

Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono indicati a pagina 4 del Prospetto, si assumono la responsabilità per le informazioni contenute nel presente documento. Gli Amministratori hanno usato tutta la diligenza necessaria nella redazione del presente documento e in buona fede ritengono che le informazioni ivi contenute rispecchiano i fatti e non omettono nulla che possa incidere sulla portata delle medesime; gli Amministratori si assumono ogni responsabilità al riguardo.

MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC

costituita come società d'investimento a capitale variabile
secondo la legge Irlandese nel rispetto dei Regolamenti Comunitari sugli Organismi
di Investimento Collettivo del 2011

PROSPETTO

Per una Sicav multicomparto con separazione patrimoniale tra i compartimenti costituita da:

ACTIONS FRANCE FUND*
CORE EUROZONE EQUITY FUND*
EUROPEAN SMALL CAP FUND
EUROZONE AGGRESSIVE EQUITY FUND
GLOBAL BOND (EURO HEDGED) FUND*
GLOBAL BOND FUND*
GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
GLOBAL STRATEGIC YIELD FUND*
JAPAN EQUITY FUND*
PACIFIC BASIN (EX JAPAN) EQUITY FUND*
PAN EUROPEAN EQUITY FUND*
U.S. EQUITY FUND*

23 novembre 2016

La distribuzione del presente documento non è autorizzata se ad esso non è allegata copia dell'ultima relazione annuale al bilancio della Società e, se pubblicata, dell'ultima relazione semestrale della Società. Detti allegati formano parte integrante del presente Prospetto.

* Tutte le Azioni dei Compartimenti sono state rimborsate prima del 13 febbraio 2013, i Compartimenti sono stati chiusi e non sono più disponibili per l'investimento. La Società intende presentare domanda alla Banca Centrale di revoca dell'approvazione dei Compartimenti dopo la distribuzione finale delle loro attività. La Società cercherà di ottenere l'approvazione della Banca Centrale per eliminare i riferimenti ai Compartimenti riportati su questa pagina del Prospetto dopo l'approvazione delle domande di revoca.

Il presente documento è traduzione fedele dell'ultimo Prospetto approvato dalla competente autorità di vigilanza irlandese ed è stato depositato presso la Consob in data _____.

Multi-Style, Multi-Manager Funds p.l.c.
Gli Amministratori

IMPORTANTE

Chiunque abbia dubbi riguardanti i contenuti del presente Prospetto, è tenuto a consultare il proprio agente di cambio, la sua Banca, un legale, un contabile o altro Consulente finanziario.

Alcuni termini utilizzati nel presente Prospetto sono definiti nella Tabella IV.

Deve essere tenuta in considerazione la circostanza che il valore delle azioni e il loro rendimento sono soggetti a variazioni sia in rialzo che in ribasso, e che di conseguenza l'investitore potrebbe non ottenere indietro l'intero ammontare investito. Poiché ai sottoscrittori potrà essere richiesto il pagamento di una commissione di sottoscrizione al momento dell'emissione di Azioni e potrà altresì essere richiesto un Adeguamento per Diluizione al momento della sottoscrizione e rimborso delle Azioni; l'investimento nei Comparti deve essere inteso a medio-lungo termine.

Si fa presente che poiché per il Comparto Global Real Estate Securites Fund le commissioni e le spese sono prelevate dal capitale piuttosto che dal reddito vi è un rischio più elevato che gli investitori di questo Comparto, al momento del rimborso della loro partecipazione, non recuperino per intero la cifra investita.

Il collocamento del presente Prospetto e l'offerta o l'acquisto delle azioni possono essere soggetti a restrizioni in alcune giurisdizioni. Nessun soggetto che riceva copia di questo Prospetto o dei moduli di sottoscrizione ad esso allegati in alcuna di dette giurisdizioni è legittimato a considerare il Prospetto o il modulo di sottoscrizione quale invito alla sottoscrizione delle azioni, né ad utilizzare in alcun caso tali moduli di sottoscrizione, a meno che nella giurisdizione in questione un tale invito sia legalmente possibile e tali moduli di sottoscrizione possano essere legalmente utilizzati senza procedere a registrazione o adempiere ad ulteriori obblighi di legge. Questo Prospetto non costituisce un'offerta o sollecitazione da parte di alcuno in nessuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale o in cui il soggetto che procede a tale offerta o sollecitazione non sia abilitato a dette attività o nei confronti di alcuno cui sia illegale fare una tale offerta o sollecitazione. Chiunque sia in possesso di questo Prospetto o desideri sottoscrivere le azioni conformemente ad esso è tenuto a informarsi e a rispettare tutte le leggi e regolamenti applicabili di ogni giurisdizione interessata. I potenziali sottoscrittori sono tenuti ad informarsi degli obblighi legali vigenti in materia di sottoscrizione e della disciplina applicabile in materia valutaria e fiscale nel Paese di cittadinanza, residenza o domicilio.

La Società è una sicav multicomparto con separazione patrimoniale tra i compartimenti ed un organismo di investimento collettivo così come definito nella sezione 739B(1) del Taxes Act.

Giappone

In Giappone le azioni possono essere offerte ad alcuni investitori istituzionali qualificati ("QIIs" come definiti in conformità alla normativa giapponese) in forza di un'esenzione al collocamento privato stabilita dall'articolo 2, paragrafo 3, voce 2(a) del Financial Instruments and Exchange Law del Giappone ("FIE") a condizione che l'acquirente concluda un contratto di cessione contenente una clausola in virtù della quale egli non potrà trasferire le azioni a soggetti non QIIs. Non è stato predisposto alcun progetto per l'emissione di titoli in conformità all'articolo 4, paragrafo 1 del FIE.

Dubai

Il presente Prospetto è relativo ad un organismo di investimento collettivo che non è soggetto ad alcuna forma di regolamentazione o approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza di Dubai (Dubai Financial Services Authority ("DFSA")). La distribuzione del presente Prospetto è destinata esclusivamente ai soggetti appartenenti a determinate categorie specificate nelle regole della DFSA (ossia "Investitori Qualificati") e, pertanto, non dovrà essere distribuito a, o preso in considerazione da qualsiasi altra categoria di soggetti. L'offerta non è destinata a, e le Azioni non sono offerte, collocate, vendute, trasferite o consegnate - direttamente o indirettamente - o per conto o a beneficio di - soggetti appartenenti al Dubai International Financial Centre ("DIFC"). La distribuzione del presente Prospetto non è destinata a soggetti appartenenti al DIFC e nel caso in cui tali soggetti ricevano copia del presente Prospetto essi non dovrebbero fare affidamento o assumere decisioni sulla base del presente Prospetto, ma dovrebbero ignorarlo. La DFSA non è responsabile della revisione o verifica di qualsivoglia Prospetto o altri documenti relativi al presente organismo di investimento collettivo. Pertanto, la DFSA non ha approvato il presente Prospetto né qualsiasi altro documento ad esso correlato, né ha intrapreso alcuna azione per verificare le informazioni riportate nel presente Prospetto e non ha alcuna responsabilità relativamente al Prospetto. Le Azioni di cui al presente Prospetto potrebbero essere illiquide e/o soggette a restrizioni al momento della rivendita. I potenziali acquirenti delle Azioni offerte sono tenuti a svolgere autonomamente le dovute verifiche sulle Azioni. Qualora il contenuto del presente documento non dovesse essere comprensibile doveste consultare un consulente finanziario autorizzato.

Stati Uniti d'America

LE AZIONI NON SONO STATE E NON SARANNO REGistrate AI SENSI DELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933, E SUCCESSIVE MODIFICHE (LO "U.S. SECURITIES ACT") O ANALOGA LEGGE STATUNITENSE IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI E NON POSSONO ESSERE OFFERTE, VENDUTE O TRASFERITE A - O PER CONTO DI - SOGGETTI STATUNITENSI. I COMPARTI SONO DISPONIBILI SOLO PER INVESTITORI CHE NON SIANO "SOGGETTI STATUNITENSI". COSÌ COME DEFINITO DI SEGUITO, PER "SOGGETTO STATUNITENSE" SI INTENDE PERSONA FISICA CITTADINA O RESIDENTE STATUNITENSE E ENTE STATUNITENSE. QUESTO PROSPETTO NON PUÒ ESSERE DIFFUSO NEGLI USA, NEI SUOI TERRITORI O POSSESSIMENTI A NESSUN POTENZIALE INVESTITORE. NESSUN SOGGETTO (STATUNITENSE O MENO) PUÒ INOLTRE DAGLI USA UN ORDINE D'ACQUISTO PER LE AZIONI.

Ai sottoscrittori sarà richiesto di dichiarare la loro condizione di Residenti Irlandesi, e/o di Soggetti Statunitensi.

Le azioni sono offerte solo sulla base delle informazioni contenute in questo KIID e Prospetto e, ove necessario, dell'ultimo bilancio revisionato e dell'eventuale successiva relazione semestrale della Società.

Per ogni Classe sottoscrivibile sarà pubblicato un KIID ai sensi della Normativa della Banca Centrale. Prima di sottoscrivere le Azioni di una Classe, si invitano i potenziali investitori a leggere il relativo KIID, al fine di prendere una decisione d'investimento informata. Pur essendo illustrate nel Prospetto, alcune Classi potrebbero non essere disponibili per la sottoscrizione. Per sapere se una Classe è sottoscrivibile, i potenziali investitori devono contattare direttamente i distributori.

Ogni Comparto deve calcolare e comunicare nel KIID di riferimento un Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento ("SRRI") ai sensi della metodologia prevista dalle Linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sul metodo di calcolo dell'SRRI. L'SRRI corrisponderà a un numero concepito per classificare il Fondo di riferimento su una scala da 1 a 7, a seconda del livello crescente del suo profilo di volatilità/rischio-rendimento.

Poiché il Prospetto e il KIID possono essere aggiornati di volta in volta, gli investitori devono assicurarsi di disporre delle rispettive versioni più recenti.

Le dichiarazioni rese nel presente Prospetto sono basate sul diritto e sulla prassi in vigore in Irlanda e possono, pertanto, risultare soggette a cambiamenti. Né la consegna del presente Prospetto né l'offerta, l'emissione o la vendita di Azioni devono costituire in alcuna circostanza una dichiarazione di correttezza relativamente alle informazioni fornite nel presente Prospetto in un qualsiasi momento successivo alla data del presente Prospetto. Dichiarazioni di fatto rese in questo Prospetto sono basate sul diritto e sulla prassi correnti in Irlanda e possono, pertanto, risultare soggette a cambiamenti.

Questo Prospetto può essere tradotto in altre lingue, purché la traduzione sia operata direttamente dalla versione in inglese. In caso di non conformità o ambiguità relativamente al significato di qualsiasi parola o proposizione in qualsiasi traduzione, prevarrà il testo in inglese. Tutte le controversie inerenti ai termini del presente Prospetto, indipendentemente dalla lingua usata nelle singole versioni, saranno disciplinate e interpretate conformemente al diritto irlandese.

Questo Prospetto deve essere letto nella sua interezza prima della sottoscrizione delle azioni.

MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC

Consiglio di Amministrazione della Società

James Finn (Presidente)
James Beveridge
William Roberts
Neil Jenkins
John McMurray
David Shubotham
Kenneth Willman
Tom Murray
Peter Gonella

Sede legale

78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublino 2,
Irlanda.

Gestore

Russell Investments Ireland Limited,
78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublino 2,
Irlanda.

Agente Amministrativo

State Street Fund Services (Ireland) Limited,
78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublino 2,
Irlanda.

Depositario

State Street Custodial Services (Ireland) Limited,
78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublino 2,
Irlanda.

Gestore degli investimenti per The European Small Cap Fund

Russell Investments Limited,
Rex House,
10 Regent Street, St. James's,
London, SW1Y 4PE,
Inghilterra.

Promotore

Russell Investments Limited,
Rex House,
10 Regent Street, St. James's,
London, SW1Y 4PE,
Inghilterra.

Consulente e Collocatore

Russell Investments Limited,
Rex House
10 Regent Street, St. James's,
Londra SW1Y 4PE
Inghilterra.

Segretario della Società

MFD Secretaries Limited,
2nd Floor, Beaux Lane House,
Mercer Street Lower,
Dublino 2,
Irlanda.

Revisori

PricewaterhouseCoopers,
Chartered Accountants,
One Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublino 1,
Irlanda.

Consulenti legali

Maples and Calder,
75 St Stephens Green,
Dublino 2,
Irlanda.

INDICE

SEZIONE	PAGINA
LA SOCIETÀ	7
Introduzione.....	7
I COMPARTI	7
Obiettivi di investimento	7
Profilo di un investitore tipo	7
European Small Cap Fund	7
Eurozone Aggressive Equity Fund.....	8
Global Real Estate Securities Fund.....	9
Adesione agli obiettivi e/o alle politiche di investimento	9
Aspetti generali.....	9
Gestori Delegati	10
Limiti agli investimenti.....	10
Finanziamenti	11
Tecniche d'investimento e strumenti finanziari derivati	11
Utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio e di strumenti finanziari derivati.....	12
Fattori di rischio	15
AMMINISTRAZIONE DEI COMPARTI.....	23
Determinazione del valore patrimoniale netto	23
Prezzo di sottoscrizione	24
Richieste di sottoscrizione	24
Rimborso delle Azioni.....	26
Adeguamento per Diluizione.....	26
Trasferimento delle Azioni	27
Certificati.....	27
Politica di distribuzione.....	27
Rimborso obbligatorio delle Azioni e Perdita del diritto alla distribuzione degli utili	28
Pubblicazione del Prezzo delle Azioni	28
Sospensione temporanea della Valutazione e delle Emissioni, Conversioni e Riscatti delle Azioni	28
Conversione delle Azioni.....	29
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	29
Gli Amministratori e il Segretario.....	29
Il Promotore.....	31
Il Gestore	31
L'Agente Amministrativo	32
Il Depositario	32
Il Consulente e Collocatore	34
Gli Agenti per i Pagamenti	35
COMMISSIONI E SPESE	35
Aspetti Generali.....	35
Commissioni e Spese.....	35
Commissioni di Rendimento.....	37
Varie	37
Prelievo di commissioni e spese dal capitale	37
REGIME FISCALE	38
Regime fiscale della Società	38
Azionisti Residenti Irlandesi Esenti.....	39
Regime fiscale degli Azionisti Non Residenti Irlandesi.....	40
Regime fiscale degli Azionisti Residenti Irlandesi	40
Dividendi all'estero	41
Imposta di bollo.....	41
Applicazione in Irlanda del FATCA.....	41
Residenza.....	42
Investitori persone fisiche.....	42
Test della Residenza	42
Test della Residenza Ordinaria	42
Investitori Trust	42
Investitori Persone giuridiche	43
Dismissione di Azioni e Imposta irlandese sulle Acquisizioni di Capitale.....	43

ASPETTI GENERALI.....	43
Conflitti di Interessi	43
Il capitale sociale	44
I Comparti e la separazione patrimoniale.....	45
Assemblee e voto degli Azionisti.....	46
Rendicontazione	46
Liquidazione dei Comparti	46
Varie	47
Contratti Rilevanti	47
Consultazione e richiesta di documentazione	47
TABELLA I Mercati Regolamentati	49
TABELLA II Caratteristiche delle Classi di Azioni dei Comparti.....	51
TABELLA III Contratti Rilevanti.....	53
TABELLA IV Definizioni	54
TABELLA V Limiti agli Investimenti.....	60
TABELLA VI Tecniche di Investimento e Strumenti Finanziari Derivati	64
TABELLA VII Elenco dei subdepositari	70

LA SOCIETÀ

Introduzione

La Società è una società d'investimento a capitale variabile costituita in forma di public limited company (società a responsabilità limitata a capitale diffuso) secondo la legge irlandese, in conformità al Companies Act 2014 e ai Regolamenti. E' stata costituita il 7 maggio 1998 - numero di registrazione 285941 - ed è stata autorizzata l'8 luglio 1998. L'articolo 2 dello statuto della Società stabilisce che oggetto sociale esclusivo è l'investimento collettivo in Valori Mobiliari del capitale raccolto tra il pubblico e/o in altre attività finanziarie liquide quali indicate nella Rule 68 dei Regolamenti e che la Società opera secondo il principio del collocamento del rischio.

La Società è stata approvata dalla Banca Centrale come organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) ai sensi dei Regolamenti. **L'autorizzazione della Banca Centrale non implica alcuna approvazione o garanzia riguardante la Società da parte della Banca Centrale stessa, né la Banca Centrale si assume alcuna responsabilità per i contenuti del Prospetto. L'autorizzazione della Società non costituisce garanzia degli adempimenti della Società né la Banca Centrale si assume alcuna responsabilità per l'adempimento o l'inadempimento della Società.**

La Società è organizzata in forma di Sicav multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti. Lo Statuto dispone che la Società può offrire classi separate di azioni, ciascuna rappresentante partecipazioni in un Comparto avente un distinto e separato portafoglio di investimento. Questo Prospetto fa riferimento ai seguenti comparti: European Small Cap Fund, Eurozone Aggressive Equity Fund e Global Real Estate Securities Fund. La Società può, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, creare nuovi Comparti e, con la preventiva comunicazione e autorizzazione della Banca Centrale, nuove Classi di Azioni; nel qual caso la Società modifica il Prospetto o pubblica un Supplemento che descriva tali nuovi Comparti e/o Classi. Le Classi di Azioni si distinguono soprattutto in base alla commissione di gestione e/o agli oneri inerenti alla Classe di riferimento (si veda la sezione intitolata "Commissioni e spese" per l'elenco completo di tutte le commissioni applicabili); la politica di distribuzione relativa alla Classe pertinente (vedere la sezione intitolata "Politica di Distribuzione"); e/o sulla base della propria Valuta Base (si veda la Tabella II per l'elenco di tutte le Valute delle Classi di ciascuna Classe di Azioni). Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe sarà diverso dalle altre Classi di azioni, in quanto rifletterà i diversi livelli commissionali o Valute di base ed in certi casi in quanto il prezzo iniziale della sottoscrizione per Azioni sarà diverso dal Valore Patrimoniale Netto per Azione di Classi già emesse.

I COMPARTI

Obiettivi di investimento

L'obiettivo dei Comparti è investire in Valori Mobiliari in conformità con i Regolamenti e/o in altre attività finanziarie liquide quali indicate nella Rule 68 dei Regolamenti, al fine di suddividere il rischio d'investimento. I Valori Mobiliari in cui i Comparti possono investire devono essere quotati o negoziati in un mercato regolamentato. Un elenco dei Mercati Regolamentati è riportato nella Tabella I. La Banca Centrale non pubblica una lista ufficiale dei mercati approvati quali regolamentati.

Di seguito si fornisce una descrizione degli obiettivi e delle politiche di investimento di ciascun Comparto. Non è possibile garantire che un Comparto raggiunga il proprio obiettivo di investimento.

Profilo di un Investitore Tipo

Comparto	Adatto a investitori in cerca di:		Orizzonte di investimento:	Livello di volatilità
	Crescita	Reddito		
European Small Cap Fund	✓	-	Da 5 a 7 anni	Elevato
Eurozone Aggressive Equity Fund	✓	-	Da 5 a 7 anni	Elevato
Global Real Estate Securities Fund	✓	✓	Da 5 a 7 anni	Moderato - Elevato

European Small Cap Fund

Gli Amministratori richiamano l'attenzione sul fatto che l'investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte rilevante del portafoglio dell'investitore. L'investimento in questo Comparto può risultare non adatto a tutte le tipologie di investitore. Si richiama l'attenzione degli investitori sui fattori di rischio illustrati nella sezione intitolata "Fattori di rischio".

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo in titoli azionari europei, incluse azioni ordinarie, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, convertibili e warrants, quotati in mercati regolamentati di Europa. Gli investimenti in warrants non eccedano il 5% delle attività nette del Comparto. Gli investimenti in società di piccole e medie dimensioni possono comportare maggiore rischio poiché tali società generalmente hanno limitati precedenti e spesso

incorrono in una maggiore volatilità dei prezzi. Il Comparto può investire in titoli di nuova emissione che verranno ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato e potrà detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi mercato regolamentato, emessi da società che ancorché non costituite né quotate né commercializzate in Europa, ricevono la maggior parte dei loro profitti dall'Europa. In ogni tempo, almeno i due terzi del totale degli attivi del Comparto European Small Cap Fund (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) saranno investiti in titoli azionari di emittenti con minore capitalizzazione domiciliati in Europa o che svolgono parte preponderante della propria attività economica in un paese Europeo. Relativamente al presente Comparto, per società piccole si intendono le imprese con un valore inferiore alla capitalizzazione media di mercato delle società nell'indice MSCI European.

Il Comparto cercherà di essere in ogni momento investito, mantenendo ad un livello minimo la liquidità. Il Comparto si propone di assicurare che i saldi di contante e liquidità siano esposti alle oscillazioni di valore della classe di attivo cui si riferiscono mediante l'utilizzo di contratti futures o di altri strumenti finanziari derivati che siano ritenuti appropriati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e/o per finalità di investimento nei limiti indicati nella Tabella VI. Come parte del suo programma di Equitisation e ai fini di un'efficiente gestione e/o investimento del contante, il Comparto può anche investire in strumenti a breve, negoziati su mercati regolamentati. Inoltre il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in parti di organismi di investimento collettivo di tipo aperto come definiti nei Regolamenti.

Ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, il Comparto può porre in essere operazioni di copertura del rischio di cambio e operazioni a contante in valuta straniera nel rispetto dei limiti indicati nella Tabella VI. Il Comparto può assumere prestiti su titoli secondo direttive del Gestore, a fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può far ricorso a tecniche di investimento e a strumenti finanziari derivati nei limiti indicati nella Tabella VI, in conformità a quanto stabilito dalla Banca Centrale nei Regolamenti e nel rispetto degli obiettivi di investimento nonché aventi i requisiti descritti nella sezione "Tecniche di Investimento e Strumenti Finanziari Derivati". I contratti futures verranno utilizzati per finalità di copertura del rischio di mercato o per acquisire esposizione sul mercato sottostante. I contratti a termine saranno utilizzati per finalità di copertura o per acquisire esposizione sull'aumento di valore di beni, valute, merci o depositi. Le opzioni verranno utilizzate per finalità di copertura ovvero per acquisire esposizione invece di ricorrere a titoli materiali. Gli swaps (incluse le opzioni su contratti swaps) saranno utilizzati per acquisire esposizione ovvero per finalità di copertura delle posizioni lunghe esistenti. I contratti a termine su cambi in valuta verranno utilizzati per finalità di riduzione del rischio di cambiamenti sfavorevoli nei tassi di cambio ovvero per aumentare l'esposizione su valute estere o spostare l'esposizione alle fluttuazioni dei cambi in valuta da un paese all'altro. I caps e floors verranno utilizzati per finalità di copertura dal rischio derivante dalle variazioni dei tassi di interesse rispetto ad un livello minimo e un livello massimo. I contratti differenziali verranno utilizzati per acquisire esposizione su azioni. I derivati di credito saranno utilizzati per isolare e trasferire l'esposizione o trasferire il rischio di credito connesso al patrimonio di riferimento o agli indici del patrimonio di riferimento.

Gli Amministratori hanno autorizzato l'emissione delle Classi di Azioni riportate nella Tabella II.

Monitoraggio dell'esposizione

Si prevede che il Comparto European Small Cap Fund verrà gestito per operare in circostanze normali su base "long only".

Eurozone Aggressive Equity Fund

L'obiettivo di investimento del Comparto è di realizzare utile e crescita del capitale investendo in un limitato portafoglio di azioni di emittenti aventi sede e quotati nei mercati regolamentati degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno adottato l'Euro. Il Comparto può altresì investire in altre tipologie di azioni, in ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, titoli convertibili e warrants. Gli investimenti in warrants non potranno eccedere il 5 % del totale degli attivi del Comparto. Inoltre, al fine di conseguire una maggiore concentrazione del portafoglio, i Gestori Delegati possono discostarsi dal benchmark. Il Comparto può investire fino ad una percentuale massima del 10% delle proprie attività nette in titoli quotati nei mercati regolamentati di paesi membri dell'Unione Europea che non hanno ancora adottato l'Euro. Il Comparto può investire altresì in titoli di nuova emissione per i quali verrà presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato in uno dei paesi sopra menzionati, entro un anno dalla loro emissione. In ogni tempo, almeno i due terzi del totale degli attivi del Comparto Eurozone Aggressive Equity Fund (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) saranno investiti in titoli azionari (esclusi i titoli convertibili) di emittenti domiciliati in un paese che abbia adottato l'Euro quale propria moneta ufficiale o che svolgano parte preponderante della propria attività economica in tale paese. Il Comparto può investire fino al 10% delle proprie attività nette in parti di organismi di investimento collettivo di tipo aperto come definiti nei Regolamenti. Investimenti in titoli convertibili non potranno superare il 25% del valore del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto è idoneo al *Plan d'Epargne Actions* (PEA), un programma di risparmio francese a lungo termine esente da imposte. Come tale, in qualsiasi momento è tenuto ad investire almeno il 75% del suo patrimonio netto in Titoli Idonei al PEA. Questo requisito può essere soddisfatto nel contesto della politica d'investimento di The Eurozone Aggressive Equity Fund come di seguito specificato.

Si potrà fare ricorso a tecniche di investimento e strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e/o per finalità di investimento entro i limiti indicati Tabella VI, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza nei Regolamenti e nel rispetto degli obiettivi di investimento nonché aventi i requisiti descritti nella sezione "Tecniche di Investimento e Strumenti Finanziari Derivati". I contratti futures verranno utilizzati per finalità di copertura del rischio di mercato o per acquisire esposizione sul mercato sottostante. I contratti a termine saranno utilizzati per finalità di copertura o per acquisire esposizione sull'aumento di valore di beni, valute, merci o depositi. Le opzioni verranno utilizzate per finalità di copertura ovvero per acquisire esposizione invece di ricorrere a titoli materiali. Gli swaps (incluse le opzioni su contratti swaps) saranno utilizzati per acquisire esposizione ovvero per finalità di copertura delle posizioni lunghe esistenti. I contratti a termine su cambi in valuta verranno utilizzati per finalità di riduzione del rischio di cambiamenti sfavorevoli nei tassi di cambio ovvero per aumentare l'esposizione su valute estere o spostare l'esposizione alle fluttuazioni dei cambi in valuta da un paese all'altro. I caps e floors verranno utilizzati per finalità di copertura dal rischio derivante

dalle variazioni dei tassi di interesse rispetto ad un livello minimo e un livello massimo. I contratti differenziali verranno utilizzati per acquisire esposizione su azioni. I derivati di credito saranno utilizzati per isolare e trasferire l'esposizione o trasferire il rischio di credito connesso al patrimonio di riferimento o agli indici del patrimonio di riferimento, ma non verranno utilizzati finché il sistema di valutazione del rischio connesso agli strumenti derivati adottati dalla Società non sia stato modificato con la descrizione dei metodi di controllo del rischio applicati ai derivati di credito e non sia stato approvato dalla Banca Centrale.

Gli Amministratori hanno autorizzato l'emissione delle Classi di Azioni riportate nella Tabella II.

Monitoraggio dell'esposizione

Si prevede che il Comparto Eurozone Aggressive Equity Fund verrà gestito per operare in circostanze normali su base "long only".

Global Real Estate Securities Fund

Il Comparto Global Real Estate Securities cercherà di fornire agli investitori un'esposizione ad un portafoglio diversificato di titoli immobiliari quotati. Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale e del reddito investendo prevalentemente (significa non meno di due terzi del totale degli attivi del Comparto (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) in titoli azionari di società immobiliari e/o fondi immobiliari, di dimensioni medio-grandi, che investono in immobili di natura commerciale e di natura residenziale ad uso locativo (inclusi i Real Estate Investment Trusts ("REITs") nei Stati Uniti, il Fiscale Beleggingsinstelling in Olanda, le sociétés d'investissements à capital fixe en immobiliare in Belgio, le sociétés d'investissements immobilières cotées in Francia e gli Australian Listed Property Trusts) quotati in paesi appartenenti all'Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Net TRI (l'"Indice"). L'Indice è un indice ponderato alla capitalizzazione di mercato aggiustato al flottante libero sulla base dell'ultimo prezzo di scambio per azioni delle società ammesse. L'Indice è progettato per catturare il rendimento dei REITs di natura istituzionale e delle società immobiliari che operano in America del Nord, Europa, Asia ed Australia. Il paese in cui la società è stata ammessa a quotazione determina l'allocazione regionale e nazionale. Alla data del presente Prospetto, i paesi inclusi nell'Indice sono i seguenti: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. E' previsto che le società quotate in tali paesi investiranno principalmente nei mercati consolidati locali di America del Nord, Europa, Asia ed Australia. Gli investimenti in convertibili non potranno eccedere il 25 % del patrimonio netto del Comparto Global Real Estate Securities. Il Comparto non effettua operazioni di market timing tra il mercato azionario e la liquidità. Analogamente, le allocazioni effettuate nelle regioni più importanti (America del Nord, Europa, Asia ed Australia) tenderanno a riflettere quelle dell'Indice nel tempo. Il Comparto può anche investire in titoli di nuova emissione per i quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione in un Mercato Regolamentato entro un anno dalla propria emissione..

Si potrà fare ricorso a tecniche di investimento e strumenti finanziari derivati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e/o per finalità di investimento entro i limiti indicati nella Tabella VI come descritti nella sezione "Tecniche di Investimento e Strumenti Finanziari Derivati". I contratti futures verranno utilizzati per finalità di copertura del rischio di mercato o per acquisire esposizione sul mercato sottostante. I contratti a termine saranno utilizzati per finalità di copertura o per acquisire esposizione sull'aumento di valore di beni, valute, merci o depositi. Le opzioni verranno utilizzate per finalità di copertura ovvero per acquisire esposizione invece di ricorrere a titoli materiali. Gli swaps (incluse le opzioni su contratti swaps) saranno utilizzati per acquisire esposizione ovvero per finalità di copertura delle posizioni lunghe esistenti. I contratti a termine su cambi in valuta verranno utilizzati per finalità di riduzione del rischio di cambiamenti sfavorevoli nei tassi di cambio ovvero per aumentare l'esposizione su valute estere o spostare l'esposizione alle fluttuazioni dei cambi in valuta da un paese all'altro. I caps e floors verranno utilizzati per finalità di copertura dal rischio derivante dalle variazioni dei tassi di interesse rispetto ad un livello minimo e un livello massimo. I contratti differenziali verranno utilizzati per acquisire esposizione su azioni. I derivati di credito saranno utilizzati per isolare e trasferire l'esposizione o trasferire il rischio di credito connesso al patrimonio di riferimento o agli indici del patrimonio di riferimento.

Gli Amministratori hanno autorizzato l'emissione delle Classi di Azioni riportate nella Tabella II..

Monitoraggio dell'esposizione

Si prevede che il Comparto Global Real Estate Securities Fund avrà un'esposizione lunga pari al 120% e un'esposizione corta pari al 50%. L'esposizione corta sarà conseguita unicamente attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. È possibile che il Comparto sia di volta in volta soggetto a livelli di esposizione maggiori. La prevista fascia di esposizione corta e lunga viene calcolata in termini lordi utilizzando i valori nominali senza detrazioni per la compensazione e la copertura.

Adesione agli obiettivi e/o alle politiche di investimento

Ogni variazione negli obiettivi d'investimento e/o ogni modifica sostanziale delle politiche d'investimento di un Comparto sarà soggetta all'approvazione degli Azionisti di tale Comparto riuniti in assemblea ordinaria. In caso di una variazione negli obiettivi d'investimento e nelle politiche di investimento di un Comparto, la Società accorderà agli azionisti un ragionevole preavviso al fine di consentire agli stessi di richiedere il rimborso delle azioni prima dell'implementazione delle variazioni.

Aspetti generali

Salvo quanto specificamente indicato nelle politiche e negli obiettivi di investimento di un Comparto, nessun Comparto potrà investire più del 10 % del proprio patrimonio netto in parti di organismi di investimento collettivo di tipo aperto (inclusi gli ETF OICVM) come definiti dalla Rule 68(1)(e) dei Regolamenti. Il Gestore non imputerà commissioni o attribuirà spese alla Società che siano connessi

all'acquisizione o alla vendita di azioni o quote di organismi di riferimento, incluse tutte le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di conversione o di riacquisto nonché le commissioni per la gestione diretta, per la consulenza e per il mantenimento. Tuttavia, ciascun Comparto può investire la liquidità in eccesso in uno o più comparti del mercato monetario di Russell Investment Company p.l.c. ("RIC") o Russell Investment Company III p.l.c. ("RIC III") allo scopo di massimizzare i rendimenti sulla propria liquidità. Il Gestore della Società è anche il gestore di RIC e RIC III. Il Gestore può applicare una commissione di gestione per la gestione della liquidità in eccesso della Società investita nei comparti di RIC e RIC III entro i limiti della commissione di gestione riportata nei Prospetti di RIC e RIC III.

Si rammenta agli investitori che, fatte salve le Regole della Banca Centrale, ciascun Comparto può investire negli altri Comparti della Società qualora tale investimento sia appropriato ai propri obiettivi e politiche d'investimento. Eventuali commissioni percepite dal Gestore, da qualsiasi Gestore Delegato, Gestore degli Investimenti o dal Consulente relativamente a tale investimento saranno versate nelle attività del Comparto pertinente. Sugli investimenti incrociati dei Comparti non saranno addebitate commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso.

Al fine di evitare un doppio addebito di commissioni di gestione e/o performance, a un Comparto che abbia investito in un altro Comparto non potrà essere addebitata alcuna commissione di gestione o di performance relativamente alla porzione dei propri attivi investiti in altri Comparti, a meno che l'investimento in un altro Comparto sia effettuato in una Classe di Azioni cui non sia applicabile una commissione di gestione o di performance. Un Comparto non può investire in un altro Comparto che effettui anch'esso investimenti incrociati in un altro Comparto della Società.

Se un Comparto investe una parte sostanziale del suo patrimonio netto in un altro OIC, il livello massimo delle commissioni per la gestione degli investimenti che l'altro OIC può addebitare al Comparto verrà stabilito nel presente documento. I dettagli di tali commissioni saranno indicati anche nella Relazione Annuale del Comparto interessato. Tali commissioni e spese possono complessivamente superare le commissioni e spese che verrebbero generalmente sostenute da un investitore che sottoscrive direttamente il comparto sottostante. Inoltre, gli accordi di retribuzione basati sulla performance possono costituire un incentivo, per i gestori degli investimenti di tali comparti sottostanti, ad effettuare investimenti più rischiosi o speculativi di quelli che svolgerebbero qualora tali accordi non fossero in vigore.

Al fine di migliorare i risultati di gestione e di un'efficiente gestione del portafoglio, i Comparti possono utilizzare contratti forward su valuta. Ciascun Comparto può concludere contratti forward su valuta per modificare le caratteristiche di rischio valutario degli strumenti finanziari detenuti, al fine di proteggere dal rischio di cambio, per accrescere l'esposizione ad una valuta, per sostituire l'esposizione al rischio valutario da una valuta ad un'altra. I Contratti forward su valuta possono essere conclusi entro i limiti specificati nella Tabella VI ed in conformità agli obiettivi d'investimento dei Comparti, a condizione che sussistano i requisiti esposti nella sezione "Tecniche d'investimento e strumenti finanziari derivati". Informazioni dettagliate circa i rischi di operazioni in valuta estera sono illustrati nella sezione di questo Prospetto, intitolata "Fattori di rischio".

Gestori Delegati e Consulenti degli Investimenti

La maggior parte dei Comparti è gestita da uno o più Gestori Delegati nominati dal Gestore. In alcuni casi, il Gestore o le sue affiliate potranno inoltre gestire direttamente una quota del patrimonio di un Comparto. Le informazioni concernenti i Gestori Delegati verranno gratuitamente fornite dal Gestore, su richiesta dell'Azionista. Le informazioni concernenti i Gestori Delegati sono anche contenute nelle ultime relazioni annuali e semestrali della Società. Il Consulente, nel rispetto della responsabilità generale del Gestore, monitorerà in dettaglio le caratteristiche di ciascun Fondo insieme al Gestore o ai Gestori Delegati almeno trimestralmente e in alcuni casi mensilmente. Tale verifica potrà comportare, in quanto occorra, una revisione della localizzazione geografica degli investimenti dei comparti, del peso dell'investimento nei paesi e nei settori dell'industria, della capitalizzazione, della distribuzione, dei rapporti prezzo/valore, dell'esposizione valutaria, della durata e della scadenza di portafoglio, delle misure contro il rischio di settore, di qualità e contro altri rischi chiave.

Per European Small Cap Fund è stata seguita una strategia d'implementazione diversa dall'abituale approccio multigestionale. Per questo Comparto, il Gestore degli Investimenti nominerà uno o più Gestori degli Investimenti che conoscano approfonditamente il settore e/o la classe di attività di riferimento. Il Gestore degli Investimenti (o una sua società collegata) potrà inoltre gestire una parte delle attività. I pareri sui titoli ottimali espressi da tali Consulenti per gli Investimenti saranno riuniti dal Gestore degli Investimenti, il quale effettuerà le operazioni, direttamente o per il tramite delle sue affiliate, su base periodica (probabilmente tre o quattro volte al mese), nell'intento di aumentare l'efficienza operativa, gestire meglio il rischio di portafoglio e ridurre i potenziali costi operativi relativamente agli investimenti del Comparto.

Limiti agli investimenti

Gli investimenti di ciascun Comparto saranno limitati agli investimenti ammessi dai Regolamenti. Il Gestore assicura che, ogni qualvolta verranno ecceduti i limiti indicati nella Tabella V, per ragioni che sfuggano al proprio controllo o come risultato dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società adotterà – quale obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita – l'esigenza di rimediare a tale situazione, sempre tenendo nella dovuta considerazione gli interessi degli azionisti. Ciascun Comparto è, altresì, tenuto a rispettare le relative politiche di investimento sopra descritte; in caso di conflitto tra tali politiche e il Regolamento CE, si applicheranno le limitazioni più restrittive.

Finanziamenti

La Società non può chiedere finanziamenti, garantire prestiti o prestare fideiussione a favore di terzi, salvi i seguenti casi:

- (i) la valuta straniera può essere acquistata per mezzo di prestiti back-to-back. La valuta straniera ottenuta in tal modo non è classificata quale prestito ai fini dei Regolamenti, a condizione che il deposito di compensazione sia denominato nella Valuta Base dei Comparti e sia pari o eccedente il valore del prestito in valuta straniera in essere; e
- (ii) possono essere chiesti finanziamenti non eccedenti il 10% del Valore Patrimoniale Netto totale di ciascun Comparto purché su basi temporanee e purché le attività del Comparto fungano da garanzia per tali prestiti.

La Società ricorrerà alla leva finanziaria nei limiti previsti dalla Tabella VI e secondo quanto indicato nella sezione “Tecniche d’investimento e strumenti finanziari derivati”. La Società non può disporre degli investimenti fatti ove questi non risultino di sua proprietà.

Gli accordi di pronti contro termine e pronti contro termine in acquisto non costituiscono attività di assunzione o concessione di prestito ai sensi rispettivamente del Regolamento 103 e del Regolamento 111 dei Regolamenti.

Tecniche d’investimento e strumenti finanziari derivati

Ciascun Comparto può ricorrere a tecniche di investimento e a strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio e/o per finalità di investimento, nei limiti e alle condizioni di volta in volta indicati nella Tabella VI. L’elencazione non è esaustiva poiché nuove tecniche e nuovi strumenti finanziari derivati utilizzabili dai Comparti potranno essere sviluppati in futuro. La Società potrà utilizzare tali nuovi strumenti e tecniche nel rispetto di eventuali restrizioni indicate nella Tabella VI. Informazioni dettagliate circa i rischi connessi all’impiego di strumenti derivati, futures e opzioni sono illustrati nella sezione di questo Prospetto, intitolata “Fattori di rischio”. Su richiesta dell’investitore la Società fornirà ulteriori informazioni relative ai limiti di gestione del rischio applicati, ai metodi di gestione del rischio applicati e a tutti i recenti sviluppi sulle caratteristiche di rendimento e di rischio per le principali categorie di investimenti. La Società può anche concludere contratti di prestito titoli e contratti di pronti contro termine, entro i limiti specificati nella Tabella VI.

La Tabella I contiene una lista dei mercati regolamentati nei quali gli strumenti finanziari derivati possono essere quotati o negoziati. La Tabella VI contiene una descrizione delle attuali condizioni e limiti indicati dalla Banca Centrale in relazione agli strumenti finanziari derivati. Di seguito si fornisce una descrizione delle tipologie di strumenti finanziari derivati utilizzabili dai Comparti:

Futures: I Futures sono contratti di vendita o di acquisto di una quantità standardizzata di una specifica attività finanziaria (o, in taluni casi, di riscossione o di pagamento di liquidità sulla base della performance di un’attività, di uno strumento o di un indice sottostante) ad una determinata data futura e a un prezzo concordato. I contratti futures consentono all’investitore di disporre di una copertura contro i rischi di mercato o di acquistare un’esposizione sul mercato sottostante. Dato che tali contratti vengono negoziati giornalmente, gli investitori possono, chiudendo la propria posizione, liberarsi dall’obbligo di acquistare o vendere le attività sottostanti prima della scadenza del contratto. I futures possono essere utilizzati altresì per riequilibrare i saldi di liquidità, nel rispetto degli obiettivi di liquidità fissati. Frequentemente, l’utilizzo dei futures per realizzare una particolare strategia in luogo dei titoli o degli indici sottostanti o correlati può dar luogo a minori costi di transazione.

Forwards: Un contratto forward fissa il prezzo al quale un indice o un’attività possono essere acquistate o vendute a una data futura. Nei contratti forward su valuta, i titolari del contratto sono obbligati ad acquistare o vendere la valuta ad un prezzo specifico, ad una quantità determinata e ad una determinata data futura, mentre un forward su tassi d’interesse dà luogo a un tasso d’interesse da pagare o da ricevere in relazione ad una obbligazione che inizia ad una certa data futura. I contratti forward possono essere regolati fra le parti in contanti. Questi contratti non possono essere ceduti. L’utilizzo da parte del comparto di forward su valuta estera può comportare, tra l’altro, la modifica dell’esposizione valutaria dei titoli detenuti, la copertura contro i rischi di cambio, l’incremento dell’esposizione su una valuta e la modifica dell’esposizione alle fluttuazioni valutarie da una valuta a un’altra.

Opzioni: Le opzioni si distinguono in opzioni di vendita (put) e di acquisto (call). L’opzione di vendita è un contratto che conferisce alla parte che paga un premio (l’acquirente) il diritto, non l’obbligo, di vendere alla controparte (il venditore) una determinata quantità di uno specifico prodotto o strumento finanziario ad un determinato prezzo. L’opzione di acquisto conferisce all’acquirente dietro versamento di un premio, il diritto, non l’obbligo, di acquistare dal venditore dell’opzione. Le opzioni possono essere regolate in denaro. Il Comparto può essere venditore o acquirente di opzioni put e call.

Swaps: lo swap è un accordo tra due controparti in virtù del quale si procede allo scambio di flussi finanziari periodici provenienti da due attivi per un periodo di tempo fissato, con termini iniziali tali per cui il valore presente dello swap è pari a zero. Il Comparto può stipulare contratti di swap quali ad esempio swap su azioni, swaption, swap su tassi d’interesse, swap su valute, swap su altri strumenti finanziari derivati sia al fine di realizzare dei profitti che per finalità di copertura delle posizioni lunghe esistenti. Gli swap possono protrarsi per un consistente periodo di tempo e vengono acquistati tipicamente al fine di effettuare pagamenti su base periodica. Gli swaption sono contratti in virtù dei quali una parte riceve un compenso come corrispettivo della conclusione di un forward swap ad un tasso fisso predeterminato nell’ipotesi in cui si verifichi un evento contingente (normalmente quando i tassi dei futures sono indicati in relazione ad un benchmark prefissato). Gli swaps su tassi di interesse consistono nello scambio tra il Comparto e un’altra parte dei rispettivi impegni di effettuare o ricevere il pagamento di interessi (per esempio lo scambio di un interesse a tasso fisso con un interesse a tasso variabile). Lo scambio avviene attraverso la liquidazione, alle singole scadenze, del saldo fra i due tassi dalla parte che risulta debitrice all’altra. Gli swaps su valute sono contratti tra due parti aventi ad oggetto lo scambio di pagamenti futuri in una determinata valuta con pagamenti in valuta diversa. Questi contratti sono utilizzati al fine di modificare la denominazione in valuta dei beni e le

responsabilità. Diversamente dagli swaps su tassi di interesse, gli swaps su valuta devono includere uno scambio effettivo alla scadenza.

Operazioni a pronti su valuta (forex): il Comparto può effettuare operazioni a pronti su valuta che contemplino lo scambio di una valuta contro un'altra, mediante il pagamento di un ammontare determinato della prima valuta per ricevere un ammontare determinato della seconda valuta. Regolamento "a pronti" significa che la consegna della valuta normalmente avviene due giorni lavorativi dopo l'esecuzione dell'operazione.

Caps e floors: Il Comparto può effettuare operazioni in caps e floors che sono contratti in forza dei quali il venditore accetta di indennizzare l'acquirente laddove i tassi d'interesse superino un tasso obiettivo ad una data preordinata durante l'efficacia del contratto. In cambio, il compratore accetta di pagare un premio al venditore. Un floor è simile a un cap, fatta eccezione per la circostanza che il venditore indennizza il compratore laddove i tassi d'interesse scendano al di sotto di un tasso obiettivo ad una data preordinata durante l'efficacia del contratto. Come nel cap, il compratore paga un premio al venditore.

Contratti differenziali: Il Comparto può concludere differenziali che consentono una diretta esposizione sul mercato, su un settore, su un singolo titolo. Diversamente da un contratto forward, non c'è scadenza finale, in quanto la posizione viene chiusa a discrezione del titolare della stessa. I contratti differenziali vengono utilizzati per acquistare un'esposizione sui movimenti di prezzo di azioni, senza acquistare le azioni stesse. Un contratto differenziale su azioni di una società recherà l'indicazione del prezzo al momento in cui il contratto ha acquistato efficacia. Il contratto determina il pagamento della somma risultante dal differenziale fra il prezzo al momento in cui il contratto ha acquistato efficacia e il prezzo alla scadenza del contratto.

Derivati di Credito: Il Comparto può concludere derivati di credito per circoscrivere e trasferire il rischio di credito associato a un'attività di riferimento. I Credit default swaps costituiscono una misura di protezione contro l'insolvenza degli emittenti. L'utilizzo da parte del comparto di Credit default swaps non ne assicura l'efficacia o la realizzazione degli obiettivi. Un Comparto può essere sia l'acquirente sia il venditore di un credit default swap. I Credit default swaps sono accordi in forza dei quali le obbligazioni delle parti dipendono dalla realizzazione di un evento di credito in relazione a un'attività. Gli eventi di credito sono specificati nel contratto e corrispondono al significativo deterioramento del merito creditizio dell'attività di riferimento. I credit default possono essere regolati in forma liquida o mediante la consegna materiale di un'obbligazione dell'entità di riferimento successiva all'insolvenza. L'acquirente di un credit default swap è obbligato a pagare al venditore un flusso periodico di pagamenti purché non si sia verificata l'insolvenza di un'attività sottostante di riferimento. Se si verifica un evento di credito, il venditore è tenuto a pagare all'acquirente il pieno valore nominale delle attività di riferimento che può essere minimo o assente. Se il Comparto è un acquirente e non si verifica alcun evento di credito, le perdite del comparto saranno limitate al flusso periodico di pagamenti. In qualità di venditore, il Comparto riceverà dei proventi a tasso fisso purché non si verifichi evento di credito. Se si verifica un evento di credito, il venditore è tenuto a pagare all'acquirente il pieno valore nominale delle attività di riferimento.

Utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio e di strumenti finanziari derivati

La Società può stipulare accordi di prestito titoli e di pronti contro termine (collettivamente, "**Tecniche di gestione efficiente del portafoglio**"), nel rispetto dei limiti specificati nella Tabella VII e nella misura in cui siano coerenti con l'obiettivo d'investimento e le politiche del Fondo.

Un Comparto può investire in strumenti finanziari derivati OTC ai sensi delle Regole della Banca Centrale e purché le controparti degli strumenti finanziari derivati OTC siano Controparti Qualificate.

L'utilizzo di tecniche e strumenti relativi a Valori Mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o altri strumenti finanziari nei quali i Comparti investono a fini di un'efficiente gestione del portafoglio si proporranno di norma uno o più dei seguenti scopi:

- (i) la riduzione del rischio;
- (ii) la riduzione dei costi; o
- (iii) la creazione di capitale o reddito aggiuntivo per il Comparto di pertinenza, con un livello adeguato di rischio, tenendo conto del profilo di rischio del Comparto e delle norme di diversificazione del rischio specificate nei Regolamenti.

Tecniche di Gestione Efficiente del Portafoglio

Le Tecniche di gestione efficiente del portafoglio sono applicabili solo nel rispetto delle normali pratiche di mercato e delle Regole della Banca Centrale. Tutte le attività ricevute nell'ambito delle Tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere considerate garanzie collaterali e soddisfare i criteri sotto specificati in relazione alle garanzie collaterali. Tutti i ricavi maturati attraverso le Tecniche di gestione efficiente del portafoglio impiegate devono essere restituiti al Comparto di pertinenza, al netto della detrazione di ogni spesa operativa e commissione diretta e indiretta maturata. Tali spese operative e commissioni dirette e indirette (tutte totalmente trasparenti) che escludono proventi nascosti, comprenderanno oneri e commissioni dovute alle controparti di accordi di pronti contro termine e pronti contro termine in acquisto e/o agenti per il prestito di titoli di volta in volta assunti dalla Società. Tali spese e commissioni delle controparti di accordi di pronti contro termine e pronti contro termine in acquisto e/o agenti per il prestito di titoli assunti dalla Società, che matureranno ai normali tassi di mercato unitamente all'eventuale IVA, saranno pertanto a carico della Società o del Comparto in ordine al quale la parte pertinente è stata incaricata. I dettagli sui ricavi del Comparto derivanti da e conseguenti a spese operative e commissioni dirette e indirette, nonché l'identità delle eventuali controparti di contratti di pronti contro termine/pronti contro termine in acquisto e/o agenti per il prestito titoli di volta in volta assunti dalla Società saranno riportati nella relazione semestrale e annuale della Società. Di volta in volta, il Comparto potrà assumere controparti di accordi di pronti contro termine/pronti contro termine in acquisto e/o agenti per il prestito di titoli che siano parti correlate al Gestore e/o al Depositario, o altri fornitori di servizi della Società. Tali assunzioni potranno

occasionalmente determinare un conflitto di interessi con il ruolo del Depositario o altro fornitore di servizi con riferimento alla Società. Per ulteriori dettagli sulle condizioni applicabili a tali operazioni con parti correlate, si rimanda alla sezione “Conflitti di interesse” di cui sotto. L’identità di tali parti correlate sarà definita specificamente nelle relazioni semestrali e annuali della Società.

Politica in materia di garanzie collaterali

Nell’ambito delle Tecniche di gestione efficiente del portafoglio e/o dell’utilizzo di strumenti derivati a fini di copertura o di investimento, è possibile che una controparte presenti una garanzia collaterale a beneficio del Comparto o riceva una garanzia collaterale dal Comparto o per suo conto. Ogni garanzia collaterale ricevuta o consegnata da un Comparto sarà gestita in conformità con le Regole della Banca Centrale e con i termini della politica della Società in materia di garanzie collaterali, come di seguito specificato.

La garanzia collaterale consegnata da una controparte a vantaggio di un Comparto può essere considerata ai fini della riduzione dell’esposizione verso tale controparte. Ogni Comparto richiederà la consegna del livello necessario di garanzia collaterale al fine di garantire che non vengano violati i limiti di esposizione della controparte.

Il rischio di controparte può essere ridotto nella misura in cui il valore della garanzia collaterale ricevuta corrisponda al valore dell’importo esposto al rischio di controparte in qualsiasi momento.

Il Gestore o i suoi delegati si terranno in contatto con il Depositario allo scopo di gestire tutti gli aspetti del processo di garanzia collaterale della controparte.

I rischi legati alla gestione della garanzia collaterale, quali i rischi operativi e legali, saranno identificati, gestiti e mitigati dal processo di gestione del rischio della Società. Un Comparto che riceva garanzie collaterali per almeno il 30% delle sue attività dovrà porre in essere un’adeguata politica di stress test mirata ad assicurare il regolare svolgimento di stress test in condizioni di liquidità normali ed eccezionali allo scopo di consentire al Comparto di stimare il rischio di liquidità connesso alla garanzia collaterale. La politica relativa agli stress test sulla liquidità prevederà almeno le componenti specificate nel Regolamento 24, paragrafo 8, dei Regolamenti della Banca Centrale.

Allo scopo di offrire margine o garanzia collaterale in ordine a operazioni in Tecniche di gestione efficiente del portafoglio e strumenti finanziari derivati, un Comparto può trasferire, ipotecare, costituire in pegno, addebitare o gravare qualsiasi attività o liquidità facente parte del Comparto in conformità alla normale prassi di mercato e ai requisiti definiti dalle Regole della Banca Centrale.

Garanzia collaterale

La garanzia collaterale ricevuta da un Comparto deve in ogni momento soddisfare i criteri specifici evidenziati nelle Regole della Banca Centrale in ordine ai seguenti elementi:

- (i) Liquidità.
- (ii) Valutazione.
- (iii) Qualità creditizia dell’emittente.
- (iv) Correlazione.
- (v) Diversificazione (concentrazione di attività).
- (vi) Immediatamente disponibile.
- (vii) Sicurezza: la garanzia collaterale ricevuta a seguito di trasferimento di titolo deve essere detenuta dal Depositario. Per altre tipologie di accordi di garanzia collaterale, questa potrà essere detenuta da una banca depositaria terza sottoposta a vigilanza prudenziale e non correlata al fornitore della garanzia collaterale.

Margini di garanzia (haircut): il Gestore degli Investimenti o i Gestori Delegati di riferimento, per conto di ciascun Comparto, applicheranno margini di garanzia di ragionevole prudenza alle attività ricevute come collaterale ove appropriato sulla base di una valutazione delle caratteristiche delle attività quali, per esempio, la posizione creditizia o la volatilità di prezzo, nonché il risultato di eventuali stress test di cui sopra. Generalmente, se l’emittente o la qualità creditizia di emissione della garanzia collaterale non soddisfa la qualità richiesta o la garanzia collaterale presenta un livello significativo di volatilità di prezzo con riferimento alla scadenza residua o ad altri fattori, è necessario applicare un margine di garanzia prudenziale in conformità a linee guida più specifiche che dovranno essere specificate per iscritto dal Gestore e/o dal Gestore degli Investimenti e/o dai Gestori Delegati di riferimento su base continuativa. Tuttavia, l’applicazione di tale margine di garanzia sarà definito caso per caso, a seconda dei dettagli esatti della valutazione della garanzia collaterale. Il Gestore degli Investimenti o i Gestori Delegati di riferimento possono, a loro discrezione, ritenere opportuno in talune circostanze decidere di accettare determinate garanzie collaterali con applicazione di margini di garanzia più o meno prudenziali o in assenza di margini, ove ritengano di agire in tal modo, su basi obiettivamente giustificabili. Circostanze attenuanti che garantiscano l’accettazione di una garanzia collaterale con applicazione di livelli di margini di garanzia diversi da quelli delle linee guida devono essere specificate per iscritto poiché la documentazione dei criteri fondanti è obbligatoria. Qualora un Comparto si avvalga del servizio di aumento dell’esposizione dell’emittente previsto dalla sezione 5(ii) dell’Allegato 3 dei Regolamenti della Banca Centrale, tale aumento dell’esposizione può avvenire verso qualsiasi emittente elencato nella sezione 2.12 della Tabella V del Prospetto.

La garanzia non liquida non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita

Garanzia liquida

La garanzia collaterale può essere investita esclusivamente negli strumenti seguenti:

- (i) depositi presso Istituti Rilevanti;
- (ii) titoli di Stato di alta qualità;
- (iii) contratti di pronti contro termine in acquisto, a condizione che le operazioni avvengano con istituzioni creditizie sottoposte a vigilanza prudenziale e che il Comparto pertinente sia in grado di recuperare in ogni momento l'intero ammontare della liquidità maturata;
- (iv) fondi del mercato monetario a breve termine secondo la Definizione Comune dei Fondi Monetari Europei conforme alle Linee guida ESMA (rif. CESR/10-049).

La garanzia collaterale liquida investita deve essere diversificata in conformità con i requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie collaterali non liquide sopra specificati. La garanzia liquida investita non può essere collocata in depositi presso la controparte o entità correlata. L'esposizione creata attraverso il reinvestimento di garanzia collaterale deve essere presa in considerazione in sede di determinazione delle esposizioni di rischio verso una controparte. Il reinvestimento della garanzia collaterale liquida in conformità alle disposizioni di cui sopra può presentare ancora rischi aggiuntivi per un Comparto. Per maggiori dettagli, si rimanda al fattore di rischio "Rischio di reinvestimento della garanzia collaterale liquida".

Garanzia collaterale – consegnata da un Comparto

La garanzia collaterale consegnata ad una controparte da o per conto di un Comparto deve essere presa in considerazione nel calcolo dell'esposizione al rischio di controparte. La garanzia collaterale consegnata ad una controparte e la garanzia collaterale ricevuta da tale controparte possono essere prese in considerazione al netto, a condizione che il Comparto sia legalmente autorizzato a sottoscrivere accordi di compensazione con la controparte.

Processo di gestione del rischio

Per conto di ogni Comparto, il Gestore ha depositato presso la Banca Centrale il suo processo di gestione del rischio, che gli consente di misurare, monitorare e gestire con precisione i diversi rischi relativi all'utilizzo degli FDI. Ogni FDI non incluso nel processo di gestione del rischio non sarà utilizzato fino al momento in cui il processo rivisto non sia stato presentato alla Banca Centrale e da essa approvato. Su richiesta, il Gestore fornirà agli Azionisti informazioni supplementari riguardanti i metodi utilizzati per la gestione del rischio, compresi i limiti quantitativi applicati a tutte le recenti evoluzioni delle caratteristiche del rischio e del rendimento delle principali categorie di investimento.

Riferimento ai rating

I Regolamenti dell'Unione Europea (Gestori di fondi di investimento alternativi) del 2014 e successive modifiche (S.I. n. 379 del 2014) (i "Regolamenti di Modifica") recepiscono nel diritto irlandese i requisiti della Direttiva sulle agenzie di rating creditizio (2013/14/UE) ("CRAD"). La CRAD si prefigge di limitare la dipendenza dai classamenti forniti dalle agenzie di rating creditizio e di chiarire gli obblighi della gestione del rischio. Ai sensi dei Regolamenti di Modifica e della CRAD, ferma restando ogni altra disposizione di cui al presente Prospetto, né il Gestore, né il Consulente o altro Gestore Delegato si affideranno esclusivamente o meccanicamente ai rating creditizi nel determinare la qualità creditizia di un emittente o di una controparte.

Classi con copertura

La Società intende perfezionare alcune operazioni su cambi al fine di coprire l'esposizione valutaria sia a livello di Classe di Azioni che di attività.

Ogni strumento finanziario utilizzato per realizzare strategie di copertura valutaria con riferimento ad una o più Classi deve essere costituito da attività/passività del Comparto nel suo insieme, ma sarà attribuibile alla/e Classe/i di riferimento; gli utili/le perdite e i costi derivanti dagli strumenti finanziari in oggetto saranno imputabili esclusivamente alla Classe di riferimento. Tuttavia, si ricorda agli investitori che non è prevista la separazione delle passività tra le Classi di Azioni. Anche se costi, utili e perdite derivanti dalle operazioni di copertura valutaria saranno imputati esclusivamente alla Classe di riferimento, gli Azionisti sono nondimeno esposti al rischio che le operazioni di copertura eseguite in una Classe possano incidere negativamente sul Valore Patrimoniale Netto di un'altra Classe.

A seconda dei casi, ogni Classe verrà identificata come Classe con copertura valutaria per il Comparto per il quale viene emessa. Qualora la Società intendesse cercare una copertura contro le fluttuazioni valutarie, anche se non prevista, potrebbero costituirsi posizioni di copertura eccessiva o insufficiente a causa di fattori esterni e indipendenti dal controllo della Società. Tuttavia, le posizioni di copertura eccessiva non supereranno il 105% del Valore Patrimoniale Netto e le posizioni coperte saranno poste sotto osservazione per garantire che le posizioni di copertura eccessiva non superino il livello consentito. Il riesame includerà anche una procedura per garantire che le posizioni che eccedono il 100% del Valore Patrimoniale Netto non vengano riportate a nuovo di mese in mese. È probabile che la performance di una Classe che gode di una copertura efficiente subisca delle fluttuazioni in linea con la performance delle attività sottostanti; di conseguenza, chi investe in questa Classe non realizzerà alcun utile/alcuna perdita qualora, in caso di copertura valutaria, la valuta della Classe si apprezzasse/deprezzasse rispetto alla Valuta di Base.

Utilizzo di un Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi

La Società gestisce un unico Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi omnicomprensivo per tutti i Comparti, ai sensi delle linee guida della Banca Centrale sui conti di liquidità dei fondi multicomparto. Pertanto il saldo del Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi viene considerato come un'attività dei Comparti di riferimento e non godrà della protezione dei Regolamenti sulle somme investite. Si sottolinea tuttavia

che il Depositario monitorerà il Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi nell'ambito del compimento dei suoi obblighi di monitoraggio della liquidità e nel garantire un monitoraggio efficace e adeguato dei flussi di cassa della Società ai sensi dei propri obblighi, come previsto dalla Direttiva UCITS V.

Tuttavia permane un rischio per gli investitori qualora le somme vengano detenute dalla Società nel Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi per un Comparto in un momento in cui questo o altro Comparto della Società diventa insolvente.

Le somme per la sottoscrizione ricevute da un Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi da un investitore in previsione di Azioni da emettere (come sarà il caso nell'ambito di un Comparto che opera sulla base di fondi disponibili) saranno di proprietà del Comparto di riferimento; di conseguenza un investitore verrà considerato come un generico creditore non protetto della Società nel periodo intercorrente tra la ricezione delle somme per la sottoscrizione nel Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi e l'emissione di Azioni.

Il reddito da dividendi e/o i proventi dei rimborsi corrisposti da un Comparto e detenuti per qualsiasi periodo di tempo nel Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi continueranno ad essere un'attività del Comparto di riferimento fino al momento in cui i proventi vengano rilasciati all'investitore; in tale periodo l'investitore verrà considerato come un generico creditore non protetto della Società. Con riferimento ai proventi dei rimborsi sarebbero inclusi, ad esempio, i casi in cui tali proventi vengono temporaneamente trattenuti in attesa della ricezione di qualsiasi documento pendente relativo alla verifica dell'identità, che la Società o l'Agente Amministrativo possano richiedere, migliorando l'esigenza di una tempestiva risoluzione di questi problemi affinché si possa procedere al trasferimento dei proventi.

Congiuntamente con il Depositario, la Società definirà una politica mirata a disciplinare il funzionamento del Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi, ai sensi dei relativi principi della Banca Centrale.

Questa politica verrà rivista dalla Società e dal Depositario almeno una volta all'anno.

Fattori di rischio

Di seguito sono indicati i principali rischi che possono riguardare i Comparti, ancorché l'elencazione non debba considerarsi esaustiva:

Rischi Investimento

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di rendimenti futuri. Il prezzo delle azioni e il reddito da queste derivanti possono aumentare così come diminuire e un investitore può non recuperare l'intero ammontare investito. Non vi è alcuna garanzia che i Comparti raggiungano i rispettivi obiettivi di investimento né che un Azionista recuperi l'intero ammontare investito in un Comparto. Il rendimento del capitale e l'utile di ciascun Comparto sono basati sulla rivalutazione del capitale e sul rendimento dei titoli che detiene, al netto delle spese sostenute. Pertanto, il rendimento di ciascun Comparto può fluttuare in conseguenza di cambiamenti concernenti la rivalutazione del capitale e il rendimento summenzionati. Poiché agli investitori può essere richiesto il pagamento di una Commissione di sottoscrizione al momento dell'emissione delle azioni, e poiché potrà essere dovuto un Adeguamento per Diluizione (quest'ultimo a partire dal 19 gennaio 2011) potrà essere dovuto sia alla sottoscrizione che al rimborso delle Azioni, l'investimento nel singolo Comparto deve essere considerato quale un investimento a medio-lungo termine.

Si fa notare ai potenziali Azionisti che le politiche di investimento di un Comparto potrebbero non essere totalmente attuate o soddisfatte durante la fase di lancio e di chiusura di un Comparto, quando le posizioni di investimento iniziali sono in fase di costituzione o di liquidazione, a seconda dei casi. Inoltre, relativamente alla fase di lancio di un Comparto, la Banca Centrale consente a un Comparto di derogare da alcuni Regolamenti per sei (6) mesi dalla data della sua autorizzazione, purché il Comparto continui a osservare il principio di diversificazione del rischio. Per quanto attiene alla fase di chiusura in conformità ai termini del presente Prospetto e dello Statuto, la chiusura di un Comparto sarà comunicata anticipatamente agli Azionisti. Di conseguenza, gli Azionisti potrebbero essere esposti a diverse tipologie di rischio di investimento e potrebbero ricevere un rendimento diverso da quello che avrebbero ottenuto se fosse stata mantenuta una totale conformità alle politiche di investimento e/o ai Regolamenti pertinenti (fermo restando che non può essere in alcun modo garantito che un Comparto conseguirà il proprio obiettivo di investimento) durante la fase di lancio e/o di chiusura di un Comparto.

Rischio tasso d'interesse

I Comparti che investono in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso possono subire flessioni in caso di variazioni dei tassi d'interesse. In linea generale, i prezzi dei titoli di debito aumentano con il diminuire dei tassi d'interesse e diminuiscono con l'aumentare dei tassi d'interesse. Le obbligazioni a più lungo termine solitamente risentono in misura maggiore delle variazioni dei tassi d'interesse.

Rischio di credito

I Comparti investono in titoli di debito, quali obbligazioni a medio e lungo termine. Vi è la possibilità che gli emittenti di questi strumenti non siano in grado di far fronte al pagamento degli interessi o rimborsare il capitale. I cambiamenti nel potere finanziario di un emittente possono ridurre il rating di credito dei titoli di debito e influire sul loro valore.

Rischi azionari

I prezzi dei titoli azionari sono soggetti a fluttuazioni giornaliere in base alle condizioni di mercato. I mercati possono essere influenzati da una serie di fattori quali, ad esempio, avvenimenti politici ed economici, relazioni sui ricavi societari, tendenze demografiche e più ampie aspettative di mercato. È importante sottolineare che il valore dei titoli azionari può aumentare come diminuire e che gli investitori in compartimenti azionari possono non recuperare l'importo originariamente investito. Un comparto che investe in titoli azionari rischia potenzialmente di subire perdite significative.

Rischio di default e di liquidità dei titoli di debito con rating inferiore a investment grade

I titoli di debito con rating inferiore all'investment grade sono speculativi e comportano un grosso rischio di insolvenza o di variazione del prezzo a causa dei cambiamenti del merito creditizio dell'emittente. I prezzi di mercato di questi titoli di debito fluttuano più dei titoli di debito investment grade e possono ridursi in misura significativa in periodi di generale difficoltà economica. Il mercato per tali titoli può non essere sempre liquido. In un mercato relativamente illiquido, un Comparto può non essere in grado di acquistare o vendere tali titoli velocemente e lo stesso Comparto può incontrare variazioni avverse di prezzo all'atto della liquidazione dei suoi investimenti. Il regolamento delle operazioni può essere soggetto a ritardi e a incertezze amministrative.

Rischi Politici

Il valore del patrimonio della Società può risentire degli sviluppi politici e dei cambiamenti relativi ai governi, ai regimi fiscali, alle restrizioni alle rimesse in valuta o agli investimenti stranieri in alcuni dei Paesi in cui la Società può investire.

Rischi Valuta

Gli investimenti della Società possono avvenire in un'ampia gamma di divise.

Un Comparto può emettere classi laddove la Valuta della Classe sia diversa rispetto alla Valuta Base del relativo Comparto. Inoltre, un Comparto può investire in attività denominate in una valuta diversa dalla Valuta Base di quel Comparto. Di conseguenza il valore dell'investimento di un azionista potrebbe risultare influenzato positivamente o negativamente dalle fluttuazioni nei tassi delle diverse valute. La Società può creare classi di valuta coperta per coprire l'effettiva esposizione valutaria inerente alla Valuta della Classe della relativa Classe. Inoltre, la Società può coprire l'esposizione valutaria risultante dagli investimenti in attività denominate in una valuta diversa dalla Valuta Base del Comparto. In questi casi, Valuta della Classe può essere sottoposta ad attività di copertura dal rischio di modo che l'esposizione valutaria derivata non possa in nessun caso eccedere il 105% del Valore Patrimoniale Netto della Classe a condizione che, ove tale limite fosse superato, la Società abbia quale obiettivo prioritario quello di riportare la leva entro i limiti, tenendo conto degli interessi degli Azionisti, e fermo restando che le posizioni dovranno essere riviste mensilmente e non dovranno essere riportate posizioni sovra o sotto esposte. I costi e gli utili o le perdite connessi alle operazioni di copertura delle classi di valuta coperta verranno addebitati solamente alla classe di valuta coperta alla quale si riferiscono. Qualora siano state create Classi coperte dal rischio valutario, la Società potrà utilizzare strumenti quali i contratti di forward su valuta per coprire l'esposizione implicita nel benchmark di riferimento o appropriato del Comparto alla Valuta della Classe delle relative classi di azioni. Sebbene queste strategie di copertura siano volte a ridurre le perdite dell'investimento dell'azionista, nel caso in cui la Valuta della Classe o le valute delle attività denominate in valute diverse dalla Valuta Base del Comparto subiscano un crollo rispetto alla Valuta Base del relativo Comparto e/o alle valute del benchmark di riferimento o appropriato, l'uso di strategie di copertura potrebbe sostanzialmente limitare i profitti dei detentori di azioni di detta classe nell'ipotesi in cui la Valuta della Classe della stessa classe registri un aumento rispetto alla Valuta Base del relativo Comparto e/o alla valuta in cui le attività del relativo comparto sono denominate e/o alla valuta del benchmark di riferimento o appropriato. Analogamente si procede laddove un Comparto evidenzii un'esposizione valutaria risultante da partecipazione in investimenti non effettuati con la Valuta Base.

Rischio contratti in valuta estera

I Comparti possono concludere contratti in valuta estera per modificare le caratteristiche di rischio valutario dei Valori Mobiliari detenuti. In ragione di ciò vi è la possibilità che i risultati di gestione dei Comparti vengano fortemente influenzati dalle fluttuazioni del tasso di cambio in quanto la posizione valutaria del Comparto può non corrispondere alla posizione in titoli.

Rischi connessi agli strumenti di deposito e agli strumenti del mercato monetario

Si richiama l'attenzione degli investitori di qualsiasi Comparto che investa un ammontare significativo del proprio Valore Patrimoniale Netto in strumenti di deposito presso istituti di credito e/o in strumenti del mercato monetario, alla differenza tra la natura di un deposito e la natura dell'investimento in tale Comparto poiché il capitale investito in tale Comparto è soggetto a variazioni al variare del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.

Rischi Liquidità e Pagamento

La Società sarà esposta al rischio di credito nei confronti delle controparti con cui negozia e sopporterà il rischio di mancato pagamento. Gli azionisti del Comparto European Small Cap devono considerare che alcuni dei mercati in cui questo Comparto investe possono talvolta risultare dotati di insufficiente liquidità o soggetti a forte volatilità e che ciò potrebbe dare luogo a fluttuazioni dei prezzi delle azioni di tale Comparto. Inoltre, le diverse prassi di mercato con riguardo al pagamento di alcune transazioni su titoli e alla custodia dei titoli potrebbero generare un aggravamento dei rischi.

Rischi di Custodia

Le prassi di mercato relative al regolamento delle operazioni su titoli e alla custodia di attività potrebbero comportare un aumento del rischio. In particolare, alcuni mercati in cui può investire un Comparto non prevedono il regolamento alla consegna contro pagamento, pertanto il rischio relativo a tali regolamenti viene sostenuto dal Comparto.

Rischio di controparte e di liquidazione

La Società sarà esposta al rischio di credito nei confronti delle parti con cui negozia e si assumerà anche il rischio di mancato pagamento.

Rischi connessi agli strumenti finanziari derivati

Sebbene l'utilizzo prudente di FDI possa essere vantaggioso, lo stesso coinvolge rischi differenti e, in certi casi maggiori, dei rischi connessi a investimenti più tradizionali.

Rischio (di credito) della controparte

Ciascun comparto può effettuare negoziazioni in mercati OTC che lo espongano al rischio di credito della controparte e della sua

capacità di adempiere ai termini di tali contratti. Quando i comparti concludono credit default swap o altri accordi di swap o impiegano altre tecniche derivative, gli stessi sono esposti al rischio di insolvenza della controparte. Nel caso di fallimento o insolvenza di una controparte i Comparti potrebbero incontrare ritardi nella liquidazione della posizione e possono incorrere in perdite significative.

Rischio della posizione (del mercato)

Vi è anche il rischio che un'operazione in derivati in corso si concluda inaspettatamente in forza di eventi al di fuori del controllo della società, ad esempio, fallimento, violazioni di legge, o modifiche delle imposte o delle leggi fiscali relative a quelle operazioni al tempo della conclusione.

Rischio di Liquidità

Il mercato degli swap si è sostanzialmente accresciuto in questi anni con la presenza di un gran numero di banche e di intermediari finanziari, che operano in proprio o conto terzi, utilizzando documentazione contrattuale standardizzata. Come risultato, il mercato degli swap è diventato liquido, tuttavia non vi è sicurezza dell'esistenza di un mercato secondario liquido in ogni tempo e per ogni determinato swap.

Rischio di inadempimento

I Comparti sono soggetti anche al rischio di insolvenza delle borse dove vengono negoziati questi strumenti o delle stanze di compensazione.

Rischio di Correlazione

Non sempre i derivati sono perfettamente o, quantomeno, altamente correlati al sottostante né seguono il valore dei titoli, tassi e indici ai quali si riferiscono. Conseguentemente, l'utilizzo da parte della Società di tecniche di derivati non è sempre un mezzo efficiente di realizzazione degli obiettivi d'investimento e, talvolta, potrebbe essere controproducente a tal fine. Un'avversa variazione di prezzo in una posizione in derivati può comportare pagamenti o la costituzione di margini da parte della Società, che possono a loro volta comportare, se non è presente liquidità sufficiente in portafoglio, la vendita degli investimenti della Società a condizioni sfavorevoli.

Rischi legali

Esistono rischi legali connessi all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati che potrebbero comportare delle perdite in ragione dell'inattesa applicazione di una legge o regolamento ovvero a causa dell'esistenza di contratti non giuridicamente vincolanti ovvero non correttamente documentati.

L'effetto atteso delle operazioni in FDI sul profilo di rischio della Società e la misura nella quale la Società andrà a leva attraverso l'uso degli FDI

Dato che molti strumenti finanziari derivati hanno una componente di leva finanziaria, variazioni sfavorevoli nel valore o nel livello delle attività, dei tassi o degli indici sottostanti possono determinare una perdita sostanzialmente maggiore dell'ammontare investito nel derivato stesso. Taluni strumenti finanziari derivati potrebbero determinare perdite illimitate a prescindere dall'ammontare dell'investimento iniziale. Nel caso di insolvenza di una controparte di una di tali operazioni, vi saranno rimedi contrattuali; comunque, l'esercizio di tali rimedi contrattuali può comportare ritardi o costi che potrebbero risultare minori ove l'operazione non fosse stata eseguita.

Rischio di gestione efficiente del portafoglio

Il Gestore degli Investimenti o i Gestori Delegati di riferimento per conto di un Comparto possono ricorrere a tecniche e strumenti relativamente a Valori Mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o altri mezzi finanziari nei quali investono a fini di gestione efficiente del portafoglio. Molti dei rischi conseguenti al ricorso a derivati, come indicato nella precedente sezione "Rischi associati agli Strumenti Finanziari Derivati", saranno ugualmente pertinenti in caso di ricorso a tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio. In particolare, si richiama l'attenzione sui rischi di credito, della controparte e della garanzia collaterale menzionati nella precedente sezione "Rischi associati agli Strumenti Finanziari Derivati". Gli investitori devono inoltre essere consapevoli che, di volta in volta, un Comparto potrà ricorrere a controparti di accordi di pronti contro termine/pronti contro termine in acquisto e/o agenti per il prestito titoli che sono parti correlate al Depositario o ad altri fornitori di servizi della Società. Tali assunzioni potranno occasionalmente determinare un conflitto di interessi con il ruolo del Depositario o altro fornitore di servizi con riferimento alla Società. Per ulteriori dettagli sulle condizioni applicabili a tali operazioni con parti correlate, si rimanda alla successiva sezione "Conflitti di interessi". L'identità di tali parti correlate sarà definita specificamente nelle relazioni semestrali e annuali della Società.

Rischi connessi ai futures e alle opzioni

Il Comparto può di volta in volta utilizzare futures e opzioni quotati e "over the counter" nell'ambito della propria politica di investimento o per finalità di copertura. Questi strumenti sono altamente volatili, coinvolgono taluni rischi particolari ed espongono gli investitori ad un elevato rischio di perdite. Il basso margine iniziale di deposito normalmente richiesto per stabilire una posizione in futures permette un alto livello di leva. Di conseguenza, una variazione relativamente contenuta del prezzo di un contratto futures può determinare un guadagno o una perdita elevati in proporzione alle somme costituite a titolo di margine iniziale e può determinare una perdita illimitata eccedente qualsiasi margine di deposito. Inoltre, quando utilizzati per finalità di copertura, può verificarsi una correlazione imperfetta tra questi strumenti e gli investimenti o i settori di mercato oggetto di copertura. Le negoziazioni in derivati OTC possono comportare un rischio aggiuntivo in quanto non c'è scambio o mercato sul quale chiudere una posizione aperta. Può essere impossibile liquidare una posizione esistente, stimare o valutare una posizione ovvero stimare l'esposizione al rischio.

Rischio di reinvestimento della garanzia collaterale liquida

Un Comparto può reinvestire la garanzia collaterale liquida ricevuta, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti definiti dalla Banca Centrale. Un Comparto che reinveste la garanzia collaterale liquida sarà esposto ai rischi associati con tali investimenti quali, per esempio, il fallimento o l'insolvenza dell'emittente del titolo pertinente o della relativa controparte con riferimento ai suoi obblighi derivanti dal contratto corrispondente. Molti dei rischi sopra specificati si applicheranno parimenti al reinvestimento della garanzia

collaterale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi descritti nelle sezioni intitolate “Rischi di controparte e di liquidazione”, “Rischi connessi con l’investimento in altri organismi di investimento collettivo”, “Rischio del Reddito fisso” e “Crisi dell’Eurozona”.

Rischi connessi con l’investimento in altre forme di investimento collettivo

Ciascun Comparto può investire in una o più forme di investimento collettivo inclusi organismi gestiti dal Gestore e/o da sue controllate (ciascuna un Comparto Sottostante). In quanto partecipante di un Comparto Sottostante potrebbe sopportare, al pari degli altri partecipanti, la propria porzione pro quota di spese del Comparto Sottostante, incluse commissioni di gestione e/o altro. Queste commissioni potrebbero aggiungersi alle commissioni di gestione e alle altre spese che un Comparto sopporta direttamente in connessione con le proprie operazioni.

I mercati e gli strumenti negoziati dai Comparti Sottostanti possono essere illiquidi

In diversi momenti, i mercati dei titoli acquistati o venduti dai Comparti Sottostanti possono essere “deboli” o illiquidi, e rendere difficili o impraticabili gli acquisti o le vendite ai prezzi desiderati o alle quantità desiderate. Questo può talvolta impedire ai Comparti Sottostanti di liquidare posizioni, onorare richieste di rimborso o effettuare pagamenti per rimborsi.

Rischio di insolvenza

L’inadempimento o l’insolvenza o altro dissesto societario di un emittente di titoli detenuti da un Comparto Sottostante o dalla controparte di un Comparto Sottostante possono incidere negativamente sul rendimento del relativo Comparto e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi d’investimento.

Rischi degli investimenti globali

I Comparti Sottostanti possono investire in diversi mercati finanziari di tutto il mondo. Di conseguenza, i Comparti saranno soggetti ai rischi legati all’impossibilità di applicare ritenute fiscali sui redditi ricevuti o sui proventi derivati da tali titoli. Inoltre, alcuni di questi mercati racchiudono taluni fattori che non sono normalmente associati agli investimenti nei mercati finanziari tradizionali, inclusi rischi legati a: (i) differenze fra mercati, inclusa la potenziale volatilità dei prezzi e la relativa liquidità di alcuni mercati finanziari esteri; (ii) assenza di standard e prassi contabili, di certificazione e rendicontazione finanziaria e di requisiti informativi di tipo uniforme, e ad un minor grado di supervisione e regolamentazione pubblica; e (iii) taluni rischi economici e politici, fra cui possibili regolamenti di controllo delle borse e possibili limiti agli investimenti esteri e al rimpatrio dei capitali.

I Comparti Sottostanti possono presentare tempi di pagamento diversi da quelli dei Comparti. Pertanto, possono rilevarsi discrepanze fra i due tempi di pagamento che comportano il ricorso dei Comparti a operazioni di prestito temporanee al fine di adempiere a tali obblighi. Ciò può determinare l’applicazione di spese a carico del relativo Comparto. Ogni prestito di questo tipo sarà conforme con le Regole della Banca Centrale per gli OICVM. Inoltre, ogni comparto sottostante non può essere stimato alla stessa ora o nello stesso giorno di valutazione del relativo Comparto e, di conseguenza, il valore patrimoniale netto di tale comparto sottostante utilizzato nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto sarà l’ultimo valore patrimoniale netto disponibile di tale comparto sottostante (ulteriori dettagli sul calcolo del Valore Patrimoniale Netto sono riportati nella sezione “Determinazione del Valore Patrimoniale Netto”).

Ove il relativo Comparto investita nei Comparti Sottostanti, il successo di tale Comparto dipenderà dalla capacità dei Comparti Sottostanti di sviluppare e applicare strategie d’investimento che raggiungano il proprio obiettivo d’investimento. Decisioni soggettive assunte dai Comparti Sottostanti possono causare al relativo Comparto perdite o mancati profitti che diversamente sarebbero stati capitalizzati. Inoltre, la performance complessiva del relativo Comparto dipenderà non solo dalla performance d’investimento dei Comparti Sottostanti, bensì anche dalla capacità del Gestore degli Investimenti o del relativo Gestore Delegato di selezionare e allocare in modo efficace gli attivi dei Comparti fra i Comparti Sottostanti su base continuativa. Non vi può essere alcuna garanzia che le allocazioni operate dal Gestore degli Investimenti o dal relativo Gestore Delegato si dimostrino valide quanto altre allocazioni alternative che si sarebbero potute operare, o valide quanto l’adozione di un approccio statico che non apporta cambiamenti ai Comparti Sottostanti.

I Comparti Sottostanti possono essere soggetti o meno a leva finanziaria e possono essere costituiti in giurisdizioni non regolamentate non in possesso di un livello di protezione degli investitori equivalente a quello offerto in Irlanda da organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi della legge irlandese e soggetti alla normativa e alle condizioni irlandesi. L’uso della leva finanziaria crea rischi speciali e può aumentare in misura significativa i rischi di investimento dei Comparti Sottostanti. La leva finanziaria crea opportunità di rendimenti e risultati totali più elevati ma al contempo aumenta l’esposizione dei Comparti Sottostanti al rischio di capitale e agli oneri finanziari.

Rischi associati con i REITs

La capacità di negoziare REITs nel mercato secondario potrà essere limitata rispetto agli altri titoli. La liquidità dei REITs sulle maggiori borse valori negli Stati Uniti è mediamente inferiore rispetto al tipico titolo quotato sull’Indice S&P 500.

La struttura multicomparto della Società ed il rischio di Responsabilità incrociata

Ciascun Comparto sarà gravato del pagamento delle proprie spese e commissioni indipendentemente dal livello della sua redditività. La Società è una Sicav multicomparto con separazione patrimoniale tra i Comparti e la Società, ai sensi della legge irlandese la Società non sarà responsabile nei confronti dei terzi e non ci sarà in generale la possibilità di responsabilità incrociata tra i Comparti. Nonostante quanto fin qui esposto, non vi è alcuna garanzia in merito al riconoscimento della natura separata dei Comparti qualora dovesse insorgere un’azione contro la Società nei tribunali di altre giurisdizioni.

Rischi associati alle Commissioni di Rendimento

Per alcuni Comparti possono essere dovute delle commissioni di rendimento. Per i Comparti gestiti mediante un fondo d’investimento multigestionale, la gestione degli investimenti di ciascun Comparto sarà effettuata da una serie di Gestori Delegati e ciascuno dei quali

gestirà un portafoglio distinto di attività nel Comparto di Riferimento. Una Commissione di Rendimento sarà dovuta solo sul rendimento di quella parte di portafoglio di cui il Gestore Delegato è responsabile. Pertanto è possibile che le commissioni di rendimento, in relazione al rendimento ottenuto da uno o più Gestori Delegati, possano essere pagate dal Comparto di riferimento ad uno o più dei Gestori Delegati anche se il Valore Patrimoniale Netto Totale del Comparto di riferimento, che rappresenta il rendimento complessivo di tutti i Gestori Delegati, non sia aumentato. Esiste il rischio che le commissioni di rendimento maturate a carico di un Comparto di riferimento non siano totalmente paritarie tra i diversi Azionisti. E' possibile che, ad esempio, un Azionista benefici della circostanza che lo stesso investa e successivamente uno dei Gestori Delegati ottenga rendimenti superiori al benchmark, ma comunque inferiori all'indice di riferimento. In questi casi non viene accreditata a quel Gestore Delegato una Commissione di Rendimento fino a quando quest'ultimo non recuperi tale rendimento negativo e superi l'indice di riferimento. In tali circostanze l'Azionista può beneficiare di un periodo di sovrarendimento durante il quale il Gestore Delegato non ottiene alcuna commissione di rendimento e pertanto il relativo Comparto non sconta una commissione di rendimento a favore di quel Gestore Delegato.

Si noti che l'eventuale commissione di rendimento è basata sugli utili netti realizzati e non realizzati e sulle perdite quali risultanti alla fine di ciascun periodo di calcolo. Di conseguenza, le commissioni di rendimento possono essere pagate su utili non realizzati che potrebbero successivamente non essere mai realizzati.

Russell Investments come gestore degli investimenti (The European Small Cap Fund)

Per il Comparto The European Small Cap Fund esistono due ulteriori rischi di cui gli investitori devono essere consapevoli. In primo luogo gli investimenti del Comparto verranno negoziati con minor frequenza rispetto alla norma (in genere tre o quattro volte al mese). Tuttavia, secondo il back test eseguito da Russell Investments, una minore frequenza delle negoziazioni si traduce nella riduzione dei costi di negoziazione. In secondo luogo, considerato che Russell Investments si è generalmente avvalsa di società di intermediazione mobiliare per fornire servizi di gestione discrezionale degli investimenti, il fatto che ora Russell Investments tenti di indurre le imprese a fornire consulenza d'investimento può significare che alcune di esse non siano disposte a passare ad un ruolo di consulenza, nel qual caso nel futuro l'accesso della Società a tali imprese potrà essere limitato.

Rischio del Reddito fisso

L'investimento in titoli a reddito fisso è soggetto a rischi del tasso d'interesse, del settore, del titolo e del credito. I titoli a minor rating offriranno solitamente rendimenti più alti rispetto ai titoli con rating elevato per compensare la ridotta affidabilità creditizia e il maggior rischio di inadempienza proprio di questi titoli. I titoli con un rating inferiore tendono a riflettere gli sviluppi societari e di mercato a breve termine in misura superiore rispetto ai titoli con un rating superiore che reagiscono principalmente alle fluttuazioni del livello generale dei tassi d'interesse. Esiste un numero ridotto di investitori in titoli con un rating inferiore e può essere più difficile acquistare e vendere questi titoli in tempi ottimali. Il volume delle operazioni effettuate in alcuni mercati obbligazionari internazionali può risultare sensibilmente inferiore rispetto a quello dei maggiori mercati mondiali, come gli Stati Uniti. Di conseguenza, l'investimento di un Comparto in tali mercati può essere meno liquido e i loro prezzi più volatili rispetto ad investimenti analoghi in titoli negoziati su mercati con volumi di scambi maggiori. Inoltre, i tempi di pagamento di taluni mercati possono essere superiori rispetto ad altri e incidere sulla liquidità del portafoglio. I titoli investment grade possono essere soggetti al rischio di declassamento ad un rating inferiore. Si avvertono gli azionisti che in caso di declassamento di titoli investment grade ad un rating inferiore dopo l'acquisto, non sussiste alcun obbligo specifico di vendita degli stessi. In caso di declassamento, il Gestore o i suoi delegati effettueranno una nuova valutazione della qualità creditizia di tali strumenti al fine di stabilire la misura da intraprendere (ossia mantenere, ridurre o acquistare).

Molti titoli a reddito fisso, soprattutto quelli emessi a tassi d'interesse elevati, prevedono la possibilità di un rimborso anticipato da parte dell'emittente. Gli emittenti esercitano spesso tale diritto in caso di diminuzione dei tassi d'interesse. Di conseguenza, i detentori di titoli rimborsati anticipatamente potrebbero non beneficiare appieno dell'aumento di valore registrato da altri titoli a reddito fisso quando i tassi diminuiscono. Inoltre, in tale scenario un Comparto può reinvestire i proventi della liquidazione ai rendimenti in essere in quel momento, che saranno inferiori a quelli corrisposti dal titolo rimborsato. I rimborsi anticipati possono causare perdite su titoli acquistati sopra la pari e i rimborsi anticipati non programmati, che avverranno alla pari, causeranno al Comparto una perdita equivalente ad un premio non ammortizzato.

Un investimento in titoli del debito sovrano, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli emessi da organismi sovrani/pubblici di Stati dell'Eurozona, potranno essere soggetti a rischi di credito e/o di insolvenza. Livelli particolarmente elevati (o crescenti) di deficit del bilancio pubblico e/o livelli elevati di debito pubblico, fra gli altri fattori, possono incidere negativamente sul rating creditizio di tali titoli del debito sovrano e ingenerare nel mercato timori di un maggior rischio di insolvenza. Nell'eventualità improbabile di declassamento o insolvenza, il valore di tali titoli può risultarne penalizzato e determinare la perdita di parte o della totalità delle somme investite negli stessi titoli.

Rischio dei Mercati Emergenti

Una parte degli attivi di un Comparto potrà essere investita nei mercati emergenti. I rischi inerenti all'investimento nei mercati emergenti molto probabilmente sono superiori ai rischi inerenti all'investimento nei mercati più sviluppati. Questo grado di rischio più elevato potrà derivare da effetto avverso sul *sentiment* degli investitori che potrebbe risultare da: conflitti militari, pubbliche sommosse, nazionalizzazione degli attivi detenuti da stranieri o altri sviluppi politici sfavorevoli quali l'espropriazione indiretta attraverso una tassazione elevata, difficoltà ad avere una visione accurata delle proiezioni di una società nel caso in cui i principi contabili utilizzati diano luogo a proiezioni non coerenti con i rendiconti pubblicati; difficoltà di vendere, ovvero di vendere ad un prezzo equo, titoli per i quali non vi sia un mercato efficiente; potenziali difficoltà nell'ottenere un regolamento immediato e possibilità che la valuta locale non sia prontamente convertibile rispetto alle principali valute di negoziazione aventi corso legale. In alcuni mercati emergenti potranno esservi delle restrizioni alla partecipazione di investitori esteri che potranno limitare la capacità di un Comparto di assicurarsi taluni diritti derivanti dai titoli in portafogli (inclusa l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione). Inoltre, un Comparto potrà dover sostenere rischi rilevanti relativi a registrazione, regolamento e custodia nella compravendita di titoli nei mercati emergenti.

Rischio del Depositario

Se un Comparto investe in attività che sono strumenti finanziari detenibili in custodia ("Attività in Custodia"), il Depositario è tenuto a ricoprire tutte le funzioni di custodia e sarà responsabile di qualsiasi perdita di tali attività detenute in custodia, salvo qualora sia in

grado di dimostrare che la perdita sia dovuta ad un evento esterno fuori dal suo ragionevole controllo e le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti i ragionevoli sforzi compiuti in senso contrario. In caso di una perdita siffatta (e in assenza di una prova che ne riconduca la causa a tale evento esterno) il Depositario è tenuto a restituire al Comparto attività identiche a quelle perse o un importo equivalente, senza indebiti ritardi. Se un Comparto investe in attività che non sono strumenti finanziari detenibili in custodia ("Attività non in Custodia"), il Depositario è tenuto esclusivamente a verificare la proprietà di tali attività del Comparto e a tenere un registro delle attività che il Depositario ritenga adeguate come proprietà del Comparto. In caso di perdita di tali attività, il Depositario sarà responsabile solo nella misura della perdita verificatasi a seguito di sua negligenza o incapacità intenzionale di adempiere correttamente ai propri obblighi ai sensi del Contratto con il Depositario.

Poiché è probabile che ognuno dei Comparti investa sia in Attività in Custodia che in Attività non in Custodia, si sottolinea la notevole differenza tra le funzioni di custodia del Depositario per ogni categoria di attività e il corrispondente standard di responsabilità del Depositario di riferimento per tali funzioni.

La responsabilità del Depositario per la custodia delle Attività in Custodia garantisce ai Comparti un alto livello di protezione, che è tuttavia sensibilmente inferiore per le Attività non in Custodia. Di conseguenza, maggiore è la percentuale degli investimenti di un Comparto in categorie di Attività non in Custodia, maggiore è il rischio di non poter recuperare qualsiasi eventuale perdita di tali attività. Anche qualora per ogni singolo caso venga stabilito se un investimento specifico da parte di un Comparto è stato effettuato in un'Attività in Custodia o in un'Attività non in Custodia, si sottolinea come in genere i derivati negoziati OTC da un Comparto rientrano tra le Attività non in Custodia. Altri tipi di attività in cui un Comparto investe di volta in volta potrebbero essere considerati in modo analogo. Valutando l'ambito delle responsabilità del Depositario, ai sensi della Direttiva OICVM V ai fini della custodia, queste Attività non in Custodia espongono il Comparto a un grado di rischio maggiore rispetto alle Attività in Custodia, quali le azioni e obbligazioni negoziate in borsa.

Rischi operativi (inclusa la cibernsicurezza e il furto d'identità)

L'investimento in un Comparto, come in qualsiasi fondo, può comportare rischi operativi derivanti da fattori quali errori di elaborazione, errori umani, processi interni o esterni inadeguati o errati, disfunzioni di sistemi e tecnologie, avvicendamento del personale, infiltrazione da parte di persone non autorizzate, errori causati da fornitori di servizi come il Gestore o l'Agente Amministrativo. Nonostante i Comparti tentino di ridurre al minimo questi eventi attraverso controlli e supervisioni, possono comunque verificarsi problemi capaci di causare perdite ad un Comparto.

Il Gestore, l'Agente Amministrativo e il Depositario (e i rispettivi gruppi) si avvalgono di sistemi informatici che, come qualsiasi altro sistema, possono essere soggetti ad attacchi di cibernsicurezza o minacce simili che si traducono in violazioni della sicurezza dei dati, furti, interruzione del servizio fornito dal Gestore, dall'Agente Amministrativo e/o dal Depositario o in possibili chiusure di posizioni o nella comunicazione o nel danneggiamento di informazioni riservate o sensibili. Fermo restando l'esistenza di politiche e procedure concepite per rilevare e prevenire tali violazioni e garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza di queste informazioni, nonché l'esistenza di una continuità aziendale e di misure di ripristino di emergenza concepite per attenuare queste violazioni o interruzioni a livello della Società e dei suoi delegati, tali violazioni di sicurezza possono comportare anche una perdita di attività e una significativa esposizione finanziaria e/o legale della Società.

Rischio prestito titoli

Un Comparto può dare il proprio portafoglio titoli in prestito ad agenti-intermediari e banche per generare un reddito aggiuntivo. In caso di fallimento o altra insolvenza di un prestatario di un portafoglio titoli, un Comparto può subire ritardi nel liquidare la garanzia del prestito o nel recuperare i titoli dati in prestito e le perdite. Tali perdite possono includere (a) una possibile diminuzione del valore della garanzia o del valore dei titoli prestati durante il periodo nel quale il Comparto cerca di affermare i propri diritti su tali titoli, (b) possibili flessioni nei livelli di reddito e mancato accesso al reddito durante tale periodo, e (c) spese connesse all'affermazione dei propri diritti. In conformità alle disposizioni contenute nella Tabella VI, un collaterale adeguato può comprendere, a titolo non esaustivo, liquidità, debito sovrano, titoli azionari, certificati di deposito e "gilts" (Titoli di Stato del Regno Unito).

Il Gestore e i suoi agenti, in conformità ai requisiti della Banca Centrale, effettuano una serie di controlli al fine di gestire il rischio associato al programma di prestito titoli. In particolare i prestiti devono essere garantiti ad un minimo del 100% del valore di mercato dei prestiti – possono essere richieste garanzie più elevate a seconda del tipo di collaterale ottenuto e di altre caratteristiche del prestito e i prestatori dovranno avere un rating minimo pari ad A-2 o equivalente, ovvero avere, nell'opinione della Società, un rating implicito pari ad A-2. In alternativa, sarà accettato un prestatario privo di rating laddove la Società sia indennizzata dalle perdite subite in seguito ad un inadempimento del prestatario, da un'entità che abbia e mantenga un rating pari ad A-2. Gli agenti incaricati dei prestiti della Società hanno inoltre l'accettazione di coprire qualsiasi perdita di valore della garanzia nei casi di inadempimento del prestatario. Il Gestore o i suoi agenti monitoreranno inoltre la solvibilità dei prestatori. Sebbene non rappresenti una strategia di investimento principale, non vi sono limiti specificati nei Regolamenti in relazione all'importo totale di attivi che un Comparto può destinare ad operazioni di prestito titoli.

Per maggiore chiarezza, né il Gestore né il Consulente farà esclusivamente o automaticamente affidamento sui rating creditizi nel determinare la qualità creditizia di un prestatario.

Prelievo delle commissioni e delle spese dal capitale piuttosto che dal reddito

Il Comparto Global Real Estate Securities Fund mira alla generazione di reddito oltre alla crescita del capitale e, al fine di incrementare il reddito che può essere distribuito, le commissioni e le spese di tale Comparto potranno essere prelevate dal capitale del Comparto. Si fa presente agli Azionisti che per questo Comparto esiste un maggior rischio che al momento del rimborso delle Azioni, gli stessi non recuperino l'intero importo investito.

Rischio di declassamento del rating della controparte OTC

Gli strumenti derivati OTC sono negoziati fuori borsa e sono strutturati su misura per rispondere alle esigenze di un singolo investitore. La controparte per questi contratti sarà l'impresa specificamente coinvolta nella transazione, anziché una borsa, e pertanto il fallimento o l'insolvenza di una controparte con la quale la Società, in relazione ad un Comparto, negozia strumenti derivati OTC potrebbe

determinare perdite cospicue al medesimo Comparto. I Comparti concluderanno operazioni OTC solo con le controparti ritenute sufficientemente solvibili. In aggiunta, ai sensi dei requisiti normativi irlandesi, il Comparto sarà tenuto ad astenersi dalla stipula di operazioni che comportino accordi collaterali con controparti OTC che non soddisfano i criteri di rating creditizio minimo definiti dalla Banca Centrale. L'eventuale declassamento del rating creditizio di una controparte OTC impegnata in un Comparto può potenzialmente comportare conseguenze rilevanti per il Comparto interessato, da una prospettiva sia commerciale che normativa. Un declassamento del rating al di sotto dei livelli normativi minimi definiti dalla Banca Centrale potrebbe costringere il Comparto interessato ad astenersi dallo stipulare operazioni con tale controparte. Il Consulente deve impegnarsi a monitorare il rating di tutte le controparti OTC attualmente coinvolte in relazione ad un Comparto, su basi continuative, al fine di garantire che tali rating creditizi minimi siano mantenuti e che si adottino le misure necessarie in caso di declassamento del rating creditizio di una controparte. È tuttavia possibile che tali controparti siano soggette ad un declassamento del rating creditizio in circostanze nelle quali il relativo Comparto non viene informato o che non vengono rilevate dal Consulente; in tali casi, il relativo Comparto può commettere una violazione tecnica dei requisiti normativi in materia di controparti OTC idonee. Questo rischio normativo si aggiunge al rischio commerciale associato alla continuazione dell'assunzione di impegni con (ed eventualmente delle esposizioni verso) una controparte OTC con un rating creditizio inferiore. Inoltre, se il Comparto è chiamato ad adottare misure per liquidare le posizioni con una controparte OTC soggetta a declassamento del rating creditizio, a causa di requisiti normativi o di altra motivazione, ciò può comportare la chiusura delle posizioni a condizioni sfavorevoli o in condizioni di mercato sfavorevoli con conseguenti pesanti perdite. A prescindere dalle misure che il Comparto può adottare per ridurre il rischio di credito della controparte, tuttavia, non vi è garanzia che una controparte non risulti insolvente o che il relativo Comparto non subisca conseguentemente perdite dalle operazioni.

Per maggiore chiarezza, né il Gestore né il Consulente faranno esclusivamente o automaticamente affidamento sui rating creditizi nel determinare la qualità creditizia di un prestatario.

Crisi dell'Eurozona

A seguito della crisi di fiducia nei mercati che ha determinato un aumento dei differenziali di rendimento delle obbligazioni e dei credit default spread (il costo sostenuto per acquistare protezione creditizia), con particolare riferimento a certi paesi dell'area dell'euro, alcuni paesi UE hanno dovuto accettare "salvataggi" da parte degli istituti di credito e linee di credito da agenzie sovranazionali quali il Fondo Monetario Internazionale e il Fondo Europeo per la Stabilità Finanziaria di recente creazione. La Banca Centrale Europea è inoltre dovuta intervenire nell'acquisto di debito dell'Eurozona nel tentativo di stabilizzare i mercati e ridurre il costo dei finanziamenti.

Nel dicembre 2011, i leader dei paesi dell'Eurozona nonché i leader di alcuni altri paesi dell'UE, si sono riuniti a Bruxelles dove hanno concordato un "patto fiscale" che include un impegno verso nuove norme di bilancio da introdurre nei sistemi legali dei paesi coinvolti oltreché l'accelerazione nell'entrata in vigore del trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità.

Ferme restando le misure sopra descritte e le misure che potranno essere introdotte in futuro, è possibile che un paese abbandoni l'Eurozona in favore di una valuta nazionale e, di conseguenza, che abbandoni l'UE e/o che l'euro, la moneta unica europea, cessino di esistere nella loro forma attuale e/o perdano in uno o più paesi lo status giuridico che li caratterizza attualmente. Gli effetti di tali eventi potenziali sui Comparti e, in particolare, sui Comparti denominati in euro o che investono in strumenti prevalentemente legati all'Europa, non sono prevedibili.

Più in generale, la liquidità e il prezzo di alcune attività detenute dai Comparti potranno continuare ad essere direttamente o indirettamente influenzate dalla crisi dell'Eurozona e ciò potrebbe incidere negativamente sul rendimento dei Comparti.

Regime Fiscale Irlandese

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sui rischi di tassazione associati all'investimento nella Società, in relazione ai quali si può consultare la sezione intitolata "Regime Fiscale Irlandese".

Rischio della Ritenuta alla Fonte

Gli utili e le plusvalenze di ciascun Fondo dai suoi titoli e attività potrebbero essere soggetti a ritenuta alla fonte, che potrebbe non essere recuperabile nei Paesi in cui tali utili e plusvalenze sono generati.

FATCA

Gli Stati Uniti e l'Irlanda hanno stipulato un accordo intergovernativo finalizzato all'attuazione del FATCA (l'"IGA"). Ai sensi dell'IGA, un'entità classificata come Istituzione Finanziaria Estera (una "IFE") considerata residente in Irlanda ai fini fiscali è chiamata a fornire alle autorità irlandesi determinate informazioni relative ai suoi titolari di "conti" (ossia gli Azionisti). L'IGA dispone altresì la rendicontazione e lo scambio di informazioni automatiche tra le autorità fiscali irlandesi e l'IRS in relazione a conti detenuti in IFE irlandesi da parte di soggetti statunitensi e lo scambio reciproco di informazioni inerenti a conti finanziari statunitensi detenuti da residenti irlandesi. A condizione che soddisfi i requisiti dell'IGA e della legislazione irlandese, non dovrebbe essere soggetta alla ritenuta d'acconto FATCA su qualsiasi pagamento ricevuto e può non essere tenuta ad applicare ritenute alla fonte sui pagamenti da essa effettuati.

Pur impegnandosi ad adempiere ad ogni obbligo imposto o ad evitare l'applicazione della ritenuta d'acconto FATCA, non vi è garanzia che la Società sia in grado di adempiere a tali obblighi. Al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi del FATCA, la Società richiederà agli investitori alcune informazioni relative al loro inquadramento nell'ambito del FATCA. L'assoggettamento della Società ad una ritenuta d'acconto a seguito dell'applicazione di un regime FATCA influenzerà notevolmente il valore delle Azioni detenute da tutti gli Azionisti.

Si invitano tutti i potenziali investitori/azionisti a rivolgersi al proprio consulente fiscale circa le possibili implicazioni del FATCA su un investimento nella Società.

CRS

L'Irlanda ha predisposto l'implementazione del CRS attraverso la sezione 891F del TCA e la promulgazione dei Regolamenti sulla

Trasmissione di Alcune Informazioni da parte di Istituti Finanziari di Rendicontazione 2015 (i "**Regolamenti CRS**").

Il CRS, che si applicherà in Irlanda dal 1° gennaio 2016, è un'iniziativa globale di scambio delle informazioni fiscali dell'OCSE che si prefigge d'incoraggiare un approccio coordinato alla comunicazione dei redditi guadagnati da privati e aziende.

Ai fini del CRS la Società è un istituto finanziario di rendicontazione e dovrà ottemperare agli obblighi del CRS irlandese.

A tal fine, richiederà ai suoi investitori di fornire alcune informazioni relative alla loro residenza fiscale e, in alcuni casi, alla residenza fiscale dei proprietari effettivi dell'investitore. La Società, o una persona da essa nominata, fornirà le informazioni richieste alle Autorità Tributarie irlandesi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della valutazione per il quale è dovuto il rimborso. Le Autorità Tributarie irlandesi condivideranno le informazioni del caso con le pertinenti autorità fiscali delle giurisdizioni interessate.

Si invitano tutti i potenziali investitori/azionisti a rivolgersi al proprio consulente fiscale per conoscere le possibili implicazioni del CRS su un investimento nella Società.

Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi

La Società gestisce un Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi per tutti i Comparti. Per ulteriori informazioni sui rischi riguardanti un siffatto Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi, si rimanda alla sezione intitolata "Utilizzo di un Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi".

Stato di investitori richiedenti un rimborso

Gli Azionisti verranno rimossi dal registro degli azionisti all'atto del pagamento dei proventi del rimborso. Pertanto, poiché gli investitori rimangono Azionisti fino al momento del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e dell'aggiornamento del registro, gli investitori verranno considerati come creditori dei proventi del rimborso, anziché Azionisti dal Giorno di Valorizzazione di riferimento, e verranno classificati di conseguenza nella priorità dei creditori del Comparto di riferimento. Inoltre, nel corso del periodo, gli investitori non godranno di alcun diritto come Azionisti ai sensi dello Statuto, ad eccezione del diritto di ricevere i proventi del rimborso e tutti i dividendi che siano stati dichiarati per le loro Azioni prima del Giorno di Valorizzazione di riferimento; in particolare non avranno alcun diritto a ricevere la convocazione di, partecipare o votare per qualsiasi classe o assemblea generale.

AMMINISTRAZIONE DEI COMPARTI

Determinazione del valore patrimoniale netto

L'Agente Amministrativo determina il valore patrimoniale netto per azione, per ciascun Comparto, ogni giorno di valorizzazione, in conformità allo statuto e facendo riferimento al prezzo di chiusura nei mercati in cui gli investimenti del Comparto sono quotati. Il valore patrimoniale netto per azione per ciascun Comparto sarà calcolato alle 2.30 p.m. (ora irlandese) del giorno di valorizzazione successivo.

Le procedure e la metodologia per il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione sono riepilogate di seguito:

- (a) Nel determinare il valore patrimoniale netto per azione dei singoli Comparti, i titoli normalmente quotati o trattati su un Mercato Regolamentato saranno valutati al prezzo di chiusura o all'ultimo pezzo di mercato conosciuto che, ai fini della Società, si intenderà significare l'ultimo prezzo negoziato alla chiusura delle contrattazioni in un Mercato Regolamentato considerato dal Gestore il principale Mercato Regolamentato per tali titoli. Le attività del Comparto, al netto delle passività, saranno divise per il numero totale delle azioni, di tutte le classi, emesse per quel Comparto. A ciascuna classe verrà poi applicata la relativa commissione di gestione. Poiché le commissioni di gestione applicate a ciascuna classe differiscono, le azioni di classi diverse risulteranno avere un differente valore netto. Ogni eventuale passività della Società non attribuibile ad alcun Comparto in particolare verrà ripartita secondo un criterio di proporzionalità tra tutti i Comparti.

Nel determinare l'attivo totale si dovranno sommare alle attività tutti gli interessi o dividendi maturati ma non percepiti e tutti gli importi distribuibili ma per i quali non sia stato deliberato il collocamento e si dovranno sottrarre tutte le passività maturate.

- (b) In caso di titoli non quotati, negoziati o trattati su un Mercato Regolamentato o il cui prezzo di mercato non sia rappresentativo o non disponibile, il valore di tali titoli sarà il valore di presumibile realizzo alla chiusura delle contrattazioni che dovrà essere stimato con cura e in buona fede e determinato da un soggetto competente nominato dal Gestore e approvato a tale fine dal Depositario o il valore considerato equo dal Gestore in tali circostanze e approvato dal Depositario. Qualora i titoli a reddito fisso non dispongano di quotazioni di mercato affidabili, il loro valore potrà essere stabilito mediante la metodologia a matrici seguita dagli Amministratori o da una persona competente, autorizzata a tal fine dal Depositario; questa metodologia consente di valutare i titoli in base alla valutazione di altri titoli analoghi in termini di rating, rendimento, scadenza e altre caratteristiche.
- (c) I titoli quotati o negoziati su un Mercato Regolamentato, acquistati o negoziati ad un sovrapprezzo o sconto al di fuori del mercato rilevante potranno essere valutati tenendo in considerazione il livello di sovrapprezzo o sconto alla data della valutazione. Il Depositario deve garantire che l'adozione di una simile procedura sia giustificabile nel contesto della determinazione del valore di presumibile realizzo del titolo.
- (d) Il contante e altre attività liquide saranno valutati al loro valore nominale con gli interessi maturati, ove applicabili, fino al relativo giorno di valorizzazione.
- (e) Le quote o le azioni di organismi di investimento collettivo saranno valutate all'ultimo valore patrimoniale netto per quota disponibile dell'ultimo prezzo di offerta pubblicato dall'organismo di investimento collettivo di riferimento o, se quotate o scambiate in un Mercato Regolamentato, nelle modalità indicate al precedente punto (a).
- (f) Gli strumenti derivati quotati saranno valutati in base al prezzo di regolamento stabilito nel mercato in cui gli strumenti vengono scambiati. Se tale prezzo di regolamento non è disponibile, lo strumento verrà valutato come indicato alla precedente lettera (b).
- (g) Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi da (a) a (f):
- (i) Il Gestore o il suo delegato potrà, a propria discrezione, per qualsiasi Comparto particolare che sia un fondo del mercato monetario a breve termine, seguire una procedura di scalata per garantire che tutte le discrepanze sostanziali tra il valore di mercato e il valore al costo ammortizzato di uno strumento del mercato monetario vengano portate all'attenzione del Gestore Delegato o che si proceda ad un riesame del valore al costo ammortizzato rispetto al valore di mercato in conformità ai requisiti della Banca Centrale.
- (ii) Qualora non sia né l'intenzione né l'obiettivo del Gestore applicare al portafoglio del Comparto nel suo complesso una valutazione al costo ammortizzato, uno strumento del mercato monetario di tale portafoglio verrà valutato solo su base ammortizzata se lo strumento ha una scadenza residua inferiore a 3 mesi e non ha alcuna sensibilità specifica verso i parametri di mercato, incluso il rischio di credito.
- (h) Fatte salve le disposizioni generali suesposte, il Gestore può, con l'approvazione del Depositario, rettificare il valore di qualsiasi investimento qualora ritenga necessaria tale rettifica per riflettere il valore equo nel contesto della valuta, della commerciabilità, dei costi di negoziazione e/o di altre considerazioni ritenute pertinenti. Il criterio di correzione del valore deve essere chiaramente documentato.

- (a) Se il Gestore lo ritiene necessario, un investimento specifico può essere valutato con un metodo di valutazione alternativo approvato dal Depositario e la motivazione/metodologia utilizzata deve essere chiaramente documentata.

Le passività del Fondo che non siano attribuibili ad un Comparto saranno ripartite tra i Comparti in base al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto o utilizzando metodi diversi approvati dal Depositario avendo preso in considerazione la natura delle passività.

Ciascuno dei Comparti è costituito da più di una Classe di Azioni come descritto nella Tabella II. Il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe sarà determinato calcolando l'ammontare del Valore Patrimoniale Netto del Comparto di riferimento attribuibile a ciascuna Classe. L'ammontare del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile ad una Classe verrà determinato stabilendo il numero di Azioni emesse nella Classe, allocando le Spese e le commissioni (come descritto di seguito) alla relativa Classe e effettuando gli aggiustamenti necessari per considerare le distribuzioni effettuate dal Comparto, ove applicabili, nonché frazionando adeguatamente il Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe verrà calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto della Classe per il numero di azioni emesse. Le Spese della Classe o le commissioni di gestione o gli oneri non attribuibili ad una particolare Classe possono essere ripartiti fra le Classi in base ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti o in base a qualsiasi altro ragionevole criterio approvato dal Depositario e tenendo conto della natura delle commissioni e degli oneri. Le Spese della Classe o le commissioni di gestione o gli oneri connessi specificamente a ciascuna Classe saranno esigibili su tale Classe. Nel caso in cui siano emesse all'interno di un Comparto Classi di Azioni denominate in una valuta diversa dalla Valuta Base di tale Comparto, i costi della conversione della valuta verranno sostenuti da tali Classi. Per "Spese della Classe" si intende le spese di registrazione della Classe in qualsiasi giurisdizione o presso qualsiasi borsa valori, mercato regolamentato o sistema di regolamento e tutte le altre spese derivanti dalla suddetta registrazione e ogni altra spesa di qualsiasi altra origine come potrà essere indicato nel Prospetto. Nel caso in cui all'interno di un Comparto venga emessa una Classe di Azioni con copertura denominata in una valuta diversa dalla Valuta Base di tale Comparto, i costi della conversione della valuta delle sottoscrizioni verranno sostenuti da tale Classe. Nel caso in cui all'interno di un Comparto venga emessa una Classe di Azioni con copertura denominata in una valuta diversa dalla Valuta Base di tale Comparto, i costi e gli utili o le perdite connessi a qualsiasi operazione di copertura verranno sostenuti da tale Classe.

Nel caso sia impossibile o risulti iniquo effettuare la valutazione di un investimento in particolare secondo i criteri di valutazione sopra esposti - o ove una tale valutazione risulti non rappresentativa del reale valore di mercato dei titoli - il Gestore Delegato, al fine di raggiungere una valutazione corretta, ha facoltà di utilizzare altri metodi di valutazione generalmente riconosciuti, a condizione che il metodo cui si intende ricorrere sia stato approvato dal Depositario.

I valori espressi in una divisa diversa dalla Valuta della Classe saranno convertiti in detta Valuta della Classe, in base ai corsi di chiusura nel Giorno di Valorizzazione.

Prezzo di sottoscrizione

Il prezzo iniziale di sottoscrizione per azione di ciascuna Classe è quello indicato alla Tabella II. Può essere applicato un Adeguamento per Diluizione al momento della sottoscrizione. Fare riferimento alla successiva sezione intitolata "Adeguamento per Diluizione" per maggiori dettagli.

Il periodo iniziale di offerta per tutte le Classi di Azioni indicate nella colonna della Tabella II intitolata il "Periodo iniziale di offerta" come "Nuove", si aprirà il 24 novembre 2016 e si concluderà il 23 maggio 2017, o in tale altra data o altre date quale gli Amministratori possano decidere e comunicare alla Banca Centrale. Dopo il periodo iniziale di offerta, tutte le azioni di tutte le classi di tutti i Comparti saranno emesse al valore patrimoniale netto per azione determinato nel giorno di valorizzazione in cui devono essere emesse.

La Valuta della Classe per ciascuna classe di azioni di ciascun Comparto è stabilita alla Tabella II.

Richieste di sottoscrizione

Le azioni di ogni Classe rispetto a ciascun Comparto possono essere acquistate contattando l'Agente Amministrativo e compilando il modulo di sottoscrizione. I richiedenti saranno tenuti a certificare all'atto della sottoscrizione iniziale che essi non sono Residenti irlandesi e Soggetti Statunitensi. La Società si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di sottoscrizione.

La Società non sarà registrata ai sensi dello U.S. Investment Company Act del 1940 e le azioni non saranno registrate ai sensi dello U.S. Security Act. Per conseguenza, le azioni non possono essere acquistate da o per conto di soggetti statunitensi.

Gli azionisti dovranno notificare alla Società il fatto di essere diventati residenti irlandesi. Altresì, gli azionisti sono tenuti a notificare alla Società il fatto di essere diventati soggetti statunitensi: nel qual caso dovranno provvedere a dismettere le azioni detenute o ad ottenerne il rimborso.

Le sottoscrizioni possono essere fatte in contanti o per un numero specificato di Azioni consegnando il modulo di sottoscrizione, compilato in ogni sua parte, all'Agente Amministrativo e procedendo al pagamento sul Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi con valuta non oltre il quinto Giorno di Valorizzazione dopo di ricevimento del modulo di sottoscrizione debitamente compilato. Se il modulo di sottoscrizione, debitamente compilato, venga ricevuto dall' Agente Amministrativo prima delle ore 2.00 p.m. (ora irlandese) del Giorno di Valorizzazione (salvo quanto descritto di seguito) nel caso del Comparto Euro Cash Fund, le azioni vengono emesse nello stesso giorno di valorizzazione al valore patrimoniale netto per azione corrispondente.

Ove l' Agente Amministrativo non riceva il modulo di sottoscrizione entro detta ora, le azioni sono emesse al valore patrimoniale netto per azione del primo giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il modulo sia ricevuto entro l'ora specificata. Tuttavia, l' Agente Amministrativo – a sua completa discrezione – potrà accettare i moduli di sottoscrizione, debitamente compilati, anche se ricevuti dopo le ore 14.00 (ora irlandese) ma prima delle ore 17.00 (ora irlandese) di un Giorno di Valorizzazione, qualora il ritardo fosse il risultato di circostanze eccezionali quali difetti - di trasmissione telematica o elettronica.

Se il pagamento completo non è stato ricevuto entro il Giorno di Valorizzazione o in un tempo ragionevole o in caso di mancata compensazione di fondi, qualsiasi assegnazione totale o parziale di Azioni effettuata per tale richiesta potrà essere annullata, o, in

alternativa, l'Agente Amministrativo potrà trattare tale richiesta come se riguardasse il numero di Azioni acquistabile con tale pagamento nel Giorno di Valorizzazione successivo alla ricezione del pagamento completo o dei fondi disponibili. In tali casi la Società potrà addebitare al richiedente eventuali perdite conseguenti sostenute dal Comparto di riferimento. La Società si riserva il diritto di addebitare gli interessi a una tariffa commerciale ragionevole per le sottoscrizioni che vengono regolate in ritardo.

Il richiedente sarà tenuto a pagare – a valere sull'ammontare della sottoscrizione - qualsiasi costo di cambio connesso con la conversione dell'ammontare della sottoscrizione nella Valuta della Classe della classe del Comparto in cui il richiedente chiede di investire, ai tassi di cambio prevalenti. Il Gestore o il suo agente si riserva il diritto – a sua completa discrezione – di richiedere al sottoscrittore, al momento della sottoscrizione delle azioni, di garantire alla Società un'indennità per le perdite conseguenti ad un'eventuale mancata ricezione da parte della Società del pagamento come richiesto.

Le richieste di sottoscrizione possono essere inviate per fax o mezzi elettronici in conformità con le disposizioni della Banca Centrale. Laddove una sottoscrizione iniziale sia ricevuta in copia, il modulo di sottoscrizione originale debitamente completato dovrà essere inviato immediatamente unitamente a tutta la documentazione richiesta ai fini della prevenzione del fenomeno del riciclaggio. Le successive richieste di sottoscrizione dal conto di un Azionista inviate in copia possono essere processate senza dover inviare la documentazione originale. Modifiche ai dati di registrazione e ai dati bancari di un Azionista verranno apportate previo ricevimento di documentazione originale.

L' Agente Amministrativo si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, le richieste di sottoscrizione; i Comparti possono essere chiusi ad ulteriori sottoscrizioni, temporaneamente o definitivamente, a discrezione dell' Agente Amministrativo. L' Agente Amministrativo si riserva, inoltre, il diritto di richiedere informazioni ulteriori o prove dell'identità dei sottoscrittori o dei successivi acquirenti delle azioni. Qualora una richiesta di sottoscrizione sia rifiutata, il prezzo di sottoscrizione versato verrà restituito al sottoscrittore entro 14 giorni dalla data della richiesta di sottoscrizione medesima.

Gli azionisti devono informare per iscritto l' Agente Amministrativo delle intervenute modifiche nelle informazioni contenute nei moduli di sottoscrizione e provvedere a fornire all' Agente Amministrativo eventuale documentazione integrativa relativa a tali modifiche, ove sia richiesto.

L' Agente Amministrativo si riserva il diritto di richiedere queste informazioni laddove sia necessario ai fini dell'identificazione del sottoscrittore. Nel caso in cui l' Agente Amministrativo richieda ulteriori informazioni per l'identificazione del sottoscrittore, lo stesso o un suo agente contatteranno il sottoscrittore all'atto della ricezione del modulo di sottoscrizione. Nel caso di ritardi o difetto di elementi ed informazioni richiesti, l' Agente Amministrativo ha la facoltà di non accettare la sottoscrizione, restituendo il denaro eventualmente versato.

La Società non ammette consapevolmente investimenti associati con pratiche di market timing, che possono incidere negativamente sugli interessi degli azionisti. Per market timing si intende una strategia di arbitraggio mediante la quale un investitore sistematicamente sottoscrive rimborsa o converte azioni o quote del medesimo organismo di investimento collettivo in un breve periodo di tempo, avvantaggiandosi delle differenze di tempo e/o delle imperfezioni e/o inefficienze nel metodo di determinazione del prezzo per azione o quota dell'organismo d'investimento collettivo. Le opportunità per il market timer possono crescere anche se il prezzo delle azioni o quote è calcolato sulla base di prezzi di mercato vecchi e non aggiornati o se l'organismo di investimento collettivo sta già calcolando il prezzo delle quote o azioni quando è ancora possibile inoltrare ordini.

Le pratiche di market timing non sono accettabili in quanto possono incidere sul rendimento dell'organismo di investimento collettivo attraverso un aumento dei costi e/o comportare una riduzione dei profitti. Di conseguenza gli Amministratori possono, in qualsiasi momento essi lo ritengano opportuno e a loro completa discrezione, indurre l'Agente Amministrativo e/o il Depositario, rispettivamente, ad implementare una delle seguenti misure: (i) richiedere all'Agente Amministrativo e/o al Depositario di rifiutare le richieste di conversione e/o sottoscrizione di azioni provenienti da investitori che gli stessi considerino market timers; inoltre, l'Agente Amministrativo e/o il Depositario possono prendere in considerazione azioni di proprietà o controllo comune al fine di accertare se un individuo o un gruppo di individui possono essere ritenuti coinvolti in pratiche di market timing; (ii) durante i periodi di volatilità del mercato gli Amministratori possono chiedere all'Agente Amministrativo di adeguare il Valore Patrimoniale Netto per Azione in modo da riflettere con maggiore precisione il corretto valore degli investimenti del Comparto al momento della valutazione se il Comparto è prevalentemente investito in mercati che sono già chiusi al momento in cui si procede alla valutazione.

Misure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

La Società è regolamentata dalla Banca Centrale e deve ottemperare alle misure previste nei Criminal Justice (Money Laundering & Terrorist Financing) Act del 2010 e del 2013, che si prefiggono di prevenire il riciclaggio del denaro. Al fine di ottemperare a tali norme sull'antiriciclaggio, l'Agente Amministrativo, per conto della Società, richiederà a tutti i sottoscrittori o Azionisti alcune verifiche dei dati relativi all'identità. Sia la Società che l'Agente Amministrativo si riservano il diritto di richiedere le informazioni necessarie per verificare l'identità di un potenziale sottoscrittore e, laddove applicabile, del beneficiario effettivo.

Protezione dei dati

Si ricorda ai potenziali investitori che, con la compilazione di una richiesta di sottoscrizione di azioni, forniscono alla Società informazioni di carattere personale che potrebbero rientrare nella definizione di dati personali nel significato loro attribuito dalla legislazione irlandese in materia di tutela dei dati personali. Questi dati potrebbero essere comunicati a terzi, quali organismi di regolamentazione, autorità fiscali, delegati, consulenti e fornitori di servizi della Società, agenti debitamente autorizzati sia propri che della Società o di qualsiasi rispettiva società collegata, associata o affiliata, indipendentemente dal paese in cui abbia sede (anche esternamente al SEE) per gli scopi stabiliti. Apponendo la firma sulla richiesta di sottoscrizione di azioni, gli investitori esprimono il loro consenso in ordine

all'ottenimento, alla conservazione, all'utilizzo, alla comunicazione e all'elaborazione dei dati per una o più delle finalità specificate nel modulo di richiesta.

Gli investitori hanno il diritto di accedere ai rispettivi dati personali detenuti dalla Società e di emendare e rettificare tutte le imprecisioni contenute nei dati personali conservati dalla Società, formulandone richiesta scritta alla stessa.

Rimborso delle Azioni

Gli azionisti possono richiedere alla Società o al suo agente il rimborso di qualsiasi numero di azioni da loro detenute al valore patrimoniale netto per azione corrispondente di un qualsiasi giorno di valorizzazione, consegnando un modello di richiesta di rimborso debitamente compilato all'Agente Amministrativo entro le ore 2.00 p.m. (ora irlandese) del giorno di valorizzazione scelto. Un Adeguamento per Diluizione potrà essere dovuto al momento del rimborso delle Azioni. Fare riferimento alla successiva sezione intitolata "Adeguamento per diluizione" per maggiori dettagli. L'Agente Amministrativo – a sua completa discrezione – potrà accettare i moduli per il rimborso, debitamente compilati, anche se ricevuti dopo le ore 2.00 p.m. (ora irlandese) del giorno di valorizzazione ma prima delle ore 5.00 p.m. del successivo giorno di valorizzazione, nel caso in cui il ritardo sia imputabile a circostanze eccezionali quali difetti di trasmissione telematica o elettronica. I proventi del rimborso saranno pagati agli azionisti entro 14 giorni dall'accettazione della richiesta di rimborso e della ulteriore documentazione a tal fine rilevante. Eventuali cambi di valuta che si effettuino all'atto del rimborso verranno eseguiti ai tassi di cambio prevalenti. Le domande di riacquisto potranno pervenire via fax o tramite strumenti elettronici in conformità con le disposizioni della Banca Centrale. Laddove venga effettuata una sottoscrizione via fax, non saranno pagati i proventi di un eventuale riacquisto della partecipazione finché la Società non abbia ricevuto il modulo di sottoscrizione originale dall'Azionista insieme a tutta la documentazione richiesta, inclusa l'eventuale documentazione richiesta in relazione alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio. Le domande di riacquisto ricevute via fax verranno processate esclusivamente ove il pagamento debba essere versato su un conto registrato.

Lo statuto dispone che se la Società riceve, per il medesimo giorno di valorizzazione, una richiesta di rimborso relativa al 10% o più del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto, può decidere di restringere il numero totale delle azioni riscattate al 10% o più del Valore Patrimoniale Netto di quel Comparto, nel qual caso le richieste verranno accettate secondo un criterio proporzionale e il saldo verrà riscattato al successivo giorno di valorizzazione (ferme restando le disposizioni dello statuto). Lo statuto permette inoltre alla Società, con il consenso del Depositario e dell'azionista richiedente, di soddisfare una richiesta di rimborso di azioni con un trasferimento di attività della Società in natura all'azionista, a condizione che la natura delle attività da trasferirsi sia determinata dagli Amministratori, secondo criteri che, a loro discrezione, riterranno equi e non pregiudizievoli degli interessi dei restanti azionisti.

Adeguamento per Diluizione

Il costo reale dell'acquisto o della vendita degli investimenti sottostanti di un Comparto potrebbe essere superiore o inferiore all'ultimo prezzo negoziato utilizzato per calcolare il Valore Patrimoniale Netto per Azione. Le commissioni di negoziazione, le commissioni e la negoziazione a prezzi diversi dagli ultimi prezzi negoziati potrebbero avere effetti negativi sostanziali sugli interessi degli Azionisti di un Comparto. Per prevenire questo effetto, noto come "diluizione" e proteggere gli Azionisti, la Società può applicare un Adeguamento per Diluizione in presenza di flussi netti in entrata nel Comparto o di flussi netti in uscita dal Comparto di modo che il prezzo di un'Azione di un Comparto sia superiore o inferiore rispetto a quello che sarebbe risultato da una valutazione basata sull'ultimo prezzo negoziato. L'applicazione di un Adeguamento per Diluizione può ridurre il prezzo di rimborso o aumentare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di un Comparto. Laddove effettuato, l'Adeguamento per Diluizione aumenterà il Valore Patrimoniale Netto per Azione qualora il Comparto riceva sottoscrizioni nette e lo ridurrà qualora lo stesso riceva rimborsi netti. L'attribuzione di un Adeguamento per Diluizione sul Prezzo di Offerta Iniziale sarà parimenti applicato al lancio di ogni nuova Classe di Azioni in un Comparto già in essere e avrà l'effetto di ridurre il numero di Azioni emesse. Il Prezzo di Offerta Iniziale sarà pubblicato nel registro ufficiale dei prezzi. Gli Adeguamenti per Diluizione sono applicabili secondo le normali modalità alla chiusura di una singola Classe, ma non si applicheranno alla chiusura di un Comparto ove i costi reali di chiusura si riflettano piuttosto su tutte le Classi di Azioni.

L'imposizione di un Adeguamento per Diluizione dipenderà dal valore di sottoscrizioni e rimborsi di Azioni in ogni Giorno di Valorizzazione. La Società può effettuare un Adeguamento per Diluizione:

- (i) se le sottoscrizioni o i rimborsi netti superano una certa soglia percentuale prestabilita relativamente al Valore Patrimoniale Netto (dove tali soglie percentuali siano state di volta in volta prestabilite per ogni Comparto dagli Amministratori o da un comitato da questi nominato); o
- (ii) laddove un comparto registri un costante calo (ossia patisca un flusso netto in uscita di investimenti);
- (iii) in ogni altro caso nel quale il Gestore ritenga ragionevolmente che sia negli interessi degli Azionisti l'imposizione di un Adeguamento per Diluizione.

L'Adeguamento per Diluizione per ciascun Comparto verrà calcolato in riferimento ai costi tipici di negoziazione per gli investimenti sottostanti di quel Comparto, inclusi gli spread di negoziazione, le commissioni per l'impatto di mercato, pesi e imposte. Questi costi possono variare nel tempo così come, di conseguenza, varierà anche l'ammontare dell'Adeguamento per Diluizione. Il prezzo di ogni Classe di Azione di un Comparto verrà calcolato separatamente ma qualunque Adeguamento per Diluizione impatterà allo stesso modo sul prezzo delle Azioni di ogni Classe del Comparto. Quando l'Adeguamento per Diluizione non viene effettuato e le Azioni vengono acquistate o vendute potrebbe verificarsi un impatto negativo sul Valore Patrimoniale Netto di un Comparto.

Al momento di determinare l'esistenza di afflussi netti in un Comparto o di deflussi netti da un Comparto, non si terrà conto di alcuna sottoscrizione o rimborso *in specie*. Gli Azionisti effettueranno sottoscrizioni o rimborsi *in specie* al Valore Patrimoniale Netto per

Azione, senza applicazione di un Adeguamento per Diluizione. Tuttavia, nel caso di un Comparto che dovesse subire l'applicazione di imposte di bollo a seguito di una sottoscrizione *in specie*, potrà applicarsi un Adeguamento per Diluizione sufficiente a riflettere il costo della spesa per imposte di bollo sostenuta a seguito della sottoscrizione *in specie*.

Gli Adeguamenti per Diluizione possono essere effettuati in qualunque Giorno di Valorizzazione, tuttavia l'ammontare di tali Adeguamenti verrà rivisto di volta in volta dal Gestore. Un Azionista potrà ottenere, su richiesta del Gestore, i dettagli relativi agli Adeguamenti per Diluizione applicati alle sottoscrizioni e/o ai rimborsi.

Trasferimento delle Azioni

Tutti i trasferimenti di azioni avverranno mediante cessione per iscritto utilizzando il modulo generalmente predisposto o altro modulo: in ogni caso, il modulo utilizzato dovrà contenere il nome e l'indirizzo del cedente e del cessionario. L'atto di cessione di una azione deve essere sottoscritto dal cedente o da un suo rappresentante. Il cedente rimane titolare dell'azione fino a che il nome del cessionario non è iscritto nel registro degli azionisti. L'iscrizione delle cessioni può essere soggetta a sospensioni tutte le volte e per i periodi che gli Amministratori decideranno di volta in volta, a condizione che le sospensioni non superino i 30 giorni l'anno. Gli Amministratori possono rifiutare l'iscrizione della cessione se il relativo atto non è depositato presso la sede della Società o in altro luogo da essi ragionevolmente indicato e non è integrato dal materiale probatorio che essi abbiano richiesto per comprovare il diritto del cedente a porre in essere la cessione e dalla dichiarazione del cessionario di non essere residente irlandese e/o di non essere un Soggetto Statunitense. Al trasferimento di azioni si applicano altresì le misure per la prevenzione del fenomeno del riciclaggio come riportate in precedenza al paragrafo "Sottoscrizione delle Azioni".

Certificati

L'Agente Amministrativo tiene il registro degli azionisti della Società in cui saranno iscritte tutte le emissioni, i riscatti, le conversioni e le cessioni delle azioni. Certificati azionari saranno emessi soltanto a richiesta dell'azionista; ogni azionista riceverà ad ogni modo una conferma scritta della titolarità delle azioni. Ogni azione può essere intestata e registrata a nome di uno o più soggetti fino ad un massimo di quattro.

Politica di distribuzione

Ciascun Comparto può emettere Azioni di classe a distribuzione, Azioni di classe a accumulazione o Azioni di classe roll-up. Tutte le classi di azioni sono Azioni di Classe Roll-Up salvo ove diversamente indicato nella denominazione della Classe di Azioni.

Le Azioni di Classe a distribuzione sono azioni che distribuiscono di volta in volta il Reddito Netto, a discrezione degli Amministratori, alla Data di Distribuzione. L'ammontare delle distribuzioni nelle differenti Azioni di Classe a distribuzione di un Comparto può variamente riflettere eventuali oneri e spese gravanti su tali Classi di Azioni. Ogni eventuale distribuzione verrà effettuata a valere sul Reddito Netto. Si fa presente che il Reddito Netto è calcolato diversamente relativamente ai Comparti che privilegiano la generazione del reddito rispetto alla crescita del capitale e in tali Comparti qualunque commissione o spesa applicabile viene prelevata dal capitale del Comparto piuttosto che dal reddito. Un investitore in Azioni di Classe a distribuzione ha la scelta di reinvestire i proventi distribuiti in ulteriori Azioni di Classe a distribuzione o di ricevere il pagamento mediante bonifico nella Valuta della Classe delle Azioni di Classe a distribuzione nelle quali ha effettuato l'investimento e l'investitore stesso indicherà per iscritto una preferenza al Gestore o al suo agente al momento della domanda di sottoscrizione delle Azioni di Classe a distribuzione. Si fa notare che la dichiarazione di distribuzioni in questi Comparti che prelevano commissioni (incluse le commissioni di gestione e di performance) e spese dal capitale piuttosto che dal reddito potrebbe determinare un'erosione del capitale e che un reddito più elevato sarà ottenuto rinunciando a parte del potenziale di futura crescita del capitale.

Ogni conversione valutaria sui proventi distribuiti sarà effettuata ai tassi di cambio prevalenti. Le somme non reclamate entro sei anni dalla dichiarazione della distribuzione sono acquisite al patrimonio del relativo Comparto. La Società sarà tenuta e autorizzata a dedurre un ammontare – come descritto specificatamente nella sezione intitolata "Regime Fiscale Irlandese" relativamente all'imposta irlandese – da qualsiasi dividendo esigibile da un investitore che detenga Azioni di Classe a distribuzione di qualsiasi Comparto e che sia Residente Irlandese o che non sia Residente Irlandese e non abbia effettuato una corretta e veritiera relativa dichiarazione a tale scopo all'Agente Amministrativo.

Le Azioni di classe a accumulazione sono azioni che dichiarano una distribuzione, ma il cui Reddito Netto è reinvestito nel patrimonio del Comparto di riferimento alla data di distribuzione, incrementando, di conseguenza, il Valore Patrimoniale Netto.

Le Azioni di classe Roll-up non dichiarano né distribuiscono il reddito netto e il Valore Patrimoniale Netto riflette il Reddito Netto.

Se le Classi di azioni emesse nello stesso Comparto hanno una posizione di distribuzione diversa il reddito complessivo del Comparto al netto delle spese verrà ripartito proporzionalmente fra esse in proporzione al valore dei rispettivi interessi.

A partire dal e con riferimento al periodo contabile iniziato il 1° ottobre 2010, è inteso che la Società condurrà le sue attività in modo da consentire l'ottenimento dello status di fondo del Regno Unito soggetto ad obbligo di informativa (*U.K. Reporting Fund*).

Fra gli altri requisiti, un fondo soggetto ad obbligo di informativa deve rendicontare i redditi maturati dalla Società per ogni Azione, con

riferimento ad ogni Azionista interessato e per ogni periodo di rendicontazione.

Si raccomanda agli azionisti e ai potenziali investitori residenti o abitualmente residenti nel Regno Unito a fini fiscali di consultare il proprio consulente professionale in relazione alla possibile tassazione o ad altre conseguenze derivanti dall'applicazione dei regimi di status di fondo di distribuzione e di fondo soggetto a obbligo di informativa nel Regno Unito.

Rimborso obbligatorio delle Azioni e Perdita del diritto alla distribuzione degli utili

Un azionista deve immediatamente comunicare all'Agente Amministrativo la circostanza di essere diventato un Soggetto Statunitense o di detenere Azioni per conto di un Soggetto Statunitense. Inoltre, la Società si riserva il diritto di riacquistare – con preavviso di 30 giorni – qualsiasi Azione qualora gli Amministratori abbiano motivo di ritenere che le Azioni siano detenute direttamente o per conto terzi da un soggetto in violazione di una legge o requisito di un paese o autorità governativa, ovvero in virtù dei quali tale soggetto non sia qualificato a detenere tali Azioni o qualora un soggetto è, o ha acquistato tali Azioni per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense ovvero qualora un soggetto non fornisce le informazioni o dichiarazioni previste dallo Statuto entro 7 giorni dall'invio della richiesta da parte degli Amministratori ovvero qualora, nell'opinione degli Amministratori, la partecipazione possa importare per la Società o per i restanti azionisti responsabilità fiscali o sanzioni amministrative o pecuniarie in cui altrimenti non incorrerebbero.

Lo statuto permette alla Società di riscattare le azioni ove, per un periodo di sei anni, non sia stato incassato alcun assegno relativo ai dividendi ad esse spettanti e l'azionista non abbia ricevuto alcun riconoscimento sia stato ricevuto in relazione ad alcun certificato azionario o altra conferma della titolarità delle azioni inviate all'azionista e i proventi del rimborso saranno mantenuti in un conto separato fruttifero di interessi e l'azionista interessato avrà il diritto di ottenere le somme risultanti a suo credito su tale conto.

Gli utili che non siano stati incassati entro sei anni dalla delibera di distribuzione cadono in prescrizione e vengono a formare parte del patrimonio del relativo Comparto.

Pubblicazione del Prezzo delle Azioni

Eccetto nei casi di seguito descritti, in cui la determinazione del valore patrimoniale netto per azione sia stata sospesa, l'ultimo valore delle azioni di ciascun Comparto è disponibile presso la sede dell'Agente Amministrativo ogni giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione; detto valore viene pubblicato, inoltre, (per quanto possibile) su Bloomberg (www.bloomberg.com, un sito internet di pubblico dominio) il primo giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione di riferimento.

Oltre alle informazioni comunicate nelle proprie relazioni periodiche, la Società può trasmettere di volta in volta agli investitori le posizioni del portafoglio e le informazioni concernenti il portafoglio per uno o più Comparti. Tali informazioni saranno disponibili a tutti gli investitori del Comparto di riferimento su richiesta. Tali informazioni verranno fornite solo su base storica e dopo il Giorno di Valorizzazione di riferimento a cui si riferiscono.

Sospensione Temporanea della Valutazione e delle Emissioni, Conversioni e Riscatti delle Azioni

Il Gestore o il suo agente può temporaneamente sospendere la determinazione del valore patrimoniale netto per azione, l'emissione o il rimborso delle azioni di ciascun Comparto nei periodi:

- (i) di giorni non festivi in cui il mercato regolamentato che è il mercato Principale per significativa parte delle attività del Comparto sia chiuso, ovvero le negoziazioni sul medesimo siano sospese o ristrette;
- (ii) in cui, a causa di una emergenza, la dismissione da parte del Comparto degli investimenti che costituiscono parte sostanziale del suo patrimonio non sia praticamente possibile;
- (iii) in cui per qualsiasi motivo il prezzo di un qualsiasi investimento del Comparto non possa essere ragionevolmente, prontamente o accuratamente accertato dal Gestore;
- (iv) in cui la rimessa del denaro che deve o può essere utilizzato per la realizzazione o il pagamento degli investimenti del Comparto non possa, nell'opinione del Gestore, essere effettuata al normale tasso di cambio;
- (v) in cui i proventi della vendita o del rimborso delle azioni non possano essere trasmessi a o dal conto del Comparto.

Quando, nell'opinione del Gestore o del suo agente, le summenzionate sospensioni siano destinate ad avere durata eccedente i 14 giorni, il Gestore medesimo o il suo agente provvederà alla pubblicazione della notizia della sospensione su Bloomberg (www.bloomberg.com, un sito internet di pubblico dominio) e alla notificazione alla Banca Centrale. Si adotteranno tutti i necessari provvedimenti per garantire che la sospensione abbia durata più breve possibile.

Conversione delle Azioni

Lo statuto consente agli azionisti - con il consenso degli Amministratori - di convertire le proprie azioni di partecipazione in un

Comparto in azioni di altro Comparto dandone comunicazione all'Agente Amministrativo nelle forme richieste dall'Agente Amministrativo medesimo. La conversione avverrà secondo la seguente formula:

$$NA = \frac{(A \times R \times F) - X}{P}$$

Dove:

NA	=	numero delle azioni che verranno emesse per il nuovo Comparto;
A	=	numero delle azioni da convertire;
R	=	prezzo di rimborso per azione;
F	=	eventuale fattore di conversione di valuta, determinato dal Gestore;
P	=	prezzo di una azione del nuovo Comparto maggiorato della commissione di vendita; e
X	=	eventuale commissione per l'operazione non eccedente il 5% del valore patrimoniale netto per azione da convertire

Se NA non corrisponde ad un numero intero di azioni, l'Agente Amministrativo si riserva il diritto di emettere azione frazionata del nuovo Comparto o di restituire il sovrappiù all'azionista che ha richiesto la conversione. Eventuali cambi di valuta che si effettuino su conversioni verranno eseguiti ai tassi di cambio prevalenti.

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori e il Segretario

Gli Amministratori sono responsabili della gestione della Società nel rispetto dello statuto e hanno il potere di assumere prestiti, nei limiti e alle condizioni previsti dai Regolamenti o, di volta in volta, disposti dalla Banca Centrale.

Gli Amministratori sono di seguito indicati. La Società ha delegato la gestione operativa della stessa al Gestore e per conseguenza, nessuno degli Amministratori è consigliere Delegato. Il domicilio degli Amministratori è presso la sede della Società.

James Firm

James Firm, con doppia cittadinanza statunitense e inglese, è stato un dipendente di Russell Investments dal 1988 fino al suo pensionamento nel giugno 2014. Durante tale periodo ha gestito diverse divisioni nell'ambito del team EMEA del Consulente, tra cui le divisioni Affari legali, Compliance, Gestione del Rischio, Audit interno, Sviluppo Prodotti e Marketing. Ha inoltre svolto le funzioni di principale referente nei confronti di organizzazioni governative, di regolamentazione e industriali nell'area EMEA e ha fornito consulenza legale e aziendale all'alta dirigenza su questioni globali e strategiche in altre regioni dove il Gruppo Russell gestisce aspetti commerciali, prodotti e affari legali. Ha una laurea in legge conseguita presso l'Università 'Southern Methodist', Dallas, Texas ed è membro delle associazioni forensi Washington State Bar Association, American Bar Association e International Bar Association. E' amministratore di numerosi organismi di investimento collettivo di Russell Investments autorizzati dalla Banca Centrale e nelle Isole Cayman.

James Beveridge

James Beveridge, inglese, è stato il direttore finanziario del Consulente e Collocatore dal 1993, ricoprendo le funzioni di responsabile in materia di finanza e di contabilità. Dal 1990 al 1993 è stato analista e revisore occupandosi della gestione del portafoglio per la Prudential Portfolio Managers. Dal 1986 al 1990 ha svolto la pratica quale revisore abilitato presso Pannel Kerr Forster (attualmente conosciuto come "PKF"). E' amministratore in diversi organismi di investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale ed è anche amministratore di altre società controllate di Russell Investments.

David Shubotham

David Shubotham, irlandese, è stato presidente del Consiglio della J&E Davy (una società di brokeraggio irlandese) dal 1975 sino al 2002. Dopo aver frequentato un corso di specializzazione post-laurea con Aer Lingus è entrato in J&E Davy nel 1973. Nel 1977 Shubotham è diventato partner di J&E Davy con la carica di responsabile dell'ufficio obbligazioni. Nel 1991 è diventato il direttore esecutivo della Davy International, una società che opera presso l'International Financial Services Centre di Dublino, Irlanda. Si è dimesso nel 2001. È divenuto revisore autorizzato nel 1971, si è laureato in Commercio presso lo University College di Dublino nel 1970 ed è diventato membro dell'Associazione degli Analisti Finanziari nel 1975. Shubotham ha prestato la propria opera in vari Comitati in Irlanda, incluso il Comitato per lo Sviluppo della strategia scientifica e tecnologica e il Comitato per lo sviluppo della Bio-strategia. È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione del National Stud of Ireland e del National Digital Park, una joint venture con l'Autorità Irlandese per lo Sviluppo Industriale. È stato Presidente del consiglio di amministrazione della Hugh Lane Municipal Gallery per sei anni. È amministratore di vari organismi d'investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale con sede nelle Isole Cayman.

Kenneth Willman

Kenneth Willman, con doppia cittadinanza statunitense e britannica, è Direttore dell'Ufficio Legale e Segretario di Russell Investments. È entrato in Russell Investments nell'agosto 2008. Come Direttore dell'Ufficio Legale, è responsabile degli affari legali, della compliance, della revisione contabile interna, dei rapporti con le entità governative e con le comunità e della gestione del rischio. È inoltre membro del comitato esecutivo di Russell e del suo forum mondiale dei dirigenti. Dal 1992, prima di entrare a far parte di Russell, ha operato in Goldman Sachs dove ha ricoperto diverse posizioni, inclusa, più di recente, quella di Consigliere Generale per l'Asia dal 2004 al 2008. Dal 1987 al 1992 è stato un associato presso Sullivan & Cromwell, nelle sedi di New York e Tokyo. Kenneth

Willman ha una laurea conseguita presso l'Università della Pennsylvania, un B.A. in Scienze dell'Amministrazione e un B.S. in Economia dell'Università di Puget Sound. È iscritto all'Ordine degli avvocati dello Stato di Washington e di New York Bar ed è attualmente membro del Comitato di Fiduciari dell'Università di Puget Sound nonché del Consiglio di Amministrazione di Covenant House di New York e del 5th Avenue Theatre. È consigliere di vari organismi d'investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale.

Neil Jenkins

Jenkins, britannico, è responsabile della divisione Investimenti del Collocatore di cui è entrato a far parte nell'ottobre del 2006. Jenkins ha frequentato il Keble College, Oxford, dove si è laureato con il massimo dei voti in Lingue Moderne (tedesco e russo). Nel 1985 Jenkins è entrato a far parte della londinese Morgan Grenfell dove si è occupato del finanziamento di progetti esteri nell'Europa orientale. Dal 1988 al 1990 è stato il rappresentante di Morgan Grenfell nella sede di Mosca. Dal 1990 al 2000 ha ricoperto diverse funzioni nel settore investimenti di Morgan Grenfell (Deutsche) Asset Management Investment Services e ha trascorso cinque anni in Morgan Grenfell Capital Management negli Stati Uniti. Jenkins è stato amministratore delegato di AXA Multi Manager, una controllata di AXA Investment Managers, dal gennaio 2001 al giugno 2003; successivamente è entrato a far parte di Rothschild Private Management Limited in qualità di Amministratore Esecutivo e Responsabile degli Investimenti Multigestore, una posizione che ha ricoperto fino all'ottobre 2006, per poi entrare a far parte del Collocatore. È consigliere di altri organismi d'investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale.

John McMurray

John McMurray, statunitense, è chief risk officer e chief auditor globale di Russell Investments e dirige la funzione di gestione del rischio globale che offre un orientamento strategico e valutazioni sulle esposizioni ai rischi di Russell, fra i quali i rischi di investimento, di credito e operativo. Dirige inoltre la funzione di audit interno di Russell. È un membro del Consiglio e coinvolge regolarmente il Consiglio e la divisione di gestione EMEA su argomenti legati al rischio. McMurray è entrato a far parte di Russell nel 2010.

Ha maturato un'esperienza di oltre 25 anni nel rischio e nella gestione degli investimenti presso importanti istituzioni commerciali e sponsorizzate dal governo dove ha gestito un patrimonio superiore a 1.000 miliardi di dollari statunitensi. La sua esperienza abbraccia svariate classi di attività in vari cicli di mercato. L'esperienza di gestione del rischio di McMurray comprende i rischi dei consumatori, i rischi commerciali, le esposizioni di credito e di mercato delle controparti a titoli, opzioni, prestiti globali, derivati, garanzie e assicurazioni. Prima di entrare a far parte di Russell, McMurray ha lavorato per la Federal Home Loan Bank di Seattle, dove ha diretto le attività di risk management di tale istituto come funzionario capo incaricato dei rischi. Ancora prima, è stato alle dipendenze di JPMorgan Chase. In precedenza ha lavorato presso JPMorgan Chase.

William Roberts

William Roberts, inglese, (e residente Irlandese) ha ottenuto l'abilitazione da procuratore in Scozia nel 1983, da procuratore della Corte Suprema ad Hong Kong nel 1985, da avvocato alle Bermuda nel 1988 e nelle Isole Cayman nel 1990. Ha lavorato per alcuni studi legali in Scozia, Hong Kong, Londra e Bermuda fra il 1982 il 1990. Durante il periodo dal 1990 al 1999 è stato membro della W.S. Walker & Company nelle Isole Cayman dove è diventato partner nel 1994. Il Sig. Roberts ha esperienza nelle leggi internazionali sui servizi finanziari. È stato amministratore di un certo numero di società stabilite nelle Bermuda ed è stato amministratore della Borsa delle Cayman Islands dal 1996 al 1999. È attualmente un amministratore di diversi organismi di investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale e di alcuni organismi di investimento collettivo nelle Isole Cayman.

Tom Murray

Murray opera nei servizi finanziari e d'investimento da oltre 25 anni. Attualmente riveste l'incarico di amministratore non esecutivo indipendente in vari organismi di investimento collettivo e società di gestione, fra cui fondi promossi da Deutsche Bank, Old Mutual, Guggenheim e Barclays. Inoltre, Murray è direttore non esecutivo di Skillssoft, la società leader nell'e-learning, e di Touax, una società di leasing a livello internazionale.

Si è laureato in Commercio presso lo University College di Dublino nel 1976 ed ha conseguito la qualifica di Revisore Contabile presso Coopers & Lybrand nel 1980, dove operava come esperto di certificazioni informatiche e analista di sistema. Fra il 1990 e il 1992 è stato anche membro della National Futures Association. Nel 2011, l'Institute of Chartered Accountants d'Irlanda gli ha conferito un Diploma di specializzazione in Funzioni e Responsabilità degli Amministratori.

Fra il 2004 e il 2008, Murray è stato direttore di Merrion Corporate Finance Ltd dove ha preso parte a diverse operazioni di alto profilo fra le quali l'IPO di Aer Lingus, Eircom e la vendita di Reox. Prima di entrare a far parte di Merrion, è stato Direttore della Tesoreria di Investec Bank Ireland dove era responsabile delle attività relative a provvista fondi, gestione attività e passività, borsino dei cambi, prestito titoli, finanziamenti azionari e finanza strutturata. Nel 1987 è stato azionista storico di Gandon Securities Ltd, la prima entità da lui fondata e diretta autorizzata ad operare nell'International Financial Services Centre di Dublino. Inizialmente, Murray ha rivestito l'incarico di Direttore finanziario con mansioni chiave nella progettazione e implementazione di sistemi di controllo finanziario e gestione del rischio per la divisione interna di trading. Nel 1990, Murray ha assunto un ruolo di promozione commerciale ed ha creato le divisioni di finanza strutturata, gestione futures e finanziamento azionario. Nel 2000, Gandon Securities Ltd è stata acquisita da Investec Bank nella quale Murray è stato nominato ed ha operato come Direttore della Tesoreria per quattro anni.

Prima di entrare a far parte di Gandon, tra il 1981 e il 1987 Murray è stato Direttore finanziario di Wang International Finance Ltd, la divisione di Wang Computers nel settore dei finanziamenti concessi dai fornitori, dove ha creato le strutture di rendicontazione fiscale, legale e finanziaria per le attività di leasing informatico in 14 paesi di tutto il mondo.

Peter Gonella

Peter Gonella, britannico, è il Direttore delle Operazioni del Consulente e Collocatore dal 2007 e, come tale, è responsabile dei servizi ai fondi in Europa, Medio Oriente e Africa. Tra le sue mansioni gestionali e operative figurano principalmente la supervisione dell'amministrazione dei fondi, della contabilità dei fondi e dei servizi di custodia. Gonella ha studiato presso la University of Hull, dove si è laureato con lode in Lingua e letteratura inglese. Dal 1986 al 2005 ha lavorato per Deutsche (Morgan Grenfell) Asset Management e, dal 2005 al 2007, per Aberdeen Asset Management, svolgendo una serie di funzioni gestionali senior e ricoprendo l'incarico di Direttore delle Operazioni, compresa la responsabilità della contabilità dei fondi, dell'amministrazione dei clienti e della gestione dei fornitori.

Il Segretario della Società è MFD Secretaries Limited.

Nessuno degli Amministratori ha contratti di consulenza con la Società. Lo statuto non fissa l'età di pensionamento degli Amministratori e non stabilisce un sistema di pensionamento a rotazione degli Amministratori.

Lo Statuto stabilisce che un Amministratore può essere parte in qualsiasi operazione o accordo con la Società o in cui la Società abbia interesse, a condizione che egli abbia manifestato agli altri Amministratori la natura e l'estensione di ogni interesse rilevante che egli possa avere nell'operazione. L'amministratore non può votare nelle deliberazioni concernenti i contratti in cui egli abbia un interesse rilevante. In ogni caso, l'amministratore può votare con riguardo alle proposte concernenti una qualsiasi altra società in cui egli sia interessato, direttamente o indirettamente, in qualità di dipendente, di azionista o altrimenti, a condizione che egli non detenga più del 5% delle azioni di qualsiasi classe emesse da detta altra società o più del 5% dei diritti di voto nell'assemblea dei soci di detta società. L'amministratore può anche votare con riguardo a ogni proposta relativa ad offerte di azioni nelle quali egli sia interessato in qualità di partecipante ad accordi di sottoscrizione o risottoscrizione e può votare anche con riguardo alla dazione di titoli, garanzie o indennità in relazione a finanziamenti fatti dall'amministratore alla Società o con riguardo alla dazione di titoli, garanzie o indennità a terzi in relazione a obbligazioni della Società per le quali l'amministratore abbia assunto la responsabilità in tutto o in parte. Nessuno degli Amministratori è azionista della Società.

Il Promotore

Russell Investments è il promotore della Società.

Il Gestore

Il Gestore è una società di capitali costituita in Irlanda il 25 febbraio 1994. Il Gestore ha un capitale autorizzato di USD 1.000.000 suddiviso in 1.000.000 Azioni del valore di 1 USD ciascuna, di cui 141.552 sono state interamente liberate. Il Gestore si è impegnato a fornire servizi di gestione, di consulenza e di amministrazione dell'investimento a organismi di investimento collettivo. Gli amministratori ed il segretario del Gestore sono gli stessi della Società. Il Gestore è anche il gestore di alcuni altri organismi di investimento collettivo promossi dal Promotore.

Il Gestore ha nominato il Consulente affinché, tra l'altro, possa fornire raccomandazioni sui programmi e sulle strategie d'investimento dei Comparti, fornire consigli sulla stipula e sull'esecuzione di altri contratti e redigere resoconti per il Gestore.

Il Contratto di Gestione prevede che il Gestore amministrerà la Società nel rispetto dei Regolamenti, dello statuto e delle disposizioni contenute nel presente Prospetto. Il Contratto di Gestione ha durata indeterminata; ciascuna parte ha diritto di recesso da esercitarsi per iscritto e con preavviso di 90 giorni. Il Gestore permarrà in carica finché non sia nominato un nuovo Gestore. La Società può recedere immediatamente dal Contratto di Gestione nel caso in cui il Gestore sia sottoposto ad amministrazione controllata o a procedura concorsuale o simili o qualora il Gestore commetta un inadempimento essenziale del Contratto cui non ponga rimedio entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con cui la Società contesta tale inadempimento. La Società può altresì risolvere il Contratto di Gestione se la Banca Centrale dichiara che il Gestore non è più abilitato ad agire in qualità di Gestore o Consulente d'investimento della Società.

Il Gestore non è responsabile per le perdite subite dalla Società o dai suoi rappresentanti in connessione con l'adempimento delle obbligazioni a lui derivanti del Contratto di Gestione, eccetto nel caso in cui le perdite siano dovute a negligenza, dolo o mala fede del Gestore nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto o al suo inadempimento doloso. La Società terrà indenne il Gestore da tutte le passività, danni, costi, rivendicazioni e spese sostenute dal Gestore medesimo, dai suoi dipendenti e agenti nell'adempimento delle proprie obbligazioni, e dalle imposte sugli utili e i profitti della Società che possano essere ricadute sul Gestore o derivino da questi, dai suoi dipendenti o agenti, esigibili, nei limiti ammessi dalla legge, fermo restando che tale indennità non sarà pagata qualora il Gestore, i suoi dipendenti o agenti risultino dolosamente o colposamente inadempienti.

Il Contratto di Gestione e di Consulenza consente al Gestore di delegare la gestione, l'amministrazione, la consulenza finanziaria in materia di investimenti o il collocamento a altri soggetti con il preventivo consenso della Banca Centrale. Il Gestore delegherà la discrezionalità in tema di gestione degli investimenti al Gestore degli Investimenti o al rispettivo Gestore Delegato. Il Gestore ha altresì delegato all'Agente Amministrativo la responsabilità per il calcolo del valore patrimoniale netto della Società e delle azioni e per l'amministrazione delle questioni relative a emissioni, trasferimenti, conversioni e riacquisti di azioni nella Società. Il Gestore ha nominato i consulenti affinché lo consiglino sugli investimenti della Società e i Collocatori per il collocamento delle azioni.

L'Agente Amministrativo

Il Gestore ha nominato State Street Fund Services (Ireland) Limited a fungere da agente amministrativo della Società ai sensi del Contratto di Amministrazione. L'Agente Amministrativo è responsabile dell'ordinaria amministrazione della Società e della predisposizione della contabilità dei Comparti, inclusi il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e del Valore Patrimoniale Netto per Azione, e la prestazione di servizi di agente incaricato della registrazione e dei trasferimenti e i servizi connessi.

L'Agente Amministrativo è stato costituito in Irlanda il 23 marzo 1992 ed è allo stato attuale posseduto da State Street Corporation. Il capitale sociale autorizzato dell'Agente Amministrativo è di 5 milioni di sterline inglesi, con un capitale emesso e sottoscritto pari a 350.000 sterline inglesi.

State Street Corporation è una delle società leader a livello mondiale nel fornire ad investitori qualificati servizi assistenza e gestione degli investimenti. State Street ha sede a Boston, Massachusetts, U.S.A., ed è quotata sulla New York Stock Exchange sotto il simbolo "STT".

Il Contratto di Amministrazione resterà pienamente valido ed efficace per un periodo iniziale che terminerà il 31 dicembre 2017 (il "Termine Iniziale"). Durante il Termine Iniziale il Gestore o la Società possono, senza doverne indicare il motivo, risolvere il Contratto di Amministrazione dando almeno sei (6) mesi di preavviso scritto all'Agente Amministrativo. Eventuali simili risoluzioni nel corso del Termine Iniziale daranno luogo a un risarcimento dovuto dalla Società all'Agente Amministrativo. Tale importo di risarcimento sarà soggetto ad un massimo del 40% del livello degli onorari versati nell'esercizio finanziario precedente la data in cui è stato comunicato l'avviso di risoluzione e sarà ridotto in proporzione e gradualmente dal 2014 in funzione della prossimità della data di risoluzione effettiva proposta alla fine del Termine Iniziale. Dopo la scadenza del Termine Iniziale, il Contratto di Amministrazione continuerà ad essere valido fino alla risoluzione e potrà essere risolto (senza il pagamento di alcuna penalità da parte della Società) dando un preavviso scritto di novanta (90) giorni o da parte dell'Agente Amministrativo dando un preavviso scritto di centoottanta (180) giorni o altri periodi eventualmente concordati fra le parti in forma scritta. Il Contratto di Amministrazione potrà essere risolto in qualsiasi momento con effetto immediato da qualsiasi parte con preavviso scritto alle altre parti qualora; (i) a controparte notificata sia posta in liquidazione ovvero in amministrazione controllata o qualora sia nominato un curatore ai sensi del Companies (Amendment) Act, 1990 (eccetto il caso di liquidazione volontaria al fine di ristrutturazione o fusione nei termini precedentemente approvati per iscritto dalla parte notificata) oppure qualora non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza, (ii) la controparte notificata violi una qualsiasi clausola del Contratto di Amministrazione ove sia possibile porre rimedio a tale violazione e non sia stata posta in essere alcuna attività riparatoria entro trenta (30) giorni dalla notifica scritta della richiesta della misura correttiva.

Il Contratto di Amministrazione dispone che l'Agente Amministrativo deve compiere ogni ragionevole sforzo usando nell'esecuzione delle proprie mansioni ai sensi del Contratto di Amministrazione il livello di diligenza e competenza ragionevolmente atteso da un Amministratore professionale. L'Agente Amministrativo non sarà responsabile per qualsiasi perdita di qualsiasi natura sofferta dal Gestore, dalla Società o dagli Azionisti nello svolgimento dei compiti nell'adempire agli obblighi ai sensi del Contratto di Amministrazione, eccetto nel caso in cui le perdite siano direttamente dovute a mala fede, negligenza, dolo, inadempimento doloso o imprudenza da parte dell'Agente Amministrativo. L'Agente Amministrativo non sarà responsabile per qualsiasi perdita indiretta, straordinaria o consequenziale.

Il Gestore terrà indenne l'Agente Amministrativo, a valere sugli attivi della Società, per conto proprio e dei propri funzionari, dipendenti e agenti autorizzati relativamente a tutte le azioni, procedimenti, rivendicazioni e da tutti i costi, richieste e spese (incluse le ragionevoli spese legali e professionali) che possono essere fatte valere, sofferte o sostenute dall'Agente Amministrativo medesimo, suoi funzionari, dipendenti o agenti nello svolgimento delle proprie funzioni o nell'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Amministrazione e dalle imposte sugli utili e i profitti della Società che possano essere ricadute sull'Agente Amministrativo, suoi funzionari, dipendenti o agenti fermo restando che tale indennità non sarà pagata in caso di negligenza, imprudenza, colpevole negligenza, frode o mala fede, dell'Agente Amministrativo o suoi funzionari, dipendenti o agenti.

Il Depositario

La Società ha nominato State Street Custodial Services (Ireland) Limited ad agire da banca depositaria e trustee di tutti gli attivi della Società ai sensi del Contratto con il Depositario.

Il Depositario è una società privata a responsabilità limitata costituita in Irlanda ed ha la propria sede legale a Dublino, Guild House, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. La principale attività del Depositario consiste nell'agire come depositaria del patrimonio di organismi di investimento collettivo. Il Depositario è allo stato attuale posseduto da State Street Company. Il Depositario è sottoposto alla vigilanza della Banca Centrale. Il Depositario è stato costituito al fine di prestare servizi di deposito del patrimonio di organismi di investimento collettivo.

Il Depositario svolgerà per la Società le funzioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:

- (i) il Depositario
 - (a) terrà in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati o detenuti in conto di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del Depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere consegnati fisicamente al

Depositario;

- (b) garantirà che tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del Depositario siano registrati nei libri contabili del Depositario in conti separati in conformità ai principi stabiliti nell'Articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione, aperto a nome della Società, per cui possa essere chiaramente identificato in qualsiasi momento come appartenente all'OICVM ai sensi della legge applicabile;
- (ii) il Depositario verificherà la proprietà di tutte le attività da parte della Società (diverse da quelle citate alla precedente lettera (i)) e manterrà un registro aggiornato di tali attività di cui abbia comprovato la proprietà da parte della Società;
- (iii) il Depositario garantirà un adeguato monitoraggio dei propri flussi di cassa;
- (iv) il Depositario sarà responsabile di alcuni obblighi di supervisione riguardanti la Società, per i quali si rimanda alla successiva sezione "Riepilogo degli obblighi di supervisione".

Ai sensi del Contratto con il Depositario, il Depositario può delegare obblighi e funzioni relativi ai precedenti punti (i) e (ii), subordinatamente a talune condizioni. La responsabilità del Depositario non varierà per aver affidato a terzi tutte o parte delle attività in sua custodia. La responsabilità del Depositario non varierà a seguito di delega delle sue funzioni di custodia ai sensi del Contratto con il Depositario.

Le informazioni sulle funzioni di custodia che sono state delegate e l'identificazione dei delegati e subdelegati sono contenute nella Tabella VII del Prospetto.

Gli obblighi e le funzioni di cui ai precedenti punti (iii) e (iv) non possono essere delegati dal Depositario. Riepilogo degli obblighi di supervisione:

Il Depositario è tenuto, tra l'altro, a:

- (i) garantire che la vendita, l'emissione, il rimborso e l'annullamento di Azioni, effettuati dalla Società o per suo conto, vengano realizzati in conformità con i Regolamenti e con lo Statuto;
- (ii) garantire che il valore delle Azioni sia calcolato in conformità con i Regolamenti e lo Statuto;
- (iii) eseguire le disposizioni impartite dalla Società, salvo qualora siano in contrasto con i Regolamenti o lo Statuto;
- (iv) garantire che in ogni operazione relativa al patrimonio della Società, qualsiasi corrispettivo le sia rimesso entro i normali limiti temporali;
- (v) garantire che il reddito della Società sia ripartito in conformità con i Regolamenti e lo Statuto;
- (vi) compiere indagini sull'operato della Società per ogni Periodo Contabile e riferire agli Azionisti in merito. La relazione del Depositario sarà trasmessa alla Società in tempo utile a consentire agli Amministratori di includerne una copia nella relazione annuale della Società. Nella sua relazione il Depositario indicherà se, a suo avviso, la Società è stata gestita nel periodo di riferimento:
 - (a) in conformità con le limitazioni ai poteri di investimento e prestito della Società imposte dalla Banca Centrale, dallo Statuto e dai Regolamenti; e
 - (b) comunque in conformità con le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.

Qualora la Società non sia stata gestita ai sensi dei precedenti punti (a) e (b), il Depositario ne indicherà il motivo e le iniziative che ha preso in merito:

- (i) tempestiva notifica alla Banca Centrale di tutte le violazioni sostanziali, da parte della Società o del Depositario, di tutti i requisiti, obblighi o documenti previsti dalla Rule 114(2) dei Regolamenti della Banca Centrale; e
- (ii) tempestiva notifica alla Banca Centrale di tutte le violazioni non sostanziali, da parte della Società o del Depositario, di tutti i requisiti, obblighi o documenti previsti dalla Rule 114(2) dei Regolamenti della Banca Centrale, qualora tali violazioni non vengano risolte entro 4 settimane dal momento in cui il Depositario è venuto a conoscenza di tale violazione non sostanziale.

Nello svolgere i suoi compiti, il Depositario agirà con onestà e professionalità, in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse della Società e dei suoi Azionisti.

Qualora si verifica la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia ai sensi della Direttiva OICVM V, il Depositario restituirà alla Società strumenti finanziari di tipo identico o l'importo corrispondente senza indebiti ritardi.

Il Depositario non sarà ritenuto responsabile qualora possa dimostrare che la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia sia da ricondursi ad un evento esterno fuori dal suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili, nonostante tutti i ragionevoli sforzi compiuti in senso contrario, ai sensi della Direttiva OICVM V.

Nella misura consentita dai Regolamenti, il Depositario non sarà responsabile di danni o perdite indiretti o speciali, derivanti da o concernenti l'adempimento o l'inadempimento da parte del Depositario dei suoi doveri e obblighi.

Il Contratto con il Depositario continuerà ad essere in vigore salvo e finché non venga rescisso da una delle due parti, dandone comunicazione scritta almeno 90 giorni prima all'altra parte, anche se la rescissione potrebbe essere immediata in alcune circostanze, quali l'insolvenza del Depositario. In caso di (prevista) rimozione o dimissioni del Depositario, la Società dovrà nominare un Depositario successore, osservando debitamente i requisiti applicabili della Banca Centrale. Il Depositario non può essere sostituito senza l'approvazione della Banca Centrale.

Il Contratto con il Depositario sarà disciplinato dalle leggi irlandesi; i tribunali irlandesi avranno una giurisdizione non esclusiva per udire qualsiasi controversia o rivendicazione derivante da o concernente il Contratto con il Depositario.

Il Consulente e Collocatore

Il Consulente è stato nominato ai sensi dell'Accordo di Consulenza. Il Consulente è una società costituita in Inghilterra e Galles il 30 dicembre 1986.

Il Contratto di Consulenza ha durata indeterminata; ciascuna parte ha diritto di recesso da esercitarsi per iscritto con preavviso di 90 giorni, fermo restando che il Gestore potrà in qualsiasi momento revocare la nomina del Consulente nel caso in cui quest'ultimo sia sottoposto ad amministrazione controllata o a procedura concorsuale o simili o nel caso in cui al Consulente non sia più consentito, in base alla legge vigente, di adempiere alle proprie funzioni e ai propri doveri o violi i propri obblighi ai sensi del Contratto di Consulenza. Il Contratto di Consulenza prevede che, salvo nel caso di dolo, malafede, negligenza o imprudenza del Consulente nell'adempimento delle sue funzioni e obbligazioni, il Consulente non è responsabile nei confronti del Gestore o della Società oppure degli Azionisti della Società per qualsiasi errore di valutazione e per le perdite subite da qualsiasi soggetto suddetto in connessione con l'adempimento da parte del Consulente delle funzioni e obbligazioni allo stesso imputabili ai sensi del Contratto. Il Gestore terrà indenne il Consulente, facendo ricorso agli attivi della Società, da tutte le passività, danni, costi, rivendicazioni e spese sostenute dal Consulente medesimo, dai suoi amministratori, funzionari o agenti nell'adempimento delle proprie funzioni e obbligazioni, e dalle imposte sugli utili e i profitti della Società che possano essere ricadute sul Consulente, sui suoi amministratori, funzionari o agenti, esigibili, nei limiti ammessi dalla legge e dallo Statuto, fermo restando che tale indennità non sarà pagata qualora il Consulente, i suoi amministratori, funzionari o agenti risultino dolosamente o colposamente inadempienti alle loro obbligazioni.

Il Gestore ha altresì incaricato il Consulente di fornire determinati servizi di supporto operativo in conformità all'accordo per i servizi di supporto datato 7 dicembre 2012 e successive modifiche di volta in volta apportate in conformità con i requisiti della Banca Centrale (l'"**Accordo per i Servizi di Supporto**"). Questi servizi includono l'assistenza al Gestore relativamente alla registrazione dei Fondi per la distribuzione, l'assistenza riguardo alle questioni di conformità, la preparazione alla redazione dei bilanci e dei materiali per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. In assenza di frode, dolo o malafede da parte del Consulente nell'espletamento dei suoi obblighi e doveri, o di mancato espletamento degli stessi, ai sensi dell'Accordo per i Servizi di Supporto, né il Consulente né alcuno dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti del Gestore per ogni perdita o danno patiti dal Gestore a seguito di qualsivoglia atto o omissione da parte del Consulente. Ciascuna parte ha diritto di recesso dall'Accordo per i Servizi di Supporto da esercitarsi per iscritto con preavviso alla controparte di 90 giorni (o altro periodo inferiore eventualmente concordato), o con decorrenza immediata in caso di liquidazione o nel caso in cui la controparte sia sottoposta ad amministrazione controllata o procedura concorsuale o evento simile secondo la decisione di un'apposita agenzia regolamentare o del tribunale di una giurisdizione competente, qualora una delle parti non ponga rimedio ad una violazione sostanziale dell'accordo (ove rimediabile) entro 30 giorni dall'avvenuta notifica alla controparte per sollecitarne l'azione o qualora ad una delle parti non sia più consentito adempiere ai propri obblighi.

Il Gestore ha nominato il Consulente quale Collocatore della Società ai sensi del Contratto di Collocamento. Il Collocatore è tenuto ad erogare servizi di collocamento al Gestore in conformità con i termini del Contratto di Collocamento. Il Contratto di Collocamento resterà in vigore sino alla risoluzione su iniziativa di una delle parti con preavviso scritto di trenta giorni alla controparte.

Il Contratto di Collocamento dispone che il Collocatore tiene indenne il Gestore da qualsiasi pregiudizio, responsabilità, rivendicazione, danno o spesa derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del Contratto di Collocamento, del presente Prospetto o di ogni altra legge o regolamento applicabili, da parte del Collocatore. Inoltre il Contratto dispone che il Collocatore tiene indenne il Gestore da qualsiasi perdita da questi subita in conseguenza della mancata trasmissione del pagamento delle azioni in modo tempestivo dal Collocatore al Depositario successivamente al collocamento di un ordine di acquisto da parte del Collocatore.

Il Gestore tiene indenne il Collocatore da qualsiasi perdita, responsabilità, rivendicazione, danno o spesa cui il Collocatore possa essere soggetto in conseguenza di informazioni non corrette o fuorvianti contenute in questo Prospetto o in qualsiasi altro documento che sia stato preparato in connessione con il collocamento delle azioni della Società e che sia stato consegnato al Collocatore dal Gestore o sia stato da questi approvato.

Il Collocatore deve consegnare a ciascun investitore una copia di questo prospetto nonché del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (ed ogni analogo supplemento, addendum o nota informativa che possano essere richiesti dalle leggi locali) prima della sottoscrizione delle quote di qualsivoglia Comparto.

Inoltre, il Collocatore è tenuto a conformarsi alle procedure di prevenzione del fenomeno del riciclaggio, come descritte nel paragrafo "Richiesta di sottoscrizione".

Gli Agenti per i Pagamenti

Si potranno nominare agenti per i pagamenti e rappresentanti locali ("agenti per i pagamenti") per agevolare l'autorizzazione o la registrazione della Società e/o la commercializzazione delle sue Azioni in diverse giurisdizioni. Inoltre, le normative locali nei paesi SEE possono richiedere la nomina di agenti per i pagamenti e la tenuta di conti da parte di tali agenti attraverso i quali si potranno pagare sottoscrizioni e rimborsi. Gli investitori che scelgono o sono costretti ai sensi delle normative locali a pagare/ricevere importi di sottoscrizione/rimborso attraverso un'entità intermediaia anziché direttamente all'/dall'Agente Amministrativo o al/dal Depositario (per es. un sub-collocatore o agente nella giurisdizione locale) sostiene un rischio di credito verso tale entità intermediaia con riferimento a (a) importi di sottoscrizione prima della trasmissione di questi ultimi all'Agente Amministrativo o al Depositario per conto di un Comparto e (b) importi di riacquisto pagabili da tale entità intermediaia all'investitore interessato.

La nomina di un agente per i pagamenti (inclusa una sintesi dell'accordo di nomina dello stesso) potrà essere descritta nel dettaglio in un apposito Supplemento Locale.

COMMISSIONI E SPESE

Aspetti Generali

La Società pagherà tutte le spese che non siano state espressamente accollate dal Gestore. Tali spese includono i costi di (i) costituzione, mantenimento e registrazione della Società e dei Comparti e delle azioni presso qualsiasi autorità statale o amministrativa, presso un mercato regolamentato o una borsa valori nonché le commissioni per gli agenti amministrativi e/o le rappresentanze locali ai normali livelli di mercato; (ii) per i servizi di gestione, di custodia e connessi; (iii) preparazione, stampa, traduzione e spedizione dei prospetti, del materiale informativo di vendita, dei rendiconti agli azionisti, alla Banca Centrale ed altre agenzie governative; (iv) imposte, commissioni e commissioni di negoziazione; (v) parcelle per la revisione, la consulenza fiscale, legale, contabile, normativa, sulla conformità, fiduciaria e per altri tipi di professionisti; (vi) premi assicurativi ed altre spese operative, incluse le spese del Depositario, del Gestore e di ogni loro agente; (vii) compensi ragionevoli agli Amministratori e rimborsi spese.

Tutte le spese relative alla costituzione dei Comparti sono state pagate.

Nei limiti in cui determinate spese siano riferibili ad una specifica classe di un Comparto, verranno addebitate a tale classe. I costi e gli utili e le perdite di ogni operazione di copertura saranno attribuiti alla classe interessata.

Lo statuto dispone che gli Amministratori hanno diritto ad una commissione, a titolo di remunerazione, per i servizi resi il cui tasso è determinato periodicamente dagli Amministratori stessi. La remunerazione annuale degli Amministratori per l'anno prossimo verrà pubblicata nel Prospetto. La remunerazione annuale degli Amministratori non eccederà i 40.000 EURO per l'anno solare che si conclude al 31 dicembre 2016. Oltre a tale remunerazione, gli Amministratori avranno diritto a rimborsi – addebitabili sugli attivi della Società - per il pagamento delle spese di viaggio e alloggio e di ogni altra spesa debitamente effettuata per partecipare alle riunioni degli Amministratori e ad ogni altro incontro relativo agli affari della Società. Gli Amministratori affiliati a Russell Investments, il Gestore, il Consulente, l'Agente Amministrativo o il Depositario non riceveranno detta commissione.

Commissioni e Spese

La Società sostiene le seguenti spese e commissioni (esprese in percentuale annua massima del valore patrimoniale netto medio giornaliero per annum, eccetto ove diversamente indicato). Tali commissioni maturano giornalmente e vengono pagate mensilmente in via posticipata. Si noti che la commissione di gestione massima per una Classe di Azioni di un Comparto è del 2,50 o 3,00% annuo del Valore Patrimoniale Netto a seconda del momento in cui la Classe di Azioni è stata lanciata, con esclusione di ogni commissione di rendimento che deve essere pagata al Gestore come descritto di seguito. Poiché alla data del presente Prospetto tutte le Classi di Azioni, diverse dalla Classe R-H ad accumulazione del Comparto Global Real Estate Securities Fund, sono soggette ad una commissione di gestione massima del 2,50% annuo del Valore Patrimoniale Netto. Ogni aumento della commissione di gestione di seguito indicato sarà sottoposto alla preventiva approvazione degli Azionisti del Comparto o della Classe di Azioni di riferimento. Oltre alle Classi di Azioni di seguito elencate, potranno essere istituite altre Classi di Azioni soggette a commissioni maggiori o inferiori o esenti da commissioni. Le informazioni relativamente alle commissioni applicabili alle altre Classi di Azioni di ciascun Comparto saranno contenute in un prospetto aggiornato o in un supplemento al presente Prospetto.

European Small Cap Fund	Commissione di Gestione in percentuale del VPN per Classe	Totale delle Commissioni di Amministrazione e Depositario in percentuale del VPN per Comparto
Classe A	1,90%	Fino allo 0,20%
Classe B	1,30%	
Classe D	1,55%	
Classe E	1,70%	
Classe F	2,10%	
Classe P	2,25%	
Classe TYA a distribuzione	Fino al 2,10%	
Classe TYB	Fino al 2,10%	

Classe TYB a distribuzione	Fino al 2,10%
Classe TYC	Fino al 2,10%
Classe TYC a distribuzione	Fino al 2,10%

Eurozone Aggressive Equity Fund	Commissione di Gestione in percentuale del VPN per Classe	Totale delle Commissioni di Amministrazione e Depositario in percentuale del VPN per Comparto
Classe A Retail Euro	1,90%	Fino allo 0,20%
Classe A Retail Euro a distribuzione	1,90%	
Classe A Retail SH	1,90%	
Classe A Retail SH a distribuzione	1,90%	
Classe A Retail USDH	1,90%	
Classe A Retail USDH a distribuzione	1,90%	
Classe A Retail YH	1,90%	
Classe A Retail YH a distribuzione	1,90%	
Classe B Institutional Euro	1,30%	
Classe B Institutional Euro a distribuzione	1,30%	
Classe B Institutional SH	1,30%	
Classe B Institutional SH a distribuzione	1,30%	
Classe B Institutional USDH	1,30%	
Classe B Institutional USDH a distribuzione	1,30%	
Classe B Institutional YH	1,30%	
Classe B Institutional YH a distribuzione	1,30%	
Classe TYA	Fino all'1,90%	
Classe TYA a distribuzione	Fino all'1,90%	
Classe TYB	Fino all'1,90%	
Classe TYB a distribuzione	Fino all'1,90%	
Classe TYC	Fino all'1,90%	
Classe TYC a distribuzione	Fino all'1,90%	

Global Real Estate Securities Fund	Commissione di Gestione in percentuale del VPN per Classe	Totale delle Commissioni di Amministrazione e Depositario in percentuale del VPN per Comparto
Classe A	1,50%	Fino allo 0,20%
Classe B	0,90%	
Classe B a distribuzione	0,90%	
Classe C	1,50%	
Classe C a distribuzione	1,50%	
Classe DH-A	1,55%	
Classe DH-B	0,95%	
Classe DH-B a distribuzione	0,95%	
Classe EH-A	1,55%	
Classe EH-A a distribuzione	1,55%	
Classe H	2,00%	
Classe I	0,90%	
Classe I a distribuzione	0,90%	
Classe N	0,90%	
Classe NZDH ad accumulazione	0,90%	
Classe P a distribuzione	1,50%	
Classe R-H ad accumulazione	2,55%	
Classe SH-A a distribuzione	1,55%	
Classe SH-A ad accumulazione	0,95%	
Classe SH-B	0,95%	
Classe SH-B a distribuzione	0,95%	
Classe T	2,30%	
Classe T a distribuzione	2,30%	
Classe TYC ad accumulazione	Fino al 2%	
Classe TYHC ad accumulazione	Fino al 2%	
Classe M (GBP) ad accumulazione	1,50%	
Classe M (EUR) a distribuzione	0,90%	

Commissioni di Rendimento

Ciascun Comparto può inoltre pagare al Gestore una commissione di rendimento (la “**Commissione di Rendimento**”) su base annuale (il “**Periodo di Rendimento**”), pari alla somma delle Commissioni di Rendimento dovute ai Gestori Delegati del Comparto come

descritti più dettagliatamente di seguito. Qualsiasi Commissione di Rendimento dovrà essere interamente pagata al Gestore affinché venga successivamente corrisposta a quei Gestori Delegati per quei Comparti di riferimento rispetto a cui essi hanno diritto di ricevere una Commissione di Rendimento o, se del caso, direttamente al Gestore Delegato per il Fondo interessato.

La Commissione di Rendimento è dovuta ad un Gestore Delegato solo in riferimento al valore aggiunto di quella parte di un Comparto (il “**Portafoglio**”) di cui egli stesso sia il responsabile, dal momento in cui il Gestore lo ha nominato per gestire il Portafoglio fino al momento in cui, se del caso, il Gestore Delegato cessa di gestire il Portafoglio (il “**Termine della Nomina**”). Il valore iniziale utilizzato per il calcolo della Commissione di Rendimento sarà il valore del relativo Portafoglio alla data di introduzione della Commissione di Rendimento. Il Valore aggiunto è calcolato come il valore monetario in termini ponderati che eccede il benchmark di rendimento del Gestore Delegato durante un Periodo di Rendimento. (Il benchmark di rendimento si basa su un indice concordato tra il Gestore e il Gestore Delegato di volta in volta, fermo restando che tale indice sia sempre coerente con la politica di investimento del Comparto.) In nessun caso un Gestore Delegato avrà diritto ad una commissione di rendimento per Periodi di Rendimento in cui il valore aggiunto dal Gestore Delegato al Portafoglio sia negativo. L’eventuale rendimento negativo deve essere recuperato prima che il Gestore Delegato possa ricevere una Commissione di Rendimento per futuri valori aggiunti.

La Commissione di Rendimento sarà calcolata ed accumulata giornalmente durante il Termine della Nomina e per ogni Periodo di Rendimento. Quando un Gestore Delegato ha diritto a ricevere una Commissione di Rendimento in un Periodo di Rendimento, riceverà tutta o parte di quella Commissione, in base agli accordi presi con tale Gestore Delegato, per quel Periodo di Rendimento. Tutte le somme non pagate si accumuleranno negli anni successivi e saranno a disposizione per compensare il valore aggiunto negativo del Portafoglio. Al Termine della Nomina del Gestore Delegato, tutte le Commissioni di Rendimento di sua spettanza gli verranno rese per intero. Una Commissione di Rendimento non verrà mai calcolata ed accumulata in riferimento ad un Portafoglio se superi il 20% del valore aggiunto durante un Periodo di Rendimento.

Il calcolo di ogni Commissione di Rendimento deve essere verificata dal Depositario.

Poiché la Commissione di Rendimento è calcolata e può essere pagata al Gestore Delegato relativamente a ciascun Portafoglio di un Comparto, è possibile che un Comparto debba pagare una Commissione di Rendimento (quale somma delle Commissioni di Rendimento pagate ai Gestori Delegati in riferimento ai Periodi di Rendimento) al Gestore quando il valore aggiunto complessivo di tale Comparto sia negativo. Questo potrebbe accadere, ad esempio se, durante un periodo di Rendimento, un gestore Delegato aggiunga valore rispetto al proprio Portafoglio mentre gli altri gestori Delegati aggiungano valore negativo rispetto ai loro Portafogli di riferimento.

Varie

La Società pagherà commissioni per i servizi di informazione e pagamento prestati dagli agenti per i pagamenti e/o rappresentanti locali ai normali tassi di mercato

Il Gestore imputa alla sua commissione di gestione tutte le commissioni e i rimborsi spese dovuti al Consulente e al Collocatore, diverse da altre commissioni dovute al Consulente e Collocatore ai sensi dell’Accordo per i Servizi di Supporto. Il Gestore attingerà alla propria commissione per remunerare tutte le commissioni dovute ai Consulenti degli Investimenti e/o ai Gestori Delegati. Le commissioni dell’Agente Amministrativo, del Depositario e tutte le spese vive da essi ragionevolmente sostenute saranno pagate dalla Società. La Società rimborserà al Depositario le spese ragionevoli pagate ai subdepositari. Il Gestore può in ogni momento rinunciare a tutte o parte delle sue commissioni o rimborsare in tutto o in parte le spese di ciascun Comparto, fermo restando che tale regime di rinuncia può essere interrotto dal Gestore, in ogni momento, a sua discrezione. Il Gestore non sarà rimborsato dai Comparti per le spese sostenute. Non sono previste commissioni di riacquisto da pagare per il riacquisto delle azioni dei compartimenti.

Prelievo delle commissioni e delle spese dal capitale

In relazione al Comparto Global Real Estate Securities Fund, si fa presente agli investitori che tutte le commissioni di gestione, performance, amministrazione e custodia e le spese operative e di prestito di questo Comparto saranno prelevate dal capitale del Comparto. Di conseguenza esiste un rischio maggiore che al momento del rimborso delle Azioni di tale Comparto, gli Investitori non si vedano restituire l’intero importo investito. Queste commissioni e spese vengono pagate con il capitale del Comparto al fine di accrescere il reddito che può essere distribuito dal Comparto. Si fa presente che la distribuzione del reddito di un Comparto che preleva commissioni e spese dal capitale potrà comportare l’erosione dello stesso e pertanto parte del potenziale di futura crescita del capitale andrà perso nel tentativo di incrementare il reddito che può essere distribuito dal Comparto.

REGIME FISCALE

I seguenti paragrafi sono un sunto delle principali considerazioni di carattere fiscale valide in Irlanda e applicabili alla Società e a taluni investitori che hanno la titolarità delle Azioni della Società. Il sunto non considera tutte le implicazioni fiscali applicabili alla Società o a tutte le categorie di investitori, alcuni dei quali possono essere soggetti a disposizioni speciali. Esso, ad esempio, non considera la posizione tributaria degli Azionisti la cui acquisizione di Azioni sarebbe considerata una partecipazione in un *Personal Portfolio Investment Undertaking* (PPIU). Pertanto la sua applicabilità dipende dalle circostanze specifiche di ciascun Azionista. Il sunto non costituisce una consulenza fiscale; si raccomanda pertanto agli Azionisti e potenziali investitori di rivolgersi ad un consulente professionale in relazione al possibile regime fiscale o alle altre conseguenze di un acquisto, detenzione, vendita, conversione, o altrimenti dismissione delle Azioni ai sensi delle leggi del loro paese di costituzione,

cittadinanza, residenza o domicilio, e alla luce delle particolari circostanze relative a ciascuno di essi.

Le dichiarazioni che seguono sul regime fiscale si basano sulla consulenza ricevuta dagli Amministratori della Società in ordine alle leggi e prassi correnti in Irlanda alla data del presente documento. I cambiamenti legislativi, amministrativi e giudiziari possono modificare le implicazioni fiscali di seguito descritte e come succede per gli investimenti, non vi è alcuna garanzia che la posizione tributaria o la posizione tributaria proposta in essere al momento dell'investimento perdurino nel tempo.

Regime fiscale della Società

Gli Amministratori sono stati informati che, in base alla legge ed alla prassi correnti in Irlanda, la Società costituisce un organismo di investimento collettivo ai fini della Sezione 739B (1) del Taxes Consolidation Act del 1997 e successive modifiche ("TCA"), fino a quando la Società sarà residente in Irlanda. Pertanto non è di norma assoggettata ad imposte su redditi e capital gains.

Evento imponibile

Tuttavia è possibile che insorgano imposte al verificarsi di un "evento imponibile". Tra gli eventi imponibili sono compresi qualsiasi pagamento di distribuzioni agli Azionisti, realizzi, riacquisti, rimborsi, cancellazioni o trasferimenti di Azioni e qualsiasi dismissione presunta delle Azioni ai fini delle imposte irlandesi derivanti dalla detenzione di Azioni della Società per un periodo pari o superiore a otto anni. Nel caso in cui si verifichi un evento imponibile, la Società potrebbe essere tenuta a trattenere e a farsi carico dei relativi obblighi fiscali, in base al luogo di domicilio o alla residenza fiscale dell'Azionista.

Non sorge obbligo di versamento di imposte irlandesi per il caso di "eventi imponibili" nel caso in cui:

(a) l'Azionista non sia residente né ordinariamente residente in Irlanda ("Non Residente Irlandese") e lo stesso (o un intermediario che agisca per suo conto) abbia presentato le necessarie dichiarazioni a tale fine e la Società non sia in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente suggerire che le informazioni contenute nella dichiarazione non sono o non sono più sostanzialmente corrette; o

(b) l'Azionista sia un Non Residente Irlandese e abbia confermato tale status alla Società e la Società sia in possesso di una comunicazione scritta dei *Revenue Commissioners* che attesti che il requisito di fornire le necessarie dichiarazioni di non residenza è stato soddisfatto relativamente all'Azionista e che l'approvazione non è stata negata; o

(c) l'Azionista sia un Residente Irlandese Esente come definito di seguito e lo stesso o (o un intermediario che agisca per suo conto) abbia presentato le necessarie dichiarazioni a tale fine).

Per "intermediario" si intende un intermediario ai sensi della Sezione 739B(1) del TCA, ossia un soggetto che (a) svolge un'attività che consiste nella o comprende la ricezione di pagamenti da un organismo di investimento per conto di altri soggetti; o (b) detiene quote in un organismo di investimento per conto di altri soggetti.

Qualora la Società non sia in possesso di una dichiarazione sottoscritta e completata o di un'approvazione scritta dei *Revenue Commissioners*, a seconda dei casi, al momento rilevante, si presumerà che l'Azionista sia residente o ordinariamente residente in Irlanda ("Residente Irlandese") e non sia un Residente Irlandese Esente e insorgerà un obbligo fiscale a carico dell'Azionista.

Non sono ricompresi tra gli eventi imponibili gli eventi elencati di seguito:

- operazioni (altrimenti considerate come eventi imponibili) relative ad Azioni realizzate all'interno di apposito sistema di compensazione, come definito dai *Revenue Commissioners* irlandesi; o
- trasferimenti di Azioni tra coniugi o partner civili e qualsiasi trasferimento di Azioni posto in essere tra coniugi o ex coniugi e tra partner civili o partner civili formali, in occasione di separazione legale e/o divorzio; o
- conversione di azioni della Società con altre azioni della stessa, effettuata da un azionista alle normali condizioni di mercato e senza alcun pagamento in favore di quest'ultimo; o
- conversione di Azioni derivante della fusione o dalla riorganizzazione (ai sensi della Sezione 739H del TCA) della Società con un altro organismo di investimento; o
- annullamento di Azioni della Società a seguito di scambio nell'ambito di un programma di fusione (secondo la definizione riportata nella sezione 739HA).

Nel caso si verifichi un evento imponibile, la Società è legittimata a dedurre dal pagamento che causa tale evento un ammontare pari all'imposta dovuta e/o, ove applicabile, a rimborsare e ad annullare, un numero di Azioni detenute dall'Azionista corrispondente all'ammontare dell'imposta dovuta. L'Azionista interessato terrà indenne la Società dalle perdite derivanti dal verificarsi di un evento imponibile, relativamente al quale, quest'ultima sia responsabile ai sensi della disciplina fiscale.

Dismissioni presunte

La Società può scegliere di non farsi carico, in alcune circostanze, delle imposte irlandesi sulle dismissioni presunte. Nel caso in cui il valore totale delle Azioni di un Comparto detenute da Azionisti Residenti Irlandesi e che non siano Residenti Irlandesi Esenti come definiti di seguito, sia pari o superiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, quest'ultima pagherà le imposte derivanti da una dismissione presunta rispetto alle Azioni di quel Comparto, come riportato di seguito.

Tuttavia, nel caso in cui il valore totale delle Azioni del Comparto detenute da tali Azionisti sia inferiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto della Società, la Società può, e ci si aspetta che ciò avvenga, non pagare le imposte sulla dismissione presunta. In tal caso, la Società informerà gli Azionisti della sua scelta e gli stessi Azionisti saranno tenuti a pagare le imposte derivanti in base al sistema di autovalutazione. Ulteriori dettagli sono riportati di seguito nella sezione intitolata "Regime fiscale degli Azionisti Residenti Irlandesi."

Servizio dei Tribunali dell'Irlanda

Nel caso in cui le Azioni siano detenute dal Servizio dei Tribunali dell'Irlanda, la Società non sarà tenuta al pagamento di imposte irlandesi su un evento imponibile relativamente a tali Azioni. Piuttosto, qualora delle somme di denaro soggette al controllo o ad un ordinanza di un Tribunale siano utilizzate per acquistare Azioni della Società, il Servizio dei Tribunali si assumerà, relativamente alle Azioni acquistate, le responsabilità della Società relative, tra l'altro, al pagamento delle imposte in relazione ad un evento imponibile e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Azionisti Residenti Irlandesi Esenti

La Società non dovrà effettuare detrazioni fiscali in relazione alle seguenti categorie di Azionisti Residenti Irlandesi, a condizione che la Società sia in possesso delle necessarie dichiarazioni di tali soggetti (o relativi intermediari che agiscono per loro conto) e non sia in possesso di alcuna informazione che possa ragionevolmente suggerire che le informazioni ivi contenute non sono o non sono più sostanzialmente corrette. Un Azionista che rientra nelle categorie elencate di seguito e che (direttamente o attraverso un intermediario) ha fornito le necessarie dichiarazioni alla Società sarà di seguito indicato come "**Residente Irlandese Esente**":

- (a) una società di gestione qualificata nel significato previsto dalla sezione 739B(1) del TCA;
- (b) una società specificata nel significato previsto dalla sezione 734(1) del TCA;
- (c) un fondo d'investimento nel significato previsto dalla sezione 739B(1) del TCA;
- (d) una società d'investimento a responsabilità limitata nel significato previsto dalla sezione 739J del TCA;
- (e) un piano pensionistico che sia un piano esente approvato, nel significato previsto dalla sezione 774 del TCA o un contratto di rendita pensionistica o un trust scheme al quale si applichi la sezione 784 o 785 del TCA;
- (f) una società che svolge attività assicurative del ramo vita nel significato previsto dalla sezione 706 del TCA;
- (g) uno speciale organismo di investimento nel significato previsto dalla sezione 737 del TCA;
- (h) un fondo d'investimento aperto soggetto alle disposizioni della sezione 731(5)(a) del TCA;
- (i) un ente di beneficenza che sia un soggetto di cui alla sezione 739D(6)(f)(i) del TCA;
- (j) un soggetto avente diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulle plusvalenze ai sensi della sezione 784A(2) del TCA, qualora le Azioni detenute costituiscano attività di un fondo pensione approvato o di un fondo pensione minimo approvato;
- (k) un gestore di un fondo idoneo nel significato previsto dalla sezione 784A del TCA o un gestore del risparmio idoneo nel significato previsto dalla sezione 848B del TCA, con riferimento alle Azioni che rientrano fra le attività di un conto speciale di incentivi al risparmio nel significato previsto della sezione 848C del TCA;
- (l) un soggetto avente diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulle plusvalenze ai sensi della sezione 787I del TCA, qualora le Azioni detenute costituiscano attività di un conto personale di risparmio pensionistico nella definizione fornita dalla sezione 787A del TCA;
- (m) la *National Pensions Reserve Fund Commission*;
- (n) la *National Asset Management Agency*;
- (o) il Servizio Giudiziario irlandese
- (p) le cooperative di credito nel significato previsto dalla sezione 2 del Credit Union Act del 1997
- (q) una società residente in Irlanda, soggetta all'imposta sulle società ai sensi della sezione 110(2) del TCA, ma solo laddove il fondo sia un fondo del mercato monetario;
- (r) una società soggetta all'imposta sulle società conformemente alla sezione 110(2) del TCA relativamente ai pagamenti ricevuti dalla Società;
- (s) qualsiasi altro soggetto che possa essere autorizzato dagli Amministratori di volta in volta, purché la detenzione di Azioni da parte di tale soggetto non comporti per la Società una potenziale responsabilità fiscale per detto Azionista ai sensi della parte

Non è previsto alcun rimborso delle imposte per gli azionisti che siano Residenti Irlandesi Esenti laddove siano state detratte imposte in mancanza della necessaria dichiarazione. Il rimborso delle imposte è previsto solo per gli azionisti persone giuridiche soggetti all'imposta irlandese sulle società.

Regime fiscale degli Azionisti Non Residenti Irlandesi

Gli Azionisti Non Residenti Irlandesi che (direttamente o attraverso un intermediario) hanno presentato la necessaria dichiarazione di non residenza in Irlanda (la "Dichiarazione Pertinente"), laddove richiesto, non sono soggetti alle imposte irlandesi sul reddito o plusvalenze derivanti dai loro investimenti nella Società e nessuna imposta sarà dedotta dalle distribuzioni da parte della Società o dai pagamenti della Società in relazione a riacquisti, rimborsi, cancellazioni o altra dismissione del loro investimento.

In via generale, tali Azionisti non saranno assoggettati alle imposte irlandesi su redditi o plusvalenze derivanti dalla detenzione o dismissione di Azioni, salvo il caso in cui le Azioni siano attribuibili ad una filiale o agenzia irlandese di tale Azionista.

Le imposte verranno dedotte, come descritto in precedenza, al verificarsi di un evento imponibile nel caso in cui un Azionista non fornisca alla Società la Dichiarazione Pertinente, salvo qualora la Società non sia obbligata a raccogliere le Dichiarazioni Pertinenti (e tale procedura sia stata confermata per iscritto dalle Autorità Tributarie). Inoltre, se la Società dispone di informazioni tali da suggerire ragionevolmente che la Dichiarazione Pertinente ricevuta per una Azionista non è o non è più sostanzialmente corretta, allora la Società sarà obbligata a dedurre l'imposta al verificarsi di un evento imponibile per le Azioni di tale Azionista.

Qualora una società Non Residente Irlandese detenga Azioni della Società attribuibili ad una filiale o agenzia irlandese, essa sarà soggetta al pagamento dell'imposta sulle società irlandesi rispetto alle distribuzioni di reddito e capitale che riceve dalla Società in base al sistema di autovalutazione.

Regime fiscale degli Azionisti Residenti Irlandesi

Detrazione di imposte

Le imposte saranno dedotte e versate dalla Società ai *Revenue Commissioners* irlandesi da ogni distribuzione effettuata dalla Società (diversa da una dismissione) o successivamente a tale data, nei confronti di un Azionista Residente Irlandese che non sia un Residente Irlandese Esente ove l'Azionista sia una società, all'aliquota fiscale del 25% e, ove l'Azionista non sia una società, all'aliquota fiscale del 41%

Le imposte saranno inoltre dedotte dalla Società e versate ai *Revenue Commissioners* in relazione a qualsiasi plusvalenza derivante da incassi, riacquisti o altre dismissioni di Azioni da parte di tale Azionista, ove l'Azionista sia una società, all'aliquota fiscale del 25% e, ove l'Azionista non sia una Società, all'aliquota fiscale del 41%. Qualsiasi plusvalenza sarà calcolata come la differenza tra il valore dell'investimento dell'Azionista nella Società alla data dell'evento imponibile e il costo originario dell'investimento come calcolato in base a norme speciali.

Dismissioni presunte

Le imposte saranno inoltre dedotte dalla Società e versate agli Ispettori Tributarie in relazione a qualsiasi evento di dismissione presunta nel quale il valore totale delle Azioni nel Comparto detenute da Azionisti Residenti Irlandesi che sono Residenti Irlandesi Esenti sia pari o superiore al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto. Un evento di dismissione presunta si verificherà in occasione di ogni ottavo anniversario dell'acquisizione delle Azioni della Società da parte di tali Azionisti. L'ipotetica plusvalenza sarà calcolata come la differenza tra il valore delle Azioni detenute dall'Azionista nel relativo ottavo anniversario ovvero, come descritto di seguito, qualora la Società decida in tal senso, il valore delle Azioni alla data successiva tra il 30 giugno o il 31 dicembre che precede la data dell'evento di dismissione presunta e il relativo costo delle Azioni. L'eccedenza sarà tassabile, ove l'Azionista sia una società, all'aliquota fiscale del 25% e, ove l'Azionista non sia una società, all'aliquota fiscale del 41%. Le imposte pagate su una dismissione presunta dovrebbero essere compensabili con le imposte dovute su una dismissione effettiva di tali Azioni.

Nel caso in cui la Società sia tenuta al pagamento delle imposte sulle dismissioni presunte, ci si aspetta che la Società scelga di calcolare le plusvalenze derivanti agli Azionisti Residenti Irlandesi che non siano Residenti Irlandesi Esenti con riferimento al Valore Patrimoniale Netto del Comparto pertinente alla data successiva tra il 30 giugno o il 31 dicembre che precedono la data dell'evento di dismissione presunta, e non al valore delle azioni al relativo ottavo anniversario.

La Società può scegliere di non farsi carico delle imposte derivanti da una dismissione presunta nel caso in cui il valore totale delle Azioni del Comparto pertinente detenute da Azionisti Residenti Irlandesi che sono Residenti Irlandesi Esenti sia inferiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto pertinente. In tal caso, gli Azionisti stessi saranno tenuti al pagamento delle imposte sulla dismissione presunta in base al sistema dell'autovalutazione. L'ipotetica plusvalenza sarà calcolata come la differenza tra il valore delle Azioni detenute dall'Azionista nel relativo ottavo anniversario e il relativo costo di tali Azioni. L'eccedenza che ne deriverà sarà considerata tassabile ai sensi del *Case IV, Schedule D* e soggetta a imposte, ove l'Azionista sia una società, all'aliquota fiscale del 25% e, ove l'Azionista non sia una società, all'aliquota fiscale del 41%. Le imposte pagate su una dismissione presunta dovrebbero essere compensabili con le imposte dovute su una dismissione effettiva di tali Azioni.

Residua assoggettabilità alla tassazione irlandese

Gli Azionisti persone giuridiche residenti in Irlanda beneficiari di distribuzioni (laddove i pagamenti avvengano annualmente o ad intervalli più frequenti) da cui sono state dedotte le imposte, saranno trattati come se avessero ricevuto un pagamento annuale soggetto a

imposte ai sensi del *Case IV, Schedule D* da cui sono state dedotte le imposte all'aliquota fiscale del 41%. In pratica, agli Azionisti persone giuridiche residenti in Irlanda può essere riconosciuto un credito pari all'imposta eccedente dedotta da tali distribuzioni all'aliquota fiscale superiore del 25%. Ferme restando le osservazioni che seguono sulle imposte sulle plusvalenze valutarie, in via generale, tali Azionisti non saranno soggetti ad ulteriori imposte irlandesi su pagamenti ricevuti in relazione alla loro partecipazione da cui sono state dedotte le imposte. Un Azionista persona giuridica residente in Irlanda che detiene le Azioni in relazione ad un'attività commerciale sarà tassato su tutti i redditi o plusvalenze percepiti dalla Società quale parte di tale attività commerciale con una compensazione rispetto alle imposte societarie dovute per qualsiasi imposta dedotta da tali pagamenti effettuati dalla Società.

Ferme restando le osservazioni che seguono relative alle imposte sulle plusvalenze valutarie, in via generale, gli Azionisti Residenti Irlandesi persone fisiche non saranno assoggettati ad ulteriori imposte irlandesi sui redditi derivati dalle Azioni o sulle plusvalenze dalle dismissioni delle Azioni, laddove le imposte siano state opportunamente dedotte dalla Società dai pagamenti effettuati a favore degli Azionisti.

Nel caso in cui un Azionista realizzi una plusvalenza valutaria sulla dismissione di Azioni, l'Azionista sarà assoggettato al pagamento dell'imposta sui capital gains in relazione a tale plusvalenza nell'anno/negli anni di accertamento in cui è avvenuta la dismissione delle Azioni.

Un Azionista Residente Irlandese che non è un Residente Irlandese Esente e che riceve una distribuzione da cui non sono state dedotte le imposte (ad esempio, a causa del fatto che le Azioni sono detenute in un sistema di compensazione riconosciuto) sarà assoggettato all'imposta sul reddito o sulle società, a seconda dei casi, su tale pagamento. Nel caso in cui tale Azionista realizzi una plusvalenza su un realizzo, rimborso, cancellazione o trasferimento da cui non sono state dedotte le imposte, (ad esempio, a causa del fatto che le Azioni sono detenute in un sistema di compensazione riconosciuto), l'Azionista sarà anche assoggettato all'imposta sul reddito o sulle società sull'importo della plusvalenza in base al sistema di autovalutazione ed in particolare la Sezione 41 del TCA. Gli Azionisti persone fisiche dovrebbero tenere inoltre presente che in caso di mancato rispetto di tali disposizioni, potranno essere assoggettati ad imposte alla rispettiva aliquota marginale (attualmente pari al 41%) sui redditi e plusvalenze oltre alle soprattasse, penali, imposte e interessi.

Dividendi all'estero

I dividendi (ove ci fossero) e gli interessi percepiti dalla Società in relazione ad investimenti (diversi dai titoli di emittenti irlandesi) possono essere soggetti a tassazione, incluse ritenute di imposta, nei paesi in cui si trovano gli emittenti degli investimenti. Non sappiamo se la Società potrà usufruire di tassi agevolati delle ritenute di imposta ai sensi delle disposizioni delle convenzioni sulla doppia imposizione che l'Irlanda ha stipulato con diversi paesi.

Tuttavia, nel caso in cui la Società riceva il rimborso delle ritenute di imposta subite, il Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto non sarà rideterminato ed il beneficio sarà allocato proporzionalmente fra gli Azionisti esistenti al momento di tale rimborso.

Imposta di Bollo

A condizione che la Società abbia la qualifica di organismo di investimento ai sensi dell'articolo 739B del TCA, in via generale, non sarà dovuta alcuna imposta di bollo in Irlanda sull'emissione, trasferimento o riacquisto di Azioni della Società. Tuttavia, nel caso in cui la sottoscrizione o il riacquisto di Azioni avvengano mediante trasferimento in natura o contanti di titoli irlandesi o altri attivi irlandesi, potrà essere esigibile l'imposta di bollo irlandese sul trasferimento di tali attivi.

Nessuna imposta di bollo irlandese è esigibile dalla Società alla cessione o al trasferimento di valori o Valori Mobiliari di una società non registrata in Irlanda, a condizione che la cessione o il trasferimento non concerna nessuna proprietà immobiliare in Irlanda o nessun diritto su o interesse in tale proprietà o in qualsiasi valore o titolo negoziabile di una società (diversa da una società di investimento ai sensi dell'articolo 739B del TCA) registrata in Irlanda.

Applicazione in Irlanda del FATCA

Il 21 dicembre 2012, i governi di Irlanda e Stati Uniti hanno sottoscritto l'IGA.

L'IGA accrescerà sensibilmente la quantità di informazioni fiscali scambiate tra l'Irlanda e gli Stati Uniti. Esso dispone la rendicontazione e lo scambio di informazioni automatici con riferimento a conti detenuti in "istituzioni finanziarie" irlandesi da persone statunitensi e lo scambio reciproco di informazioni riguardanti conti finanziari statunitensi detenuti da Residenti irlandesi. La Società sarà soggetta a tali norme a decorrere dal 1° luglio 2014. Il rispetto di tali requisiti imporrà alla Società di chiedere e ottenere talune informazioni e documenti ai suoi Azionisti, ad altri titolari di conto e (se del caso) ai proprietari effettivi dei suoi Azionisti e di fornire alle autorità competenti irlandesi informazioni e documenti indicanti la proprietà diretta o indiretta da parte di Soggetti Statunitensi. Gli Azionisti ed altri titolari di conto saranno tenuti a soddisfare tali requisiti; eventuali Azionisti non conformi potranno essere soggetti a rimborso forzoso e/o alla ritenuta d'acconto statunitense del 30% su pagamenti assoggettabili a ritenuta d'acconto e/o altre sanzioni pecuniarie.

L'IGA prevede che le istituzioni finanziarie irlandesi riferiscano alle autorità tributarie irlandesi (Revenue Commissioners) in relazione a titolari di conti statunitensi e, in cambio, le istituzioni finanziarie statunitensi saranno tenute a riferire al Dipartimento delle Entrate statunitense (IRS) in relazione ad eventuali titolari di conti residenti in Irlanda. Le due autorità fiscali scambieranno poi automaticamente queste informazioni a cadenza annua.

La Società (e/o uno dei suoi agenti debitamente nominati) avranno facoltà di pretendere che gli Azionisti forniscano ogni informazione riguardante il loro status fiscale o la loro identità e residenza fiscale, al fine di rispettare ogni requisito di informativa a cui la Società debba adempiere a seguito dell'IGA o di eventuali leggi promulgate in relazione all'accordo e si riterrà che gli Azionisti, a seguito della loro sottoscrizione o detenzione di Azioni, abbiano autorizzato la divulgazione automatica di tali informazioni da parte della Società o di altra persona alle autorità fiscali di riferimento.

Standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE

L'Irlanda ha predisposto l'implementazione del CRS attraverso la sezione 891F del TCA e la promulgazione dei Regolamenti CRS.

Il CRS, che si applicherà in Irlanda dal 1° gennaio 2016, è un'iniziativa globale di scambio delle informazioni fiscali dell'OCSE che si prefigge d'incoraggiare un approccio coordinato alla comunicazione dei redditi guadagnati da privati e aziende.

L'Irlanda e diverse altre giurisdizioni hanno stipulato o stipuleranno accordi multilaterali basati sul modello dello standard di rendicontazione comune per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali pubblicato dall'OCSE. Dal 1° gennaio 2016 la Società dovrà fornire alle Autorità Tributarie irlandesi alcune informazioni sugli Investitori residenti o costituiti in giurisdizioni che sono parte degli accordi sul CRS.

La Società, o un soggetto da essa nominato, richiederà e otterrà alcune informazioni concernenti la residenza fiscale dei suoi azionisti o "account holder" (correntisti) ai fini del CRS e (ove applicabile) richiederà informazioni concernenti i proprietari effettivi di tali correntisti. La Società, o una persona da essa nominata, fornirà le informazioni richieste alle Autorità Tributarie irlandesi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della valutazione per il quale è dovuto il rimborso. Le Autorità Tributarie irlandesi condivideranno le informazioni del caso con le pertinenti autorità fiscali delle giurisdizioni interessate. L'Irlanda ha recepito i Regolamenti CRS nel dicembre 2015 e, tra i paesi che hanno adottato per primi il CRS, la sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2016.

Residenza

In via generale, gli investitori della Società potranno essere persone fisiche, giuridiche o trust. In base al diritto irlandese sia le persone fisiche sia i trust possono essere residenti o ordinariamente residenti. Il concetto di residente ordinario non si applica alle persone giuridiche.

Investitori persone fisiche

Test della residenza

Una persona fisica sarà considerata residente in Irlanda per un determinato anno fiscale se rimane in Irlanda: (1) per un periodo di almeno 183 giorni in un anno fiscale; ovvero (2) per un periodo di almeno 280 giorni in due anni fiscali consecutivi, a condizione che la persona fisica risieda in Irlanda almeno per 31 giorni in ogni anno fiscale. Nel calcolare i giorni di permanenza in Irlanda, per periodi fino al 31 dicembre 2008 una persona fisica era considerata presente se si trovava in Irlanda alla fine di una giornata (mezzanotte). A partire dal 1° gennaio 2009, la persona fisica è considerata presente se si trova in Irlanda in qualsiasi momento della giornata. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2009, qualsiasi giorno durante il quale la persona fisica sia presente in Irlanda varrà ai fini del calcolo del numero totale di giorni ivi trascorsi ai fini di residenza. Se una persona fisica non è residente in Irlanda in un particolare anno fiscale, tale persona fisica potrà, in determinate circostanze, scegliere di essere trattato come residente.

Test della residenza ordinaria

Se una persona fisica è stato residente per i tre anni fiscali precedenti, tale persona fisica sarà considerata "ordinariamente residente" a partire dal quarto anno. Una persona fisica continuerà ad essere ordinariamente residente in Irlanda fino a quando non sarà "non residente" in Irlanda per tre anni fiscali consecutivamente.

Investitori trust

In via generale, un trust sarà considerato residente in Irlanda se tutti i trustee sono residenti in Irlanda e il trust è amministrato in Irlanda. Si raccomanda ai trustee di rivolgersi ad un consulente fiscale in caso di dubbi sulla residenza irlandese del trust.

Investitori persone giuridiche

Una società che abbia la propria sede direzionale e centrale in Irlanda viene considerata residente in Irlanda a prescindere dal suo luogo di costituzione. Una società che non abbia la propria sede direzionale e centrale in Irlanda, ma che sia stata costituita in Irlanda, è residente tranne qualora sia considerata non residente in Irlanda ai sensi di un trattato contro la doppia imposizione stipulato tra l'Irlanda e un altro paese. In alcune circostanze limitate, le società costituite in Irlanda ma gestite e controllate in un territorio non soggetto al trattato contro la doppia imposizione potrebbero non essere considerate come residenti in Irlanda. Alle società costituite prima del 1° gennaio 2015 potrebbero applicarsi regole specifiche.

Dismissione di Azioni e Imposta irlandese sulle Acquisizioni di Capitale

(a) Soggetti domiciliati o ordinariamente residenti in Irlanda

La dismissione di Azioni mediante donazione o successione da parte di un donatario domiciliato o ordinariamente residente in Irlanda o ricevuta da un beneficiario domiciliato o ordinariamente residente in Irlanda può far insorgere a carico del beneficiario di tale donazione o successione una imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale in relazione alle Azioni oggetto di dismissione.

(b) Soggetti non domiciliati o ordinariamente residenti in Irlanda

A condizione che la Società si qualifichi come organismo di investimento ai sensi dell'articolo 739B del TCA, la dismissione di Azioni non sarà soggetta all'imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale a patto che:

- le Azioni rientrino nella donazione o successione alla data di tale donazione o successione e alla data di valorizzazione;
- il donatore non sia domiciliato o ordinariamente residente in Irlanda alla data della disposizione; e
- il beneficiario non sia domiciliato o ordinariamente residente in Irlanda alla data della donazione o successione.

ASPETTI GENERALI

Conflitti di interessi

Gli Amministratori, il Gestore, l'Agente Amministrativo, il Depositario, il Gestore degli Investimenti, il Consulente e Collocatore e i Gestori Delegati (ognuno dei quali è una "Parte collegata") possono di volta in volta agire come consiglieri di amministrazione, gestori, amministratore, depositari, segretari, consulenti o amministratori finanziari, negoziatori, gestori degli investimenti o essere altrimenti coinvolti, rispettivamente in relazione a altri Comparti che abbiano obiettivi d'investimento simili a quelli dei Comparti. È pertanto possibile che i menzionati soggetti vengano a trovarsi, nell'esercizio delle rispettive attività, in potenziale conflitto d'interessi con i Comparti. In tali evenienze, i soggetti tengono sempre in considerazione i propri obblighi verso la Società e assicurano che detti conflitti siano risolti con equità. Inoltre, i singoli soggetti summenzionati possono negoziare, per proprio o altrui conto, con i Comparti a condizione che i contratti siano tutti conclusi secondo le normali clausole commerciali e al valore normale e le sottostanti operazioni siano svolte nel migliore interesse degli azionisti. Ad esempio, ciascun Comparto può effettuare operazioni di portafoglio con o per mezzo di controllate di Russell Investments. Il Gestore può richiedere ai Gestori Delegati di indirizzare una determinata percentuale delle operazioni di portafoglio verso affiliate della Russell Investments. Le controllate della Russell Investments restituiranno al Comparto che effettui dette operazioni fino al 70 % della commissione pagata, dietro rimborso per i servizi di ricerca. Ciascun Gestore Delegato può effettuare operazioni con una società affiliata, a condizione che il totale di tali operazioni non ecceda il 25% del complesso delle operazioni di portafoglio del Comparto. La nomina del Gestore, del Gestore degli Investimenti, del Consulente, dei Gestori Delegati, del Depositario e dell'Agente Amministrativo nella loro primaria funzione di fornitori di servizi per la Società non rientra nell'ambito dei presenti requisiti relativi alle Parti collegate.

Nel caso di The European Small Cap Fund (per il quale le entità di Russell Investments fungono da (i) gestore degli investimenti per il Comparto ed (ii) eseguono tutte le negoziazioni del Comparto) sarà operativo un programma di brokeraggio diretto, per cui tutte le transazioni del Comparto verranno impartite tramite Russell Investments Implementation Services Inc. Russell Investments Implementation Services Inc. allocherà le transazioni attraverso vari broker e controllerà i broker per accertarsi che essi forniscano i massimi standard di esecuzione, servizi a valore aggiunto e ricerca per gli investimenti. Russell Investments Implementation Services Inc. riceverà una commissione per l'esecuzione di tali funzioni; tale commissione sarà prelevata dalle attività del Comparto; essa avrà inoltre il diritto di addebitare al Comparto i costi e le spese correttamente sostenuti relativamente al programma di brokeraggio diretto conformemente ai requisiti della Banca Centrale.

Tutti i Gestori Delegati e/o i Gestori degli investimenti possono effettuare operazioni dietro corresponsione di soft commissions, ad es. possono utilizzare i servizi o l'esperienza di brokers in cambio dell'effettuazione di negoziazioni attraverso detti brokers, a condizione che il broker o la controparte dell'accordo abbiano accettato di assicurare la "best execution", i servizi resi in base all'accordo coadiuvino la prestazione dei servizi di investimento relativi al Comparto e ci sia adeguata informazione dell'esistenza di tali accordi nel Prospetto e nei rendiconti periodici, in conformità alla Normativa della Banca Centrale. Inoltre un Amministratore può di volta in volta essere amministratore, azionista, dirigente, dipendente o consulente delle società d'intermediazione attraverso le quali vengono effettuate le operazioni per il Comparto.

Le contrattazioni si ritengono effettuate secondo le normali clausole commerciali e concluse al valore normale se: (1) si ottiene una valutazione ufficiale dell'operazione da un soggetto indipendente e competente approvato dal Depositario (o dagli Amministratori nel caso di un'operazione eseguita dal Depositario); o (2) l'operazione è eseguita alle migliori condizioni in una borsa valori ufficiale nel rispetto delle regole di tale borsa; o (3) ove le condizioni sub (1) e (2) non siano verificabili, l'operazione è eseguita a condizioni che il Depositario, o gli Amministratori – se l'operazione coinvolge il Depositario – reputano normali condizioni commerciali negoziate al valore normale. In ogni caso l'operazione deve essere eseguita nel migliore interesse degli azionisti. Relativamente alla valutazione

degli investimenti non quotati e alla difficoltà di ottenere una valutazione da altri fonti, il professionista competente potrà essere collegato al Gestore, al Gestore degli Investimenti o ad un Gestore Delegato.

Il Depositario (o gli Amministratori se l'operazione coinvolge il Depositario) documenterà la propria ottemperanza ai precedenti paragrafi (1), (2) e (3) e, qualora le operazioni vengano svolte ai sensi del paragrafo (3), il Depositario (o gli Amministratori se l'operazione coinvolge il Depositario) deve documentare la motivazione alla base della propria convinzione che l'operazione sia conforme ai principi summenzionati.

La fornitura, da parte del Depositario e/o delle sue società collegate, di altri servizi alla Società e/o ad altre parti può dar luogo di volta in volta a potenziali conflitti di interessi. Ad esempio il Depositario e/o le sue società collegate possono agire come depositario, trustee, custode e/o agente amministrativo di altri comparti. È pertanto possibile che tra il Depositario (o qualsiasi sua società collegata), svolgendo la propria attività, e la Società e/o altri comparti per i quali agisce il Depositario (o qualsiasi sua società collegata) sorgano conflitti o potenziali conflitti di interessi.

In tal caso, il Depositario terrà conto dei propri obblighi verso la Società e tratterà la Società e gli altri fondi per i quali agisce in modo equo e tale per cui, per quanto possibile, tutte le operazioni vengano svolte alle condizioni che non siano sostanzialmente meno favorevoli per la Società di quanto lo sarebbero se non fosse sorto il conflitto o potenziale conflitto di interessi. Tali potenziali conflitti di interessi vengono individuati, gestiti e monitorati in diversi altri modi, inclusi, a titolo puramente esemplificativo e non esclusivo, la separazione funzionale e gerarchica delle funzioni del Depositario dalle sue altre attività capaci di far sorgere conflitti di interessi e il rispetto, da parte del Depositario, della propria "Politica sui conflitti di interessi" (di cui può essere ottenuta una copia richiedendola al responsabile della compliance per il Depositario).

Tali potenziali conflitti di interessi vengono individuati, gestiti e monitorati in diversi altri modi, inclusi, a titolo puramente esemplificativo e non esclusivo, la separazione funzionale e gerarchica delle funzioni del Depositario dalle sue altre attività capaci di far sorgere conflitti di interessi e il rispetto, da parte del Depositario, della propria "Politica sui conflitti di interessi" (di cui può essere ottenuta una copia richiedendola al responsabile della compliance per il Depositario).

La precedente lista di potenziali conflitti di interessi non si prefigge di essere un'elencazione completa né una spiegazione esaustiva di tutti i conflitti di interessi che possono sorgere a seguito di un investimento nella Società.

Il Gestore ha adottato una politica volta a garantire che in tutte le transazioni sia compiuto ogni ragionevole sforzo per evitare conflitti di interesse e, ove questi non possano essere esclusi, affinché siano gestiti in modo da garantire un equo trattamento ai Comparti e ai loro Azionisti.

Il Gestore ha adottato una politica intesa a garantire che il Gestore degli Investimenti i Gestori Delegati operino nel miglior interesse di un Comparto nell'esecuzione di decisioni inerenti alla negoziazione e al collocamento di ordini per conto dei Comparti nel contesto della gestione dei portafogli dei Comparti. A tali scopi, si dovranno adottare tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Comparto, tenendo conto di prezzo, costi, velocità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni e natura dell'ordine, servizi di ricerca forniti dall'intermediario al Gestore degli Investimenti, al Consulente o al Gestore Delegato e ogni altra considerazione rilevante per l'esecuzione dell'ordine. Le informazioni relative alla politica di esecuzione del Gestore e ad ogni modifica rilevante della politica sono gratuitamente a disposizione degli Azionisti su richiesta.

Il Gestore ha sviluppato una strategia per stabilire tempi e modalità di esercizio dei diritti di voto. I dettagli delle azioni intraprese sulla base di queste strategie sono gratuitamente a disposizione degli Azionisti su richiesta.

Il capitale sociale

Il capitale sociale della Società sarà in ogni tempo uguale al suo Valore Patrimoniale Netto. Tutte le azioni di sottoscrizione - tranne due - sono state riacquistate dalla Società. Le Azioni di Sottoscrizione danno diritto di partecipare e votare in tutte le assemblee dei soci, ma non danno diritto di partecipare ai dividendi o alle attività nette di alcuno dei Comparti o della Società. La Società può emettere fino a 500 miliardi di azioni, del Valore Patrimoniale Netto per azione e della classe che gli Amministratori riterranno opportuni.

I ricavi derivanti dall'emissione di azioni (escluso il capitale sociale iniziale) saranno pubblicati nei libri sociali alla relativa classe di ciascun Comparto e saranno utilizzati per l'acquisizione, nell'interesse del relativo Comparto, di Valori Mobiliari e per la liquidità accessoria.

Gli Amministratori sono autorizzati di volta in volta a ridefinire ciascuna delle classi di azioni esistenti e a fondere tali classi di azioni, a condizione che gli azionisti di ciascuna classe di azioni interessata siano preventivamente informati dalla Società e sia data loro la possibilità di riscattare le azioni. Nel caso in cui gli Amministratori trasferiscano attività da un Comparto ad un altro, essi devono segnalare i trasferimenti avvenuti nella successiva relazione annuale o semestrale agli azionisti.

Ogni azione dà diritto di partecipare, equamente e secondo un criterio di proporzionalità, ai profitti e ai dividendi del Comparto corrispondente e di intervenire e votare alle assemblee della Società e del Comparto rappresentato da quelle azioni. Nessuna classe di azioni conferisce ai propri azionisti alcun diritto di prelazione o preferenziale o alcun diritto di partecipazione ai profitti e/o dividendi relativi ad altre classi di azioni o diritti di voto in relazione a questioni inerenti esclusivamente ad altre Classi di azioni.

Ogni deliberazione volta a modificare i diritti inerenti alle azioni di una determinata classe deve essere approvata dai tre quarti degli azionisti della classe interessata, presenti o rappresentati, e votata dall'assemblea generale debitamente convenuta in conformità dello statuto sociale. Il quorum costitutivo dell'assemblea convenuta per deliberare sulla modifica dei diritti inerenti alle azioni di una determinata classe è pari al numero degli azionisti le cui partecipazioni siano costituite, per almeno un terzo, dalle azioni di quella Classe.

Lo statuto della Società autorizza gli Amministratori a emettere azioni frazionate. Le azioni frazionate non conferiscono diritto di voto né all'assemblea della Società né all'assemblea di alcun Comparto e il valore patrimoniale netto di ogni azione frazionata è pari al valore patrimoniale netto per azione aggiustato in ragione della frazione.

I Comparti e la separazione patrimoniale

La Società è un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti e ciascun Comparto può avere una o più Classi di Azioni nella Società. Gli Amministratori potranno, di volta in volta, previa approvazione della Banca Centrale, stabilire ulteriori Comparti.

Le attività e le passività di ciascun Comparto verranno ripartite come segue:

- (a) i proventi da emissioni di Azioni che rappresentino un Comparto verranno iscritti nei libri contabili della Società al Comparto e le attività e passività nonché il reddito e gli esborsi ad esso attribuibili verranno applicati al Comparto alle condizioni stabiliti nell'Atto Costitutivo e nello Statuto; o
- (b) qualora un attivo derivi da un altro attivo, tale attivo derivato verrà iscritto nei libri contabili della Società per lo stesso Comparto come gli attivi da dove è derivato e ad ogni valutazione dell'attivo, l'incremento o la diminuzione in valore verrà applicato al Comparto di riferimento;
- (c) laddove la Società sostenga una passività in connessione ad un qualsiasi attivo di uno specifico Comparto o ad un'attività svolta in connessione con un attivo di un specifico Comparto, tale passività verrà attribuita al Comparto di riferimento, a seconda del caso; e
- (d) laddove un attivo o una passività della Società non possa essere considerato attribuibile ad uno specifico Comparto, tale attivo o passività, previa approvazione del Depositario, verrà ripartito proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto.

Un'eventuale passività sostenuta per conto di o attribuibile a qualsiasi Comparto verrà pagata sugli attivi di tale Comparto e né la Società e né qualsiasi amministratore, curatore fallimentare, perito, liquidatore, liquidatore provvisorio o altra persona dovrà utilizzare né potrà essere tenuto ad utilizzare, gli attivi di tale Comparto per il pagamento di qualsiasi passività sostenuta per conto di, o attribuibile a, qualsiasi altro Comparto.

In ogni contratto, accordo, convenzione o operazione concluso dalla Società si intenderanno incluse le seguenti condizioni, che:

- (i) le controparti della Società non tenteranno di soddisfarsi, né per via processuale né con qualsiasi altro strumento o modo, sulle attività di nessun Comparto per l'adempimento di passività non assunte per conto di tale Comparto;
- (ii) se una controparte della Società ottiene, in qualsiasi forma o modo, di soddisfarsi sugli attivi di qualsiasi Comparto relativamente all'adempimento di passività non assunte per conto di tale Comparto, detta controparte sarà tenuta nei confronti della Società a versare una somma equivalente al valore del beneficio così ottenuto; e
- (iii) se una controparte della Società ottiene il sequestro o il pignoramento, in qualsiasi forma o modo, delle - o altrimenti l'esecuzione forzata contro - le attività di un Comparto relativamente ad una passività che non sia stata assunta per conto di tale Comparto, detta controparte dovrà detenere tale attività o i proventi diretti o indiretti della vendita di tale attività in trust (quale fiduciario) per la Società e dovrà tenere tale attività o proventi separati ed identificabili quale "proprietà in trust".

Tutte le somme eventualmente recuperate dalla Società verranno accreditate a fronte di qualsiasi passività concorrente ai sensi delle condizioni implicite di cui ai punti da (i) a (iii) sopra.

Eventuali attività o somme recuperate dalla Società verranno, previa deduzione o pagamento di eventuali spese di recupero, utilizzate così che il relativo Comparto venga compensato.

Nel caso in cui le attività attribuibili al Comparto vengano assoggettate ad esecuzione per una passività non attribuibile a tale Comparto, e fino a quando tale attività o la relativa compensazione non potrà essere reintegrata al Comparto in questione, gli Amministratori, previo consenso del Depositario e, dovranno certificare o determinare la certificazione del valore degli attivi persi dal Comparto in questione e trasferire o pagare dalle attività del Comparto o dei Comparti a cui è stata attribuita la passività, con priorità su tutte le altre rivendicazioni contro tale Comparto o Comparti, attivi o somme sufficienti per reintegrare il Comparto in questione del valore degli attivi o dell'ammontare persi.

Un Comparto non è una persona giuridica distinta dalla Società, ma la Società ha la rappresentanza attiva e passiva relativamente ad un Comparto specifico e potrà esercitare gli stessi poteri di compensazione, se applicabili, fra i propri Comparti, come quelli previsti dalla legge per le società, e i beni di un Comparto sono assoggettabili alle ordinanze della magistratura come se il Comparto fosse una persona giuridica separata.

Verranno mantenuti rendiconti separati relativamente a ciascun Comparto.

Assemblee e voto degli azionisti

Tutte le assemblee della Società si terranno in Irlanda. Ogni anno la Società tiene l'assemblea annuale dei soci. L'avviso di convocazione deve arrivare agli azionisti almeno 21 giorni (escluso il giorno di invio e il giorno in cui si tiene l'assemblea) prima della data della convocazione. L'avviso deve specificare il luogo e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno da discutere. L'azionista può farsi rappresentare da un Delegato. La presenza di due azionisti in persona o per mezzo di rappresentanti integra il numero legale, salvo il caso di assemblea degli azionisti di una sola classe di azioni in cui il numero legale è dato da almeno due azionisti che detengano minimo un terzo delle azioni di quella classe. Una "ordinary resolution" è una delibera presa a maggioranza semplice dei voti. Una "special resolution" è una delibera presa a maggioranza del 75% o più dei voti. Lo statuto dispone che le decisioni possono essere prese in assemblea a maggioranza per alzata di mano secondo il criterio "una testa un voto" sempre che gli azionisti rappresentanti almeno il 10% del capitale non richiedano che la votazione avvenga in base al numero o al valore delle azioni detenute o sempre che il presidente dell'assemblea non richieda la votazione ordinaria.

Ogni azione dà diritto ad un voto relativamente a qualsiasi questione riguardante la Società, che sia sottoposta alla votazione degli azionisti. Le azioni di tutte le classi hanno uguali diritti di voto, eccetto che per questioni riguardanti esclusivamente una classe in particolare, nel qual caso soltanto le azioni di quella classe hanno diritto di voto.

Rendicontazione

Ogni anno gli Amministratori provvederanno alla redazione di una relazione annuale e del bilancio annuale non sottoposto a revisione della Società, che saranno depositati presso la Banca Centrale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono. Inoltre, la Società redigerà e depositerà presso la Banca Centrale entro due mesi della chiusura del periodo pertinente, una relazione semestrale, comprensiva di un bilancio semestrale non revisionato della Società. Tutte le relazioni e i bilanci saranno messi a disposizione degli Azionisti non appena possibile dopo il loro deposito.

Il bilancio annuale sarà chiuso al 30 settembre di ogni anno. La relazione semestrale non sottoposta a revisione della Società farà riferimento a periodi fino al 31 marzo di ogni anno. Il bilancio annuale sottoposto a revisione e le relazioni semestrali non sottoposte a revisione, comprendenti i prospetti finanziari ed altre relazioni, verranno inviati gratuitamente tramite comunicazione elettronica, subordinatamente al consenso degli Azionisti, o spediti gratuitamente al loro rispettivo indirizzo risultante dal libro soci e saranno a disposizione per la consultazione presso la sede della Società.

Liquidazione dei Comparti

La Società può riacquistare le azioni nelle seguenti circostanze:

- (i) se il 75% degli azionisti della Società o di un Comparto con deliberazione nell'assemblea generale della Società, per la quale sia stato dato un preavviso non superiore a 6 e non inferiore a 4 settimane, approva tale riacquisto delle azioni della Società o del Comparto;
- (ii) la Società può - in ogni momento stabilito dagli Amministratori - riacquistare tutte le azioni della Società, di un Comparto o di una Classe, a seconda dei casi, a condizione che sia dato un preavviso scritto non inferiore a ventuno giorni ai detentori delle Azioni della Società, del Comparto o della Classe, a seconda dei casi; e
- (iii) al 31 dicembre 2005 e, successivamente, ogni cinque anni, a condizione che agli azionisti sia dato preavviso non inferiore a 4 settimane e non superiore a 6.

Ove, a causa del riacquisto, il numero degli azionisti residui risultasse inferiore a 7 o altro numero minimo stabilito dallo statuto o il valore del capitale emesso e rappresentato da azioni si riducesse al di sotto dell'ammontare minimo che la Società deve mantenere in base alla legge applicabile, la Società può rimandare il riacquisto del numero minimo di azioni sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni legali. Il riacquisto di tali azioni sarà posticipato fino a che la Società non sia liquidata o fino a che la Società non disponga l'emissione di un numero di azioni sufficiente ad assicurare che il riacquisto possa essere effettuato. La Società è autorizzata a scegliere le azioni di cui differire il riacquisto nel modo che riterrà più corretto e che troverà l'approvazione del Depositario.

Se tutte le azioni della Società devono essere riacquistate con l'intenzione di trasferire tutte o parte delle attività della Società ad altra società, la stessa, su delibera dell'assemblea straordinaria, può scambiare le proprie attività con azioni o simili della società cessionaria da distribuire tra i propri azionisti.

In caso di liquidazione o se tutte le azioni di un Comparto devono essere riacquistate, l'attivo residuo distribuibile, dopo aver soddisfatto le pretese dei creditori, sarà distribuito agli azionisti in proporzione al numero di azioni di quel Comparto.

La distribuzione degli attivi disponibili tra gli Azionisti avverrà con il seguente ordine di priorità:

- (i) in primo luogo: con pagamento agli Azionisti di ciascuna Classe di ogni Comparto di una somma espressa nella Valuta della Classe in cui tale classe è denominata o in qualsiasi altra valuta scelta dal liquidatore il più possibile equivalente (al tasso di cambio ragionevolmente determinato dal liquidatore) al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di tale Classe detenute da tali Azionisti rispettivamente alla data di inizio della liquidazione a condizione che esistano sufficienti attività disponibili nel Comparto di riferimento per consentire l'effettuazione di tali pagamenti. Nel caso non vi siano, relativamente a qualsiasi classe di azioni, sufficienti attività disponibili nel Comparto di riferimento al fine di garantire tale pagamento, si farà ricorso alle attività della Società non comprese nei Comparti;

- (ii) in secondo luogo: con pagamento ai titolari delle Azioni di Sottoscrizione di importi fino all'ammontare versato dagli stessi (più eventuali interessi maturati) con prelievo dalle attività della Società non comprese in alcun Comparto e residue dopo qualsiasi prelievo effettuato ai sensi del punto (i) sopra. Nel caso in cui non vi siano attivi sufficienti per effettuare tali pagamenti per intero, non si potrà fare ricorso alle attività di nessun Comparto;
- (iii) in terzo luogo: con pagamento agli Azionisti del saldo restante del Comparto di riferimento, in proporzione al numero di azioni detenute; e
- (iv) in quarto luogo: con pagamento agli Azionisti del saldo restante non attribuibile a nessun Comparto, in proporzione al valore di ciascun Comparto ed, all'interno di ciascun Comparto, al valore di ciascuna classe ed in proporzione al Valore Patrimoniale Netto per Azione.

Con l'approvazione dell'assemblea degli azionisti, la Società può procedere a distribuzioni in natura agli azionisti o a singoli Azionisti che vi consentano. A richiesta di un Azionista, la Società concorderà la vendita di tale attività a spese di tale Azionista e senza nessuna responsabilità da parte della Società, dell'Agente Amministrativo o del Gestore degli investimenti se i proventi della vendita di qualsiasi attività risultino inferiori al valore degli attivi al momento in cui essi sono stati distribuiti in natura. I costi di transazione sostenuti nella dismissione di tali investimenti saranno sostenuti dall'Azionista. I detentori di Azioni di sottoscrizione non hanno diritto ai dividendi né agli attivi netti di qualsiasi Comparto.

Varie

- (i) la Società non ha avuto alcun contenzioso giudiziale o arbitrale da quando è stata costituita, e non è a conoscenza di alcun giudizio o rivendicazione attualmente o potenzialmente pendente nei suoi confronti.
- (ii) Non vi sono contratti di consulenza in essere tra la Società e alcuno degli Amministratori, né è nell'intenzione della Società stipularne.
- (iii) Tutti gli amministratori sono Amministratori del Gestore: i Sigg. Breveridge, Jenkins, McMurray, Gonella e Willman sono dipendenti della Russell Investments. Salvo quanto reso manifesto nel presente Prospetto, nessuno degli Amministratori ha interessi, rilevanti per l'attività della Società, in alcuno dei contratti o degli accordi esistenti alla presente data.
- (iv) Alla data di questo documento, né gli Amministratori né persone ad essi connesse detengono alcun interesse sul capitale sociale o diritti di opzione sullo stesso.
- (v) Il capitale proprio e di terzi della Società non è sotto opzione né è concordato di metterlo, condizionatamente o incondizionatamente, sotto opzione.
- (vi) Salvo quanto dichiarato nel presente Prospetto, non sono state garantite dalla Società commissioni, sconti, brokeraggio o altre condizioni speciali in relazione alle azioni emesse.
- (vii) La Società ha la facoltà di nominare collocatori e agenti per i pagamenti.

Contratti Rilevanti

I Contratti Rilevanti della Società sono indicati nella Tabella III.

Consultazione e richiesta di documentazione

I seguenti documenti possono essere ottenuti gratuitamente, durante il normale orario d'ufficio nei giorni lavorativi (esclusi il sabato e festivi) presso la sede della Società e presso gli uffici del Gestore in Irlanda:

- (i) lo Statuto;
- (ii) alla pubblicazione, l'ultima relazione annuale e semestrale della Società.

Una versione aggiornata del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori dovrà essere pubblicata in formato elettronico su un sito web designato a tale scopo dalla Società. Considerando che la Società ha registrato uno o più Comparti destinati all'offerta al pubblico in altri Stati membri UE, essa dovrà rendere disponibile la seguente documentazione aggiuntiva su tale sito web:

- (iii) il presente Prospetto;
- (iv) alla pubblicazione, l'ultima relazione annuale e semestrale della Società;
- (v) lo Statuto.

Nella misura non prevista dal presente Prospetto o qualora tali dettagli siano cambiati e non vengano riflessi in una versione rivista del presente Prospetto, agli Azionisti verranno fornite gratuitamente e su richiesta le informazioni aggiornate concernenti:

- (a) l'identità del Depositario e una descrizione dei suoi obblighi e dei conflitti di interessi che possano sorgere; e
- (b) una descrizione di tutte le funzioni di custodia delegate dal Depositario, un elenco dei delegati e subdelegati e tutti i conflitti di interessi che possano sorgere a seguito di tale delega.

Reclami degli Azionisti

Le informazioni riguardanti le procedure di reclamo del Gestore sono gratuitamente a disposizione degli Azionisti su richiesta. Gli Azionisti possono presentare gratuitamente un reclamo sulla Società o sul Gestore presso la sede legale della Società o contattando il Gestore.

Politica di remunerazione

Per garantire la conformità alla Direttiva OICVM V il Gestore ha definito una politica di remunerazione che impone delle regole per la retribuzione del personale e dei vertici aziendali del Gestore le cui attività abbiano ripercussioni significative sul profilo di rischio dei Comparti. Gli Amministratori garantiranno detta politica di remunerazione e le rispettive pratiche siano coerenti con una gestione del rischio solida ed efficace, non incoraggino un'assunzione di rischio in contraddizione con il profilo di rischio dei Comparti e con l'Atto Costitutivo e siano coerenti con la Direttiva OICVM V. Gli Amministratori garantiranno che la politica di remunerazione sia sempre coerente con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società, dei Comparti e degli Azionisti, e includa misure per assicurare che tutti i conflitti di interessi relativi possano essere sempre gestiti in modo adeguato. Ulteriori informazioni sulla politica di remunerazione (inclusa la modalità di calcolo della retribuzione e delle indennità nonché l'identità dei soggetti responsabili del riconoscimento della retribuzione e delle indennità) sono disponibili nel seguente sito web: www.russellinvestments.com/uk/legal/remuneration-policy. Una copia cartacea della politica di remunerazione è disponibile gratuitamente facendone richiesta alla Società.

TABELLA I

I Mercati Regolamentati

Ciascun Comparto può negoziare tramite mercati di titoli e derivati purché siano mercati regolamentati e soddisfino i requisiti per Mercati Regolamentati stabiliti dai criteri normativi definiti dalle Regole della Banca Centrale che comprende qualsiasi mercato regolamentato, regolarmente funzionante, aperto al pubblico e ubicato in uno Stato SEE (con l'eccezione di Malta) negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Hong Kong o Svizzera.

Ogni Comparto può inoltre negoziare tramite:

- il mercato organizzato dall'*International Capital Markets Association*;
- AIM, il Mercato degli Investimenti Alternativi del Regno Unito, regolato e gestito dalla Borsa Valori di Londra;
- il mercato over-the-counter in Giappone disciplinato dalla *Securities Dealers Association of Japan*;
- il NASDAQ negli Stati Uniti;
- il mercato dei titoli governativi statunitensi, che è gestito dai principali operatori di borsa regolamentati dalla Federal Reserve Bank di New York e dalla Securities and Exchange Commission;
- il mercato over-the-counter degli Stati Uniti cui partecipino operatori di borsa primari e secondari disciplinati dalla *Securities and Exchange Commission* e dalla *National Association of Securities Dealers* (e da istituzioni bancarie disciplinate dal *Comptroller of the Currency* statunitense, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation);
- il mercato francese dei Titres de Créance Négociable (mercato over-the-counter in titoli di credito negoziabili);
- il mercato over-the-counter (OTC) che tratta i titoli governativi canadesi, disciplinato dall'*Investment Dealers Association of Canada*;
- la South African Futures Exchange.
- i seguenti mercati dei titoli istituiti in Stati non SEE:

Argentina:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Bahrain:	Bahrain Bourse
Bangladesh:	Dhaka Stock Exchange
Botswana:	Botswana Stock Exchange
Brasile:	BM&F BOVESPA S.A
Cile:	Bolsa de Comercio de Santiago
Cina:	Shenzhen Stock Exchange (SZSE), Shanghai Stock Exchange (SSE)
Colombia:	Bolsa de Valores de Colombia
Costa Rica:	Bolsa Nacional de Valores
Egitto:	Egyptian Exchange
India:	Bombay Stock Exchange, Ltd, National Stock Exchange
Indonesia:	Indonesia Stock Exchange
Israele:	Tel Aviv Stock Exchange
Giordania:	Amman Stock Exchange
Kazakistan:	Kazakhstan Stock Exchange
Kenya:	Nairobi Securities Exchange
Kuwait:	Kuwait Stock Exchange
Malesia:	Bursa Malaysia Securities Berhad
Mauritius:	Stock Exchange of Mauritius
Messico:	Bolsa Mexicana de Valores
Marocco:	Exchange Bourse de Casablanca
Namibia:	Namibian Stock Exchange
Nigeria:	Nigeria Stock Exchange
Pakistan:	Karachi Stock Exchange
Perù:	Bolsa de Valores de Lima
Filippine:	Philippine Stock Exchange
Qatar:	Qatar Exchange
Russia:	MICEX-RTS Main Market
Singapore:	Singapore Exchange Limited
Sudafrica:	JSE Limited

Corea del Sud:	Korea Exchange
Sri Lanka:	Colombo Stock Exchange
Taiwan:	Taiwan Stock Exchange, GreTai Securities Market
Tanzania:	Dar es Salaam Stock Exchange
Tailandia:	The Stock Exchange of Thailand
Tunisia:	Bourse des Valeurs Mobilieres de Tunis
Turchia:	Istanbul Stock Exchange
Uganda:	Uganda Securities Exchange
Ucraina:	Persha Fondova Torgovelna Systema
Emirati Arabi Uniti:	Abu Dhabi Securities Market, Dubai Financial Market
Uruguay:	Bolsa de Valores de Montevideo
Vietnam:	Ho Chi Minh Stock Exchange
Africa occidentale:	Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres (BRVM)
Zimbabwe:	Zimbabwe Stock Exchange

Le borse e i mercati indicati presentano i requisiti richiesti dalla Banca Centrale che non pubblica un elenco di borse valori e mercati autorizzati.

TABELLA II

Caratteristiche delle Classi di Azioni dei Comparti

Salvo il caso in cui sia diversamente indicato dalla denominazione di ciascuna Classe di Azione, tutte le Classi di Azioni sono Classi di Azioni roll-up.

European Small Cap Fund – Valuta Base del Comparto – EURO				
Classi di Azioni	Valuta della Classe	Classe con copertura rischio di cambio	Prezzo d’offerta iniziale	Stato del Periodo iniziale d’offerta
Classe A	EURO	No	-	In corso
Classe B	EURO	No	-	In corso
Classe D	EURO	No	EURO 1.000	Nuovo
Classe E	EURO	No	EURO 1.000	Nuovo
Classe F	EURO	No	EURO 1.000	Nuovo
Classe P	EURO	No	-	In corso
Classe TYA a distribuzione	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo
Classe TYB	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo
Classe TYB a distribuzione	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo
Classe TYC	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo
Classe TYC a distribuzione	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo

Eurozone Aggressive Equity Fund – Valuta Base del Comparto – EURO				
Classi di Azioni	Valuta della Classe	Classe con copertura rischio di cambio	Prezzo d’offerta iniziale	Stato del Periodo iniziale d’offerta
Classe A Retail Euro	EURO	No	-	In corso
Classe A Retail Euro a distribuzione	EURO	No	EURO1.000	Nuovo
Classe A Retail SH	EURO	Si	EURO1.000	Nuovo
Classe A Retail SH a distribuzione	EURO	Si	EURO1.000	Nuovo
Classe A Retail USDH	EURO	Si	EURO1.000	Nuovo
Classe A Retail USDH a distribuzione	EURO	Si	EUR1.000	Nuovo
Classe A Retail YH Retail YH	EURO	Si	EURO1.000	Nuovo
Classe A Retail YH a distribuzione	EURO	Si	EURO1.000	Nuovo
Classe B Institutional Euro	EURO	No	-	In corso
Classe B Institutional Euro a distribuzione	EURO	No	EURO1.000	Nuovo
Classe B Institutional SH	EURO	No	EURO1.000	Nuovo
Classe B Institutional SH a distribuzione	EURO	Si	EURO1.000	Nuovo
Classe B Institutional USDH	EURO	Si	EURO1.000	Nuovo
Classe B Institutional USDH a distribuzione	EURO	Si	EURO1.000	Nuovo
Classe B Institutional YH	EURO	Si	EUR1,000	Nuovo
Classe B Institutional YH a distribuzione	JP¥	Si	JP¥10.000	Nuovo

Eurozone Aggressive Equity Fund – Valuta Base del Comparto – EURO				
Classe TYA	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo
Classe TYA a distribuzione	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo
Classe TYB	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo
Classe TYB a distribuzione	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo
Classe TYC	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo
Classe TYC a distribuzione	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo

Global Real Estate Securities Fund – Valuta di Base del Comparto – USD				
Classi di Azioni	Valuta della Classe	Classe con copertura rischio di cambio	Prezzo d'offerta iniziale	Stato del Periodo iniziale d'offerta
Classe A	USD	No	-	In corso
Classe B	USD	No	-	In corso
Classe B a distribuzione	USD	No	USD \$1.000	Nuovo
Classe C a distribuzione	EURO	No	EURO1.000	Nuovo
Classe C	EURO	No	EURO1.000	Nuovo
Classe DH-A	USD	Sì	USD1.000	Nuovo
Classe DH-B a distribuzione	U.S \$	Sì	USD1.000	Nuovo
Classe DH-B	U.S \$	Sì	USD1.000	Nuovo
Classe EH-A	EURO	Sì	-	In corso
Classe EH-A a distribuzione	EURO	Sì	EURO1.000	Nuovo
Classe H	U.S \$	No	-	In corso
Classe I	GBP	No	GBP100	Nuovo
Classe I a distribuzione	GBP	No	-	In corso
Classe N	EUR	No	EURO1.000	Nuovo
Classe NZDH ad accumulazione	NZD	Sì	-	In corso
Classe P a distribuzione	EURO	No	EURO1.000	Nuovo
Classe R-H ad accumulazione	EURO	Sì	-	Nuovo
Classe SH-A a distribuzione	GBP	Sì	GBP1.000	In corso
Classe SH-A ad accumulazione	GBP	Sì	-	In corso
Classe SH-B a distribuzione	GBP	Sì	GBP1.000	Nuovo
Classe SH-B	GBP	Sì	-	In corso
Classe T	USD	No	-	In corso
Classe T a distribuzione	USD	No	USD 100	Nuovo
Classe TYC ad accumulazione	JP¥	No	JP¥10.000	Nuovo
Classe TYHC ad accumulazione	JP¥	Sì	JP¥10.000	Nuovo
Classe M (GBP) ad accumulazione	GBP	No	GBP	Nuovo
Classe M (EUR) a distribuzione	EUR	No	EUR 1.000	Nuovo

TABELLA III

Contratti Rilevanti

Sono stati stipulati i seguenti contratti – dettagli dei quali sono esposti nella sezione “Gestione e Amministrazione” – che sono, o possono essere, rilevanti:

- Contratto di Gestione, tra la Società e il Gestore, in base alla quale quest’ultimo è stato nominato Gestore e Consulente dei Comparti.
- Contratto di Consulenza, tra il Gestore e Russell Investments Limited, in base al quale quest’ultimo è stato nominato dal Gestore quale Consulente della Società. Il Contratto di Amministrazione fra la Società, il Gestore e l’Agente Amministrativo, come eventualmente di volta in volta modificato o integrato in conformità ai requisiti della Banca Centrale, in base ai quali quest’ultimo è stato nominato agente amministrativo e agente di incaricato della registrazione e dei trasferimenti della Società.
- Contratto di Deposito tra la Società e il Depositario, come eventualmente di volta in volta modificato e integrato in conformità con i requisiti della Banca Centrale, in base al quale quest’ultima è stata nominata depositario dei Comparti.
- Contratto di collocamento, tra il Gestore e Russell Investments Limited in base al quale Russell Investments Limited è stata nominata dal Gestore quale collocatore della Società.
- L’Accordo per i Servizi di Supporto fra il Gestore e il Consulente e Collocatore.

TABELLA IV

Definizioni

Nel presente Prospetto le seguenti parole e frasi hanno i significati qui indicati:

“Periodo contabile”	indica un periodo che si chiude il 30 settembre di ogni anno o in altra data che gli Amministratori potranno stabilire di volta in volta con l’approvazione della Banca Centrale;
“Azioni di classe a accumulazione”	Azioni di una Classe di un Comparto che dichiara la distribuzione ma i cui proventi netti siano successivamente reinvestiti nel patrimonio del Comparto di riferimento alla Data di Distribuzione;
“Contratto di Amministrazione”	Il contratto di amministrazione stipulato il 2 maggio 2012 tra la Società, il Gestore e l’Agente Amministrativo e successive modifiche o integrazioni di volta in volta apportate in conformità con i requisiti della Banca Centrale;
“Agente Amministrativo”	State Street Fund Services (Ireland) Limited o qualsiasi agente amministrativo successivo nominato dalla Società;
“Consulente”	Russell Investments Limited;
“Contratto di Consulenza”	Il contratto di consulenza stipulato il 1° novembre 2007 come modificato con lettera di integrazione datata 2 maggio 2012 tra il Gestore e il Consulente e successive modifiche o integrazioni di volta in volta apportate in conformità con i requisiti della Banca Centrale;
“FIA”	indica un fondo d’investimento alternativo come definito nell’articolo 5(1) dei Regolamenti dell’Unione Europea (Gestore di fondi di investimento alternativi) del 2013 (S.I. n. 257 del 2013) e/o qualsiasi altro organismo d’investimento collettivo che soddisfa i criteri previsti dall’articolo 68(1)(e) dei Regolamenti;
“AIMA”	indica l’Alternative Investment Management Association;
“Statuto”	L’atto costitutivo e lo statuto della Società;
“Valuta Base”	Relativamente a ciascun Comparto, la valuta stabilita di tale Comparto e riportata alla Tabella II;
“Giorno Lavorativo”	Giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche irlandesi sono aperte al pubblico fermo restando che gli Amministratori possono riservarsi di qualificare come Giorno Lavorativo un giorno cui le banche irlandesi non sono aperte al pubblico;
“Banca Centrale”	Indica la Banca Centrale d’Irlanda e qualsiasi successiva autorità di vigilanza con responsabilità circa l’autorizzazione e supervisione della Società;
“Regolamenti della Banca Centrale”	indica i Regolamenti sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari relativi al Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013 (sezione 48(1)), i del 2015 e successive modifiche, supplementi, consolidamenti, sostituzioni in qualsiasi forma o altra modifica applicata di volta in volta;
“Regole della Banca Centrale”	indica i Regolamenti della Banca Centrale e tutti gli altri decreti, regolamenti, regole, condizioni, comunicazioni, requisiti o linee guida della Banca Centrale emessi di volta in volta e applicabili alla Società ai sensi dei Regolamenti;
“OIC”	indica un OICVM o n altro fondi d’investimento alternativi ai sensi della Rule 68(1)(e) dei Regolamenti e al quale è fatto divieto di investire più del 10% del proprio patrimonio in altri organismo di investimento collettivo;
“Classe”	Ogni classe di azioni della Società;
“Valuta della Classe”	Significa, relativamente a ciascuna Classe di Azioni, la valuta in cui le Azioni sono emesse;
“Società”	Multi-Style, Multi-Manager Funds p.l.c., precedentemente denominata SG/Russell

	Funds p.l.c., società d'investimento aperta a capitale variabile registrata in Irlanda e organizzata come un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti;
“Supplemento Locale”	indica un supplemento al presente Prospetto emesso di volta in volta e che specifica alcune informazioni riguardanti l'offerta di Azioni della Società o di un Comparto o di una Classe in una o più giurisdizioni particolari;
“CRS”	indica lo Standard per lo Scambio Automatico di Informazioni Finanziarie a Fini Fiscali, approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, altresì noto con il nome di “Standard Comune di Comunicazione di Informazioni”, e tutti gli accordi bilaterali o multilaterali con autorità competenti, gli accordi intergovernativi e i trattati, le leggi, i regolamenti, le linee guida ufficiali o altri strumenti che ne semplifichino l'attuazione e tutte le leggi di attuazione dello Standard Comune di Comunicazione di Informazioni;
“Giorno di Valorizzazione”	Ogni giorno lavorativo o giorni lavorativi come stabilito dagli Amministratori di volta in volta, a condizione che vi siano almeno due giorni di valorizzazione al mese e che, ove non diversamente disposto e reso noto dalla Banca Centrale, sia considerato giorno di valorizzazione ogni giorno lavorativo successivo al periodo iniziale di offerta di ciascuna classe di azioni di ogni Comparto;
“Depositario”	indica State Street Custodial Services (Ireland) Limited o qualsiasi depositario successore nominato dalla Società, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, come depositario della Società;
“Contratto con il Depositario”	indica il contratto con il depositario stipulato tra la Società e il Depositario, in base al quale quest'ultimo è stato nominato depositario della Società, ed eventuali successive modifiche o integrazioni in conformità con le Regole della Banca Centrale;
“Adeguamento per Diluizione”	indica un adeguamento delle sottoscrizioni nette e/o dei rimborsi netti sotto forma di percentuale del valore della sottoscrizione/del rimborso di riferimento, calcolata ai fini della determinazione di un prezzo di sottoscrizione o di un prezzo di rimborso per tener conto dell'effetto dei costi di negoziazione relativi all'acquisto o alla vendita delle attività e per conservare il valore delle attività sottostanti del Comparto di riferimento;
“Amministratori”	Gli Amministratori della Società per il presente e ogni comitato da essi debitamente costituito;
“Contratto di Collocamento”	Il contratto di collocamento stipulato il 1° novembre 2007 come modificato con lettera di integrazione datata 2 maggio 2012 tra il Gestore e il Collocatore e successive modifiche o integrazioni di volta in volta apportate in conformità con i requisiti della Banca Centrale;
“Data di Distribuzione”	Per qualsiasi Classe di Azioni di un Comparto la data in cui vengano effettuate le distribuzioni del reddito del Comparto;
“Collocatore”	RIL;
“SEE”	Spazio Economico Europeo;
“Controparti Qualificate”	indica una controparte di derivati OTC con cui un Comparto può negoziare e che appartenga a una delle categorie approvate dalla Banca Centrale che, alla data del presente Prospetto comprendono le figure seguenti: <ul style="list-style-type: none"> (i) un Istituto Rilevante; (ii) una società d'investimento, autorizzata ai sensi della Direttiva Relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari in uno Stato Membro del SEE; o (iii) una società del gruppo di un'entità a cui la Federal Reserve degli Stati Uniti d'America abbia fornito una licenza di capogruppo bancaria, dove tale società del gruppo sia soggetta alla supervisione consolidata della capogruppo bancaria da parte della Federal Reserve.

“UE”	Unione Europea;
“Euro”, “EUR”, “€”	Euro, valuta avente corso legale nei Paesi Europei aderenti all’unione economica e monetaria.
“FATCA”	indica: (a) le sezioni dalla 1471 alla 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense del 1986 o qualsiasi regolamento o altra linea guida ufficiale associati; (b) qualsiasi accordo intergovernativo, trattato, regolamento, linea guida o altro accordo tra il Governo d’Irlanda (o qualsiasi organismo pubblico irlandese) e gli USA, il Regno Unito o qualsiasi altra giurisdizione (compresi organismi pubblici di tale giurisdizione), perfezionato allo scopo di soddisfare, agevolare, integrare, implementare o rendere efficaci la legislazione, i regolamenti o la linea guida descritti nel precedente paragrafo (a); e (c) qualsiasi legislazione, regolamento o linea guida attuato in Irlanda che conferisca efficacia agli argomenti descritti nei paragrafi precedenti.
“FDI”	indica uno strumento derivato finanziario (compreso un derivato OTC);
“Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate Net TRI”	È un indice ponderato alla capitalizzazione di mercato di società che impiegano la maggioranza dei propri proventi o il complesso degli attivi in attività immobiliari, sulla base dell’ultimo prezzo di scambio laddove la capitalizzazione di mercato di ciascun componente è aggiustato al flottante libero e volto a riflettere il rendimento di società immobiliari quotate nonché di REIT a livello mondiale;
“Comparto” o “Comparti”	Il Comparto o i Comparti di tempo in tempo costituiti previa approvazione dell’IFSRA dalla Società, ognuno dei quali sia rappresentato da una o più classi di azioni della Società;
“GBP”, “Stg£” o “Sterlina”	La sterlina, valuta avente corso legale nel R.U.;
“Azioni di classe a distribuzione”	Azioni di una Classe di un Comparto che distribuiscono il reddito netto di volta in volta a discrezione degli Amministratori;
“Periodo iniziale di offerta”	Per ogni Comparto indica il periodo durante il quale le Azioni sono inizialmente offerte in sottoscrizione come descritto nella sezione intitolata “Prezzo di sottoscrizione” relativamente a qualsiasi Classe identificata quale “nuova”;
“Consulente per gli Investimenti”	indica la o le persone di volta in volta nominate da un Gestore degli Investimenti affinché agiscano in veste di consulente per gli investimenti e potrebbe includere le società collegate del Gestore;
“Gestore degli Investimenti”	indica una persona nominata dal Gestore affinché agisca come Gestore degli Investimenti di un Comparto e potrebbe includere le società collegate del Gestore;
“Regolamenti sulle somme investite”	indica i Regolamenti sulle somme investite del 2015 relativi al Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013 (sezione 48(1)) per i Fornitori di servizi per i fondi ed eventuali successive modifiche;
“IOSCO”	International Organisation of Securities Commissions;
“Residente Irlandese”	qualsiasi persona residente in Irlanda o ordinariamente residente in Irlanda diversa da un Residente Irlandese Esente (come definito nella sezione del Prospetto intitolata “Regime Fiscale”);
“KIID”	indica il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori;
“Il Contratto di Gestione”	Il contratto di gestione stipulato il 2 maggio 2012 tra la Società e il Gestore e successive modifiche o integrazioni di volta in volta apportate in conformità con i

	requisiti della Banca Centrale;
“Gestore”	Russell Investments Ireland Limited;
“Stato membro”	Uno Stato Membro dell’Unione Europea;
“Gestore Delegato”	La persona o le persone di volta in volta nominate dal Gestore, per agire quale gestore delegato per qualsiasi Comparto;
“Contratto di Delega della Gestione”	Il contratto di delega della gestione stipulato tra il Gestore e un Gestore Delegato;
“Moody”	Moody’s Investors Service, Inc., l’agenzia incaricata del rating;
“Indice MSCI European”	Ampio indice rappresentativo di titoli emessi da società europee. L’Indice MSCI European registra le performance di circa 600 titoli di 15 Paesi europei rappresentativi del 60% circa della capitalizzazione di mercato sottostante. Deriva dall’indice Morgan Stanley Capital International e, al pari di esso, raggruppa titoli fortemente liquidi. La costruzione dell’indice si ottiene selezionando titoli con buona liquidità e consistente flottante, limitando le partecipazioni incrociate;
“NZD”	Dollaro neozelandese, valuta avente corso legale nella Nuova Zelanda;
“Valore Patrimoniale Netto” o “VPN”	Il valore delle attività nette della Società o di una classe o di un Comparto, calcolato come descritto di seguito;
“Valore Patrimoniale Netto per Azione”	Il valore netto delle attività relative a ciascuna classe del singolo Comparto diviso per il numero delle azioni emesse per quella classe;
“Reddito Netto”	indica, in relazione al Comparto Global Real Estate Securities Fund (le cui commissioni e spese sono prelevate dal capitale piuttosto che dal reddito): tutti gli interessi, i dividendi e importi che il Gestore ritenga costituiscano un reddito; indica, in relazione a tutti gli altri Comparti: tutti gli interessi, i dividendi e altri importi che il Gestore ritenga costituiscano un reddito meno le spese stimate del Comparto applicabili al relativo periodo di distribuzione.
“OCSE”	L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;
“OTC”	indica “over-the-counter” e si riferisce ai derivati negoziati tra due controparti;
“Titoli Idonei al PEA”	Indica normalmente i titoli di emittenti con sede legale in un paese SEE, a condizione che si rispettino altri criteri applicabili (per es. con riferimento ad accordi fiscali internazionali pertinenti). Non vi è garanzia che i criteri di idoneità per il PEA non subiscano modifiche;
“Promotore”	indica la Russell Investments Limited;
“RIL”	La Russell Investments Limited;
“Mercato Regolamentato”	Qualsiasi borsa valori o mercato regolamentato riportato nella Tabella I;
“Regolamenti”	Si intende il Regolamento 2011 (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) e successive modifiche e come eventualmente di volta in volta modificato, integrato o sostituito ed eventuali normative emanate dalla Banca Centrale ai sensi dello stesso.
“Istituto rilevante”	Si intende (i) un istituto di credito autorizzato all’interno del SEE; (ii) un istituto di credito autorizzato all’interno di uno stato firmatario, diverso da uno Stato Membro del SEE, dell’accordo sulla convergenza del capitale di Basilea (Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti); o (iii) un istituto di credito autorizzato in Australia, Guernsey, Isola di Man, Jersey o Nuova Zelanda;

“Azioni di classe roll-up”	Azioni di una Classe di un Comparto che non dichiarano o distribuiscono i proventi netti e il cui Valore Patrimoniale Netto riflette il reddito netto;
“Russell Investments”	indica l'integrità di Russell Investments Systems Limited e delle sue controllate, incluso il Consulente e tutte le altre società affiliate che svolgono l'attività sotto il nome di “Russell Investments”, qualsiasi organismo successore di tali entità incluso il Gestore;
“Commissione di Vendita”	Una commissione di sottoscrizione fino al 5% dell'ammontare investito da corrispondere ad un Collocatore e/o ciascuno dei suoi agenti;
“SFr” o “CHF”	Franco svizzero, valuta avente corso legale in Svizzera;
“Azione” o “Azioni”	un'azione o azioni del capitale della Società;
“Azionista”	detentore di azioni della Società;
“Strumenti a breve”	strumenti di debito a breve con scadenza inferiore all'anno, inclusi i certificati di deposito, le accettazioni bancarie, i commercial papers, i titoli di Stato, gli agency discount paper, titoli del tesoro francesi e con scadenza residua non superiore a 12 mesi, e strumenti di debito investment grade con scadenza residua di 12 mesi o meno. La durata degli strumenti a tasso variabile viene riconosciuta pari alla durata del periodo di scadenza. Ove non diversamente specificato nell'obbiettivo di investimento del singolo Comparto, tutti gli strumenti a breve acquistati da un Comparto debbono avere una valutazione sul breve periodo o una valutazione minima riferita all'emittente pari a A1/P1 da parte di S&P o Moody. Uno strumento a breve che non sia valutato da nessuna delle due agenzie menzionate è ammesso qualora esso sia giudicato dal relativo Gestore Delegato di qualità equivalente a quella minima richiesta;
“S&P”	Standard & Poor's corporation, agenzia di rating;
“Indice S&P MIDCAPS 400”	l'indice che è prescelto per rappresentare il risultato del settore a media capitalizzazione del mercato azionario USA e che consta di 400 titoli con capitalizzazione di mercato tra 300 milioni di USD e 5,2 miliardi di USD in generale, sebbene siano previste eccezioni al fine di tenere conto di differenze geografiche e di industrializzazione;
“Indice S&P 500”	l'indice ponderato al valore di mercato che copre 500 titoli negoziati sulla borsa di New York, sulla American Stock Exchange e sul NASDAQ. L'indice include 4 settori produttivi – industriale, servizi pubblici, trasporti e società finanziarie del mercato USA. Esso rappresenta approssimativamente il 74% del valore del mercato azionario USA, la capitalizzazione media di mercato delle società incluse nell'indice era di 11,5 miliardi di US\$;
“Stg£” o “GBP”	sterlina inglese, la moneta avente corso legale nel Regno Unito;
“Azioni di Sottoscrizione”	capitale azionario iniziale pari a 30.000 azioni senza valore nominale sottoscritte per IR£ 30.000;
“Conto per Sottoscrizioni/Rimborsi”	indica il conto a nome della Società tramite il quale vengono convogliati le somme per la sottoscrizione, i proventi dei rimborsi e il reddito da dividendi (eventuali) per ogni Comparto e i cui dettagli sono indicati nel modulo di richiesta;
“Taxes Act”	Il Tax Consolidation Act del 1997, e tutte le successive modifiche;
“Indice Tokio Stock Price o TOPIX”	Un indice ponderato alla capitalizzazione di tutte le società quotate nella prima sezione della borsa di Tokio. L'indice è integrato da sottoindici di 33 settori produttivi e sviluppato con un valore-indice di base di 100 del 4 gennaio 1968. Il calcolo dell'indice esclude le emissioni temporanee e le azioni privilegiate;
“Valori Mobiliari”	indica: <ul style="list-style-type: none"> (i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società che soddisfano i criteri applicabili specificati nella Parte 1 dell'Allegato 2 dei Regolamenti; (ii) obbligazioni e altre forme di debito cartolarizzato che soddisfano i criteri applicabili specificati nella Parte 1 dell'Allegato 2 dei Regolamenti; (iii) altri titoli negoziabili che prevedono il diritto di acquistare qualsiasi titolo di cui ai precedenti punti (i) o (ii) mediante sottoscrizione o permuta e che soddisfano i criteri applicabili specificati nella Parte 1 dell'Allegato 2 dei Regolamenti; e (iv) titoli specificati a questo scopo nella Parte 2 dell'Allegato 2 dei Regolamenti.
“OICVM”	Organismo di investimento collettivo in Valori Mobiliari istituito ai sensi dei

	Regolamenti;
“OICVM V”	indica la Direttiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che modifica la Direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari per quanto attiene a funzioni, remunerazione e sanzioni dei depositari, e successive modifiche, comprendente ogni regolamentazione delegata integrativa della Commissione Europea pro tempore applicabile;
“Direttiva OICVM”	indica la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 in materia di coordinamento di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative relative agli organismi di investimento collettivo in Valori Mobiliari (OICVM);
“ETF OICVM”	indica un ETF le cui quote sono classificate come quote di un organismo di investimento collettivo;
“R.U.”	Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
“U.S.A.”	Gli Stati Uniti d’America, i singoli stati, il distretto di Columbia, i suoi territori, possedimenti e tutte le altre aree soggette alla sua giurisdizione;
“U.S. dollari”, “USD” o “U.S.\$”	La moneta avente corso legale negli USA;
“Soggetto Statunitense”	Ove non diversamente stabilito dagli Amministratori, (i) cittadino o residente degli USA, (ii) società, di persone o di capitali, o altri enti organizzati secondo le leggi statunitensi federali o statali; (iii) una proprietà o un trust il cui esecutore testamentario, amministratore o trustee sia una soggetto statunitense come sopra definito, il cui reddito o i cui beneficiari siano soggetti all’imposta sul reddito statunitensi (soggetti alla U.S. federal income tax); e (iv) conti detenuti da negozianti o altri fiduciari quando il soggetto cui essi appartengono è un soggetto statunitense; la nozione di “soggetto statunitense” non include le società di capitali o di persone né gli altri enti che siano costituiti o registrati secondo le leggi di giurisdizioni diverse da quella degli USA ancorché controllate direttamente o indirettamente da un soggetto statunitense come descritto sopra, a meno che detta società di persone o di capitali o detto ente siano stati istituiti da un soggetto statunitense principalmente allo scopo di investire in Valori Mobiliari non registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933;
“Yen”, “JPY” o “JP¥”	Lo yen giapponese, la moneta avente corso legale in Giappone;

TABELLA V

Limiti agli Investimenti

1	Investimenti consentiti
	Gli investimenti di un OICVM sono limitati a:
1.1	Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario che siano ammessi a quotazione in una Borsa Valori di uno Stato Membro o di uno Stato non Membro o che siano negoziati in un mercato regolamentato, che operi regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato membro o in un Stato non Membro;
1.2	Valori Mobiliari di nuova emissione che saranno ammessi a quotazione in una borsa valori o in un altro mercato entro un anno;
1.3	Strumenti del mercato monetario, come definiti nelle Regole della Banca Centrale, diversi da quelli trattati in un Mercato regolamentato;
1.4	quote di OICVM;
1.5	quote di un FIA;
1.6	Depositi presso istituzioni creditizie;
1.7	Strumenti finanziari derivati.
2	Limiti agli investimenti
2.1	Un OICVM non può investire più del 10% delle proprie attività in Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati nel paragrafo 1.
2.2	Un OICVM non può investire più del 10% delle proprie attività in Valori Mobiliari recentemente emessi che saranno ammessi a quotazione in una borsa valori o in altro mercato entro un anno. Tale restrizione non si applica all'investimento in taluni titoli statunitensi conosciuti come titoli Regulation 144A, purché: - i titoli siano emessi con l'impegno alla registrazione entro un anno presso la Securities and Exchange Commission; - I titoli non siano illiquidi, i.e. possono essere realizzati dall'OICVM entro sette giorni al prezzo, o approssimativamente al prezzo, al quale vengono valutati dall'OICVM.
2.3	Un OICVM può investire non più del 10% delle proprie attività in Valori Mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente purché il valore totale dei Valori Mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti negli enti emittenti nei quali investa più del 5% sia inferiore al 40%.
2.4	Soggetto alla previa approvazione della Banca Centrale il limite del 10% (indicato nel paragrafo 2.3) è elevato al 25% se sono obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro, soggetto per legge a speciale vigilanza pubblica volta a proteggere gli obbligazionisti. Qualora un OICVM investa più del 5% del proprio patrimonio netto in queste obbligazioni emesse da un unico emittente, il valore totale di questi investimenti non potrà superare l'80% del valore patrimoniale netto dell'OICVM.
2.5	Il limite del 10% (indicato nel paragrafo 2.3) è elevato al 35% se i Valori Mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato Membro o dalle sue autorità locali o da uno Stato non Membro o da un'organizzazione internazionale della quale facciano parte uno o più Stati Membri.
2.6	I Valori Mobiliari e gli strumenti del mercato monetario indicati nei paragrafi 2.4 e 2.5 non devono essere tenuti in considerazione per l'applicazione del limite del 40% indicato nel paragrafo 2.3.
2.7	Un OICVM non può investire più del 20% delle proprie attività in depositi effettuati presso la medesima banca. <ul style="list-style-type: none"> · I Depositi effettuati presso istituzioni creditizie, diverse da quelle autorizzate nel SEE (Paesi membri dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein), · autorizzate all'interno di un paese firmatario (diverso da un paese membro del SEE) della Convenzione di Basilea sulla convergenza del capitale del luglio 1988 (Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti), o autorizzate in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda, detenuti quale componente accessoria di liquidità, non possono eccedere il 10% delle attività. <p>Questo limite può essere elevato al 20% in caso di depositi effettuati presso il depositario.</p>

<p>2.8</p> <p>2.9</p> <p>2.10</p> <p>2.11</p> <p>2.12</p>	<p>Il rischio esposizione riveniente da un derivato OTC non può eccedere il 5%.</p> <p>Il limite è elevato al 10% in caso di istituzione creditizia autorizzata nel SEE, autorizzata all'interno di un paese firmatario (diverso da un paese membro del SEE) della Convenzione di Basilea sulla convergenza del capitale del luglio 1988, in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda, detenuti quale componente accessoria di liquidità, non possono eccedere il 10% delle attività.</p> <p>Nonostante quanto previsto dai paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8, la combinazione fra due o più delle seguenti attività, emesse da, o effettuate o intraprese con lo stesso soggetto, non può eccedere il 20% delle attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti in Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario; - Depositi; e/o - Rischi derivanti da operazioni in derivati OTC <p>I limiti riportati nei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 non possono essere combinati, in modo che l'esposizione nei confronti di un singolo soggetto ecceda il 35% delle attività dell'OICVM;</p> <p>Le società di gruppo sono considerate un unico emittente ai fini di cui ai paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. In ogni caso, il limite del 20% può essere applicato all'investimento in Valori Mobiliari e in strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo.</p> <p>Un OCVM può investire sino al 100% delle proprie attività in differenti Valori Mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi Stato Membro, dalle sue autorità locali, dagli Stati non Membri o da organizzazioni internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri.</p> <p>I singoli emittenti possono essere selezionati dalla lista che segue: Governi appartenenti all'OCSE (a condizione che le relative emissioni siano investment grade), Banca Europea per gli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Finance Corporation, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, Banca per lo Sviluppo Asiatico, Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca per lo Sviluppo Africano, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca Mondiale), Banca Interamericana per lo Sviluppo, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank e Tennessee Valley Authority.</p> <p>Gli OICVM devono detenere titoli provenienti da almeno sei differenti emissioni e i titoli provenienti da una singola emissione non possono eccedere il 30% delle attività;</p>
<p>3</p>	<p>Investimenti in altre Forme d'Investimento Collettivo ("OIC")</p>
<p>3.1</p> <p>3.2</p> <p>3.3</p> <p>3.4</p> <p>3.5</p>	<p>Un OICVM non può investire più del 20% delle proprie attività in un singolo OIC.</p> <p>L'investimento in un FIA non può superare complessivamente il 30% delle attività;</p> <p>Gli OIC non possono investire più del 10% delle proprie attività in altri OIC di tipo aperto;</p> <p>Quando un OICVM investe nelle quote di un altro OIC che sia gestito, direttamente o per delega, dalla Società di Gestione dell'OICVM o da altra società legata alla Società di Gestione dell'OICVM da comune gestione o controllo o da una proprietà sostanziale diretta o indiretta, tale Società di Gestione non può chiedere commissioni sulla sottoscrizione, conversione e/o rimborso per l'investimento del Comparto nelle quote di tali altri OIC.</p> <p>Allorquando una commissione (inclusa una commissione di rebate) sia ricevuta dal gestore o dall'advisor dell'OICVM in forza di un investimento nelle quote di altro OIC, tale commissione deve essere pagata all'OICVM.</p>
<p>4</p>	<p>OICVM Indice</p>
<p>4.1</p> <p>4.2</p>	<p>Un OICVM può investire fino al 20% delle attività in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso soggetto allorquando la politica d'investimento dell'OICVM consiste nel replicare un indice che soddisfi i criteri illustrati nelle Regole della Banca Centrale ed è riconosciuto dalla Banca Centrale.</p> <p>Il limite nel paragrafo 4.1 può essere elevato al 35% e applicato a singoli investitori, allorquando ciò sia giustificato da eccezionali condizioni di mercato.</p>
<p>5</p>	<p>Previsioni generali</p>

5.1	Una società d'investimento o di gestione che agisca in connessione con tutti gli OIC gestiti non può acquistare azioni che rechino diritti di voto che consentano di esercitare un'influenza dominante sulla gestione di un emittente.
5.2	<p>Un OICVM non può acquistare più del:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 10% delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente; (ii) 10% dei titoli di debito di un unico emittente; (iii) 25% delle quote di un singolo OIC; (iv) 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo emittente <p>NOTA: I limiti di cui ai paragrafi (ii), (iii) e (iv) possono essere derogati se al tempo dell'acquisto l'ammontare complessivo dei titoli di debito, degli strumenti del mercato monetario o l'ammontare netto dei titoli in emissione non può essere calcolato.</p>
5.3	<p>I paragrafi 5.1 e 5.2 non si applicano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o dalle sue autorità locali; (ii) Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non Membro; (iii) Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da un'organizzazione internazionale della quale facciano parte uno o più stati Membri; (iv) azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro che investa le proprie risorse in titoli di emittenti con sede legale in quello stato, allorquando in forza della legislazione di quello stesso Stato, una tale partecipazione rappresenti l'unico modo attraverso il quale l'OICVM possa investire in titoli di emittenti di questo Stato. Questa eccezione vale solo a condizione che nelle proprie politiche d'investimento la società dello Stato non Membro sia conforme ai limiti illustrati ai paragrafi 2.3 - 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 e purché, ove tali limiti vengano superati, i paragrafi 5.5 e 5.6 siano osservati; o (v) azioni detenute da società d'investimento nel capitale di controllate che prestino la sola attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui le controllate sono localizzate, con riguardo al rimborso di quote a richiesta e nell'esclusivo interesse dei partecipanti.
5.4	Gli OICVM non debbono conformarsi ai descritti limiti d'investimento nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione derivanti dai Valori Mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario posseduti;
5.5	La Banca Centrale può autorizzare OICVM di nuova costituzione a derogare alle previsioni di cui ai paragrafi 2.3 - 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per un periodo massimo di sei mesi dall'autorizzazione, purché rispettino il principio di ripartizione dei rischi.
5.6	Se i limiti d'investimento vengono superati per ragioni al di fuori del controllo dell'OICVM e come conseguenza dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, l'OICVM adotta quale primario obiettivo delle proprie operazioni quello di porre termine a tale situazione, tenendo nella dovuta considerazione l'interesse dei partecipanti.
5.7	<p>Né una società d'investimento né una società di gestione o un trustee che agisca per conto di uno unit trust o una società di gestione di un fondo comune contrattuale possono porre in essere vendite allo scoperto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valori Mobiliari; - strumenti del mercato monetario*; - quote di CIS; o - strumenti finanziari derivati.
5.8	Un OIVM può detenere liquidità in via accessoria.

* *é vietata la vendita allo scoperto di strumenti del mercato monetario da parte di OICVM.*

6	Strumenti Finanziari Derivati (FDI)
6.1	L'esposizione globale di ciascun OICVM relativamente agli FDI non deve eccedere il suo valore patrimoniale netto totale (questa disposizione non può essere applicata ai Comparti che calcolano la loro esposizione globale utilizzando la metodologia VaR).
6.2	L'esposizione alle attività sottostanti all'FDI, compresi gli FDI inclusi in Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario, quando combinati - laddove rilevante - a posizioni risultanti da investimenti diretti, non può eccedere i limiti stabiliti nelle Regole della Banca Centrale. (Questa disposizione viene applicata nel caso di FDI su indici basati su indici a condizione che l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti dalle Regole della Banca Centrale).
6.3	Un OICVM può investire in FDI negoziati nei mercati over-the-counter ("Derivati OTC") a condizione che -Le controparti di operazioni over-the-counter (OTCs) siano istituzioni soggette a supervisione prudenziale e appartengano a categorie approvate dalla Banca Centrale.
6.4	Gli investimenti in FDI sono soggetti alle condizioni e limiti indicati dalla Banca Centrale.

TABELLA VI

Tecniche di Investimento e Strumenti Finanziari Derivati

Strumenti Finanziari Derivati Ammessi ("FDI")

1. Un OICVM può investire in FDI a condizione che:

- (i) il relativo indice o l'attività sottostante sia compreso in una delle seguenti categorie:
 - strumenti indicati nella Rule 98 inclusi gli strumenti finanziari aventi una o più caratteristiche di tali attivi,
 - indici finanziari
 - tassi d'interesse; e
 - tassi di cambio su valuta o valute;
- (i) l'FDI non esponga l'OICVM a rischi che non possono essere assunti (per esempio acquistare esposizione su uno strumento/emittente/valuta nei confronti del quale l'OICVM non può avere un'esposizione diretta);
- (iii) l'FDI non determini un'alterazione degli obiettivi d'investimento dell'OICVM; e
- (i) il riferimento nel precedente punto 1(i) agli indici finanziari sarà inteso come riferimento agli indici che rispettano i seguenti criteri:
 - (a) devono essere sufficientemente diversificati, in modo da soddisfare i seguenti criteri:
 - (i) l'indice è composto in modo tale che i movimenti dei prezzi o le attività di negoziazione relativi ad un componente non influenzino indebitamente il rendimento dell'intero indice;
 - (ii) laddove l'indice sia composto da attività di cui all'articolo 68(1) dei Regolamenti, la sua composizione sia almeno diversificata in conformità all'articolo 71 dei Regolamenti;
 - (iii) laddove l'indice sia composto da attività diverse da quelle indicate nell'articolo 68(1) dei Regolamenti, sia diversificato nella stessa misura prevista dall'articolo 71 dei Regolamenti.
 - (b) rappresentino un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferiscono, in modo da soddisfare i seguenti criteri:
 - (i) l'indice misura il rendimento di un gruppo rappresentativo di attività sottostanti in misura rilevante e appropriata;
 - (ii) l'indice è soggetto a revisione e ribilanciamento periodici per garantire che lo stesso continui a riflettere i mercati a cui si riferisce sulla base di criteri disponibili pubblicamente;
 - (iii) le attività sottostanti sono sufficientemente liquide da permettere ai beneficiari di replicare l'indice, ove necessario;
 - (c) siano pubblicati in modo tale da soddisfare i seguenti criteri:
 - (i) la loro pubblicazione si basi su procedure valide per la raccolta dei prezzi, il calcolo e la successiva pubblicazione del valore dell'indice, incluse le procedure per la determinazione del prezzo dei componenti per le quali non è disponibile un prezzo di mercato;
 - (ii) vengano fornite in misura approfondita e tempestiva le informazioni importanti relative al calcolo dell'indice, ai metodi di ribilanciamento, alle variazioni dell'indice o alle difficoltà operative nel fornire informazioni tempestive o esatte.

Sono esclusi gli FDI su materie prime

Laddove la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dall'FDI non soddisfi i criteri enunciati nei precedenti punti (a), (b) o (c), tali FDI, qualora soddisfino i criteri di cui all'articolo 68(1)(g) dei Regolamenti, saranno considerati

derivati finanziari su una combinazione di attività indicate nell'articolo 68(1)(g)(i) dei Regolamenti, fatti salvi gli indici finanziari.

2 . Derivati di credito

I derivati di credito sono ammessi nei casi in cui:

- (i) permettano il trasferimento del rischio di credito di un patrimonio come indicato al precedente paragrafo 1(i), indipendentemente dagli altri rischi associati a tale patrimonio;
 - (ii) non determinino la consegna o il trasferimento, ivi incluso sotto forma di liquidità, di attività diverse da quelle indicate agli articoli 68(1) e 68(2) dei Regolamenti;
 - (iii) soddisfino i criteri relativi ai derivati over-the-counter descritti al successivo punto 4;
 - (iv) i loro rischi siano adeguatamente rilevati dalle procedure di gestione del rischio dell'OICVM, e dai relativi meccanismi di controllo interno in caso di rischio di asimmetria di informazioni tra l'OICVM e la controparte nei derivati di credito derivante dal potenziale accesso della controparte a informazioni non pubbliche riguardanti imprese le cui attività sono utilizzate come sottostanti dai derivati di credito. L'OICVM dovrà procedere alla valutazione del rischio con la massima attenzione quando la controparte negli FDI è una parte collegata dell'OICVM o l'emittente del rischio di credito.
- 3** Gli FDI devono essere negoziati in un Mercato Regolamentato. La Banca Centrale può imporre restrizioni relativamente a singole borse valori e mercati sulla base dei singoli casi.
- 4** In deroga al comma 3, un OICVM può investire in FDI negoziati nel mercato over-the counter ("**Derivati OTC**") a condizione che:
- (i) la controparte sia un istituto di credito indicato nella Rule 7 dei Regolamenti della Banca Centrale o una società di investimento autorizzata in conformità alla Direttiva MiFID, in uno Stato Membro del SEE ovvero un'entità soggetta a regolamentazione come Consolidated Supervised Entity ("**CSE**") da parte della Securities and Exchange Commission statunitense;
 - (ii) nell'ipotesi in cui la controparte non sia un istituto di credito, la controparte abbia una valutazione minima di credito di A2 o equivalente, o considerata tale dall'OICVM. In alternativa, una controparte non avente tale valutazione potrà essere accettata a condizione che l'OICVM sia garantito o malleato da un ente con valutazione A2 o equivalente dalle perdite che potrebbe subire nell'ipotesi di inadempimento della controparte;
 - (iii) l'esposizione al rischio della controparte non superi i limiti indicati nel paragrafo 6 del Regolamento 70(1)(c). L'OICVM calcolerà l'esposizione alla controparte utilizzando il valore positivo al prezzo di mercato del contratto derivato OTC con tale controparte. L'OICVM può compensare le sue posizioni derivate con la stessa controparte, a condizione che l'OICVM sia legalmente autorizzato a sottoscrivere accordi di compensazione con la controparte. La compensazione è consentita solo con riferimento a strumenti derivati OTC con la stessa controparte, e non in relazione a qualsiasi altra esposizione che l'OICVM può detenere nei confronti di tale controparte;
 - (iv) l'OICVM sia soddisfatto dalla circostanza che (a) la controparte valuterà il derivato OTC con ragionevole accuratezza e su basi affidabili, almeno giornalmente; (b) il derivato OTC possa essere venduto, liquidato o chiuso tramite un'operazione di compensazione ad un prezzo equo, in qualsiasi momento su iniziativa dell'OICVM;
 - (v) l'OICVM deve sottoporre giornalmente i suoi derivati OTC ad una valutazione attendibile e verificabile e garantire di disporre di sistemi, controlli e processi adeguati per raggiungere tale obiettivo. Gli accordi e le procedure di valutazione devono essere adeguati e proporzionati alla natura e alla complessità del derivato OTC in oggetto e devono essere debitamente documentati;
- e

(vi) Per valutazione attendibile e verificabile si intenderà una valutazione, da parte dell'OICVM, che non si basa unicamente su quotazioni di mercato della controparte e che soddisfa i seguenti criteri:

- (a) la base per la valutazione dovrà essere il valore di mercato aggiornato attendibile dello strumento o, in mancanza di tale valore, un modello di determinazione del prezzo che utilizzi una metodologia ritenuta adeguata;
- (b) la verifica della valutazione dovrà essere condotta da uno dei seguenti soggetti:
 - (i) una terza parte appropriata indipendente dalla controparte nei derivati OTC, con una frequenza adeguata e in modo che l'OICVM sia in grado di controllarla;
 - (ii) una unità all'interno dell'OICVM indipendente dalla divisione responsabile della gestione degli attivi e che sia adeguatamente preparata a tale scopo.

5. L'esposizione al rischio della controparte in derivati OTC potrà essere ridotta laddove la controparte fornisca all'OICVM una garanzia. L'OICVM può non tener conto del rischio di controparte in circostanze nelle quali il valore della garanzia, stimata al valore di mercato e tenendo conto dei dovuti sconti, superi il valore dell'importo esposto al rischio in qualsiasi momento.

6. La garanzia collaterale ricevuta deve in ogni momento soddisfare i seguenti criteri previsti dalle Regole della Banca Centrale:

(i) **Liquidità**

(ii) **Valutazione**

(iii) **Qualità creditizia dell'emittente**

(iv) **Correlazione**

(v) **Diversificazione (concentrazione di attività)**

(vi) **Immediatamente disponibile**

(vii) La **garanzia collaterale non liquida** non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita.

(viii) La **garanzia collaterale liquida** può essere investita soltanto nei seguenti modi:

- depositi presso Istituti Rilevanti;
- titoli di Stato di alta qualità;
- operazioni di riporto inverso, a condizione che le operazioni avvengano con istituzioni creditizie sottoposte a vigilanza prudenziale e che l'OICVM sia in grado di recuperare in ogni momento l'intero ammontare della liquidità maturata;
- fondi del mercato monetario a breve termine secondo le Linee Guida ESMA per una Definizione comune dei Fondi del mercato monetario europei (rif. CESR/10-049).

7. La garanzia trasmessa alla controparte di un derivato OTC da o per conto di un OICVM deve essere presa in considerazione nel calcolo dell'esposizione dell'OICVM al rischio di controparte, come da Regolamento 70(1)(c) dei Regolamenti. La garanzia trasmessa può essere presa in considerazione esclusivamente al netto se l'OICVM è legalmente autorizzato a sottoscrivere accordi di compensazione con questa controparte.

Calcolo del rischio di concentrazione dell'emittente e del rischio di esposizione alla controparte

Ogni OICVM deve calcolare i limiti di concentrazione dell'emittente come da Regolamento 70 dei Regolamenti sulla base dell'esposizione sottostante creata attraverso l'utilizzo di FDI nel rispetto della modalità di impiego. Il calcolo dell'esposizione derivante da operazioni in derivati OTC deve includere ogni esposizione al rischio di controparte in derivati OTC. Un OICVM deve calcolare l'esposizione derivante dal margine iniziale presentato, o ogni margine di variazione dovuto da un intermediario in relazione ad un derivato negoziato in borsa o OTC, che non sia protetto dalle

norme di gestione della liquidità del cliente o da altri accordi analoghi per proteggere l'OICVM dall'insolvenza dell'intermediario, entro i limiti di controparte relativi a derivati OTC di cui al Regolamento 70(1)(c) dei Regolamenti.

Il calcolo dei limiti di concentrazione dell'emittente come da Articolo 70 dei Regolamenti deve prendere in considerazione ogni esposizione netta ad una controparte generata attraverso un accordo di prestito titoli o di rimborso. L'esposizione netta si riferisce all'importo dovuto da un OICVM meno ogni garanzia fornita dall'OICVM. Nei calcoli sulla concentrazione dell'emittente è altresì necessario prendere in considerazione le esposizioni create attraverso il reinvestimento di garanzia collaterale. Al calcolo delle esposizioni ai fini del Regolamento 70 dei Regolamenti, un OICVM deve stabilire se la sua esposizione è riferita ad una controparte OTC, ad un intermediario o ad una stanza di compensazione.

8. L'esposizione agli strumenti sottostanti all'FDI, inclusi FDI integrati con Valori Mobiliari, strumenti del mercato monetario o organismi di investimento collettivo, nell'ipotesi di combinazione rilevante con posizioni derivanti da investimenti diretti, non può eccedere i limiti di investimento indicati nei Regolamenti 70 e 73. Nel calcolo del rischio di concentrazione, l'FDI (incluso l'FDI integrato) deve essere esaminato al fine di determinare la risultante esposizione alla posizione. Tale esposizione alla posizione deve essere presa in considerazione nei calcoli sulla concentrazione dell'emittente. La concentrazione dell'emittente deve essere calcolata sulla base della modalità di impiego, ove opportuno, o della massima perdita potenziale a seguito di insolvenza dell'emittente in caso di approccio più conservativo. Deve essere calcolato anche da tutti gli OICVM, indipendentemente dall'eventuale utilizzo del VaR a fini di esposizione globale. Questa disposizione non si applica nel caso di FDI su indici se l'indice sottostante presenta i requisiti indicati nell'Articolo 71(1) dei Regolamenti.
9. Per valore mobiliare o strumento del mercato monetario che include un FDI si intendono gli strumenti finanziari che soddisfano i criteri dei Valori Mobiliari o strumenti del mercato monetario indicati nella Rule 4 dei Regolamenti della Banca Centrale e che hanno una componente che soddisfa i seguenti criteri:
 - (a) in virtù di tale componente tutti o parte dei flussi di cassa che altrimenti sarebbero richiesti dal valore mobiliare o strumento del mercato monetario che fungono da contratto principale potrebbero essere modificati in base ad un tasso di interesse, ad un prezzo dello strumento finanziario, ad un tasso di cambio in valuta estera, ad un indice dei prezzi o tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile specifica e pertanto variano in maniera simile ad un derivato stand-alone;
 - (b) le caratteristiche e i rischi economici non sono strettamente legati alle caratteristiche e ai rischi economici del contratto principale;
 - (c) ha un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo del valore mobiliare o strumento del mercato monetario.
10. Non si riterrà che un valore mobiliare o strumento del mercato monetario includa un FDI qualora esso abbia una componente contrattualmente trasferibile indipendentemente dal valore mobiliare o strumento del mercato monetario. Tale componente sarà considerata uno strumento finanziario a parte.

Requisiti di copertura

11. Un OICVM deve garantire che la sua esposizione globale (così come prevista dalle Regole della Banca Centrale) connessa all'utilizzo di FDI non superi il valore patrimoniale netto totale. OICVM non può pertanto essere soggetto a leva finanziaria, incluse eventuali posizioni scoperte, in misura superiore al 100% del valore patrimoniale netto. Nei limiti consentiti dalle norme pertinenti, l'OICVM può prendere in considerazione accordi di compensazione e copertura nel calcolo dell'esposizione globale. La modalità di impiego è illustrata nelle procedure di gestione del rischio per FDI dell'OICVM, che vengono descritte di seguito nella sezione "Processo e Rendicontazione della Gestione del Rischio".

Un OICVM che utilizza l'approccio VaR deve impiegare test inversi e stress test e soddisfare altri requisiti normativi relativi all'utilizzo di VaR. Il metodo VaR è illustrato nelle procedure di gestione del rischio per FDI dell'OICVM di riferimento, che vengono descritte di seguito nella sezione "Processo e Rendicontazione della Gestione del Rischio".

Un OICVM deve, in ogni momento, essere in grado di soddisfare tutti i suoi obblighi di pagamento e consegna a seguito di operazioni che riguardino FDI. Il monitoraggio delle operazioni in FDI per garantire che siano debitamente coperte deve essere parte integrante del processo di gestione del rischio dell'OICVM.

12. Un'operazione in FDI che comporta o potrebbe comportare impegni futuri per conto di un OICVM deve presentare la seguente copertura:

- (i) nel caso di FDI che vengono regolati in denaro, automaticamente, o su richiesta dell'OICVM, l'OICVM deve detenere continuamente disponibilità liquide sufficienti a coprire l'esposizione.
- (ii) nel caso di FDI che richiedono la consegna materiale delle attività sottostanti, l'OICVM deve avere continuamente la disponibilità di tali attività. In alternativa, un OICVM può coprire l'esposizione con sufficienti attività liquide, qualora;
 - le attività sottostanti siano rappresentate da titoli a reddito fisso di facile liquidabilità; e/o
 - l'OICVM ritengano che l'esposizione possa essere adeguatamente coperta senza dover detenere le attività sottostanti, gli strumenti finanziari derivati specifici (FDI) sono contemplati nel Processo di Gestione del Rischio, che è descritto nel paragrafo 11 (i) di cui sopra, e i cui dettagli sono riportati nel Prospetto;

Processo e Rendicontazione della Gestione del Rischio

- 13.**
- (i) Un OICVM deve adottare un processo di gestione del rischio per monitorare, misurare e gestire con cura i rischi associati alle posizioni FDI e i loro contributi al profilo di rischio complessivo del portafoglio.
 - (ii) Un OICVM deve comunicare alla Banca Centrale i dettagli del Processo di Gestione del Rischio rispetto all'operatività in FDI proposta. La prima comunicazione deve includere informazioni in relazione a:
 - tipologia di FDI ammessi, inclusi derivati integrati in Valori Mobiliari e strumenti del mercato monetario;
 - dettagli sui rischi sottostanti;
 - connessi limiti quantitativi e loro modalità di monitoraggio e applicazione;
 - metodi per la valutazione dei rischi.
 - (iii) Modifiche rilevanti alla prima presentazione devono essere comunicate preventivamente alla Banca Centrale. La Banca Centrale può opporsi a tali modifiche: in tal caso le modifiche e/o le attività connesse alle stesse sulle quali la Banca Centrale ha comunicato la propria opposizione non possono essere introdotte.
- 14.** La Società deve presentare ogni anno alla Banca Centrale un rendiconto relativo alle sue posizioni in FDI. Il rendiconto, che deve contenere informazioni che riflettano una valutazione equa e veritiera delle tipologie di FDI utilizzate dall'OICVM, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi utilizzati per stimare tali rischi, deve essere presentato insieme alla relazione annuale dell'OICVM. Su richiesta della Banca Centrale, tale rendiconto dovrà essere fornito dalla Società in qualsiasi momento.
- 15. Operazioni di riporto, operazioni di riporto inverso e operazioni di prestito titoli**
- I** Le operazioni di riporto/riporto inverso e le operazioni di prestito titoli (insieme, le “**tecniche di gestione efficiente del portafoglio**”) possono essere effettuate solo in conformità con la prassi di mercato e le Regole della Banca Centrale. Tutte le attività ricevute nell'ambito delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere considerate garanzie collaterali e soddisfare i criteri specificati nel successivo paragrafo II.
- II** La garanzia collaterale deve in ogni momento soddisfare i seguenti criteri specifici previsti dalle Regole della Banca Centrale:
- (i) **Liquidità**
 - (ii) **Valutazione**
 - (iii) **Qualità dell'emittente creditizio**
 - (iv) **Correlazione**
 - (v) **Diversificazione (concentrazione di attività)**
 - (vi) **Immediatamente disponibile.**
- III** I rischi legati alla gestione della garanzia collaterale, quali i rischi operativi e legali, devono essere identificati, gestiti e ridotti dal processo di gestione del rischio.
- IV** La garanzia collaterale ricevuta a seguito di trasferimento di titolo deve essere detenuta dal fiduciario. Per altre tipologie di accordi di garanzia collaterale, questa potrà essere detenuta da una banca depositaria terza sottoposta a vigilanza prudenziale e non correlata al fornitore della garanzia collaterale.
- V** La garanzia collaterale non liquida non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita.

- VI** La garanzia collaterale liquida può essere investita soltanto nei seguenti modi:
- (a) depositi presso Istituti Rilevanti;
 - (b) titoli di Stato di alta qualità;
 - (c) operazioni di riporto inverso, a condizione che le operazioni avvengano con istituzioni creditizie sottoposte a vigilanza prudenziale e che l'OICVM sia in grado di recuperare in ogni momento l'intero ammontare della liquidità maturata;
 - (d) fondi del mercato monetario a breve termine secondo le Linee Guida ESMA per una Definizione comune dei Fondi del mercato monetario europei (rif. CESR/10-049).
- VII** Nel rispetto del requisito secondo il quale le tecniche di gestione efficiente del portafoglio non possono determinare una variazione dell'obiettivo di investimento dichiarato dell'OICVM o aggiungere rischi sostanziali, la garanzia collaterale liquida investita deve essere diversificata in conformità al requisito di diversificazione applicabile alla garanzia collaterale non liquida.
- VIII** La garanzia collaterale liquida investita non può essere collocata in depositi presso la controparte o entità correlata.
- IX** Un OICVM che riceva garanzie collaterali per almeno il 30% delle sue attività dovrà porre in essere un'adeguata politica di stress test mirata ad assicurare il regolare svolgimento di stress test in condizioni di liquidità normali ed eccezionali allo scopo di consentire all'OICVM di stimare il rischio di liquidità connesso alla garanzia collaterale. La politica relativa agli stress test sulla liquidità prevedrà almeno i componenti stabiliti nella Rule 24 paragrafo 8 dei Regolamenti della Banca Centrale.
- X** Un OICVM deve avere in atto una chiara politica di haircut adatta ad ogni classe di attività ricevuta a titolo di garanzia collaterale. Nell'elaborare la politica di haircut, un OICVM deve tenere conto delle caratteristiche delle attività come la situazione creditizia o la volatilità dei prezzi, nonché l'esito degli stress test eseguiti in conformità al paragrafo 29. Questa politica deve essere documentata e ogni decisione di applicare o non applicare un haircut specifico a una determinata classe di attività deve essere giustificata. Qualora un Comparto si avvalga del servizio di aumento dell'esposizione dell'emittente previsto dalla sezione 5(ii) dell'Allegato 3 dei Regolamenti della Banca Centrale, tale aumento dell'esposizione può avvenire verso qualsiasi emittente elencato nella sezione 2.12 della Tabella V del Prospetto.
- XI** La controparte di un'operazione di riporto/riporto inverso o di un'operazione di prestito titoli deve avere un rating creditizio minimo di A-2 o equivalente o deve essere ritenuta dall'OICVM in possesso di un rating implicito di A-2 o equivalente. In alternativa, una controparte priva di rating sarà accettata qualora l'OICVM sia tenuto indenne o garantito, nei confronti di perdite subite a seguito dell'inadempienza della controparte, da un'entità che abbia e mantenga un rating di A-2 o equivalente.
- XII** Un OICVM deve assicurare di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare un titolo concesso in prestito o di risolvere qualsiasi operazione di prestito titoli da esso perfezionata.
- XIII** Un OICVM che perfezioni un'operazione di riporto inverso deve assicurare di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare l'intero importo della liquidità o di risolvere l'operazione di riporto inverso in base al principio della competenza oppure con contabilizzazione al valore di mercato (mark-to-market). Nel caso in cui la liquidità sia richiamabile in qualsiasi momento su base mark-to-market, per il calcolo del valore patrimoniale netto dell'OICVM sarà utilizzato il valore mark-to-market dell'operazione di riporto inverso.
- XIV** Un OICVM che perfezioni un'operazione di riporto inverso deve assicurare di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare eventuali titoli oggetto dell'operazione di riporto o di risolvere l'operazione di riporto da esso perfezionata (le operazioni di riporto e di riporto inverso a termine fisso che non superino sette giorni devono essere considerate accordi a condizioni che consentano all'OICVM di richiamare in qualsiasi momento le attività).
- XV** Le tecniche di gestione efficiente del portafoglio non costituiscono assunzioni o concessioni di prestiti rispettivamente ai fini del Regolamento 103 e del Regolamento 111 dei Regolamenti.

TABELLA VII
Elenco dei subdepositari

Il Depositario ha delegato gli obblighi di custodia previsti dall'Articolo 22(5)(a) della Direttiva OICVM V a State Street Bank and Trust Company con sede legale in Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02116, USA, che ha nominato come suo subdepositario globale.

Alla data del presente Prospetto State Street Bank and Trust Company come subdepositario globale ha nominato subdepositari locali nell'ambito della rete di custodia globale di State Street, come elencato di seguito.

MERCATO	SUBDEPOSITARIO
Albania	Raiffeisen Bank sh.a.
Australia	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Austria	Deutsche Bank AG
	UniCredit Bank Austria AG
Bahreïn	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Bangladesh	Standard Chartered Bank
Belgio	Deutsche Bank AG, Netherlands (che opera attraverso la sua filiale di Amsterdam con il supporto della sua filiale di Bruxelles)
Benin	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited
Bosnia ed Erzegovina	UniCredit Bank d.d.
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasile	Citibank, N.A.
Bulgaria	Citibank Europe plc, filiale della Bulgaria
	UniCredit Bulbank AD
Burkina Faso	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Canada	State Street Trust Company Canada
Cile	Banco Itaú Chile S.A.
Repubblica Popolare Cinese	HSBC Bank (China) Company Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
	China Construction Bank Corporation (solo per il mercato delle azioni di classe A)
	Citibank N.A. (per Shanghai – solo per il mercato Hong Kong Stock Connect)
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (per Shanghai – solo per il mercato Hong Kong Stock Connect)
	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (per Shanghai – per il mercato Hong Kong Stock Connect)
Colombia	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria
Costa Rica	Banco BCT S.A.
Croazia	Privredna Banka Zagreb d.d.
	Zagrebacka Banka d.d.
Cipro	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Greece (che opera attraverso la sua filiale di Atene)
Repubblica Ceca	Československá obchodní banka, a.s.

	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Danimarca	Nordea Bank AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua controllata, Nordea Bank Danmark A/S)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale di Copenaghen)
Egitto	HSBC Bank Egypt S.A.E. (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Estonia	AS SEB Pank
Finlandia	Nordea Bank AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua controllata, Nordea Bank Finland Plc.)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale di Helsinki)
Francia	Deutsche Bank AG, Netherlands (che opera attraverso la sua filiale di Amsterdam con il supporto della sua filiale di Parigi)
Georgia	JSC Bank of Georgia
Germania	State Street Bank GmbH
	Deutsche Bank AG
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Limited
Grecia	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Guinea-Bissau	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Hong Kong	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Ungheria	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Islanda	Landsbankinn hf.
India	Deutsche Bank AG
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indonesia	Deutsche Bank AG
Irlanda	State Street Bank and Trust Company, filiale del Regno Unito
Israele	Bank Hapoalim B.M.
Italia	Deutsche Bank S.p.A.
Costa d'Avorio	Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A.
Giappone	Mizuho Bank, Limited
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Giordania	Standard Chartered Bank
Kazakistan	JSC Citibank Kazakhstan
Kenya	Standard Chartered Bank Kenya Limited
Corea del Sud	Deutsche Bank AG
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Lettonia	AS SEB banka
Libano	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Lituania	AB SEB bankas
Malawi	Standard Bank Limited
Malesia	Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
	Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
Mali	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Messico	Banco Nacional de México, S.A.
Marocco	Citibank Maghreb
Namibia	Standard Bank Namibia Limited
Paesi Bassi	Deutsche Bank AG
Nuova Zelanda	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niger	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc.
Norvegia	Nordea Bank AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua controllata, Nordea Bank Norge ASA)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale di Oslo)
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G. (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Pakistan	Deutsche Bank AG
Panama	Citibank, N.A.
Perù	Citibank del Perú, S.A.
Filippine	Deutsche Bank AG
Polonia	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Polska Kasa Opieki S.A
Portogallo	Deutsche Bank AG, Netherlands (che opera attraverso la sua filiale di Amsterdam con il supporto della sua filiale di Lisbona)
Porto Rico	Citibank N.A.
Qatar	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Romania	Citibank Europe plc, Dublin – filiale della Romania
Russia	Limited Liability Company Deutsche Bank
Arabia Saudita	HSBC Saudi Arabia Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Senegal	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Serbia	UniCredit Bank Serbia JSC
Singapore	Citibank N.A.
	United Overseas Bank Limited
Slovacchia	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slovenia	UniCredit Banka Slovenija d.d.
Sudafrica	FirstRand Bank Limited
	Standard Bank of South Africa Limited
Spagna	Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina	UniCredit Bank d.d.
Swaziland	Standard Bank Swaziland Limited
Svezia	Nordea Bank AB (publ)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Svizzera	Credit Suisse AG
	UBS Switzerland AG
Taiwan	Deutsche Bank AG
	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited

Tanzania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Tailandia	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo	tramite Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Costa d'Avorio
Tunisia	Banque Internationale Arabe de Tunisie
Turchia	Citibank, A.Ş.
	Deutsche Bank A.Ş.
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ucraina	PJSC Citibank
Emirati Arabi Uniti Dubai Financial Market	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Emirati Arabi Uniti Dubai International Financial Center	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Regno Unito	State Street Bank and Trust Company, filiale del Regno Unito
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A.
Venezuela	Citibank, N.A.
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited (come delegato de The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Zambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc.
Zimbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited (come delegato di Standard Bank of South Africa Limited)